

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 gennaio 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

oqit itgu

SOMMARIO

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1991, n. 21.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1991 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).
Pag. 4

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1991, n. 22.

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1991. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1991, n. 23.

Norme integrative della legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, concernente: «Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi ex consiglieri regionali». Pag. 4

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1991, n. 24.

Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985, concernente: «Istituzione dell'orchestra giovanile del Lazio». Pag. 4

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1991, n. 25.

Concessioni di deroghe temporali per l'adeguamento degli scarichi pubblici Pag. 5

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1991, n. 26.

Sostituzione del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, concernente: «Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali». Pag. 5

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1991, n. 27.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, concernente: «Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale». Pag. 5

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 28.

Promozione e sperimentazione per l'orientamento al lavoro dei centri di iniziativa locale per la occupazione - C.I.L.O. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 29.

Modificazioni alle dotazioni organiche della III, IV e V qualifica funzionale del ruolo del personale degli uffici regionali. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1991, n. 30.

Disposizioni ed interventi regionali in materia di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo Pag. 9

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1991, n. 31.

Riorganizzazione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1985, n. 36 e 11 gennaio 1985, n. 6. Abrogazione delle leggi regionali 6 marzo 1979, n. 17; 23 luglio 1981, n. 18; 24 marzo 1984, n. 15; 22 maggio 1985, n. 80; 4 agosto 1987, n. 47 e 16 dicembre 1988, n. 88 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1991, n. 32.

Istituzione della strada dei santuari francescani Pag. 12

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1991, n. 33.

Istituzione di un fondo speciale per il sostegno ad iniziative innovative, alla nascita ed alla crescita di nuove imprenditoriali.
Pag. 14

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1991, n. 34.

Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza.
Pag. 15

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1991, n. 35.

Interventi di salvaguardia, incremento e diffusione del patrimonio degli istituti culturali regionali Pag. 15

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1991, n. 36.

Contributi a favore del comune di Carpineto Romano per iniziative in occasione del centenario dell'enciclica «Rerum novarum» del 1891 e attività culturali e di studio sulla figura di Papa Leone XIII Pag. 17

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1991, n. 37.

Istituzione del fondo straordinario per l'occupazione.
Pag. 18

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1991, n. 38.

Interventi regionali per le isole pontine Pag. 19

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1991, n. 39.

Modifica alla legge regionale 9 febbraio 1987, n. 13.
Pag. 20

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1991, n. 40.

Composizione delle commissioni per l'accesso all'impiego regionale e snellimento delle procedure concorsuali. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1991, n. 41.

Ristrutturazione dei servizi e determinazione dell'organico delle qualifiche dirigenziali degli istituti autonomi per le case popolari del Lazio Pag. 22

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1991, n. 42.

Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli istituti autonomi case popolari del Lazio costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato Pag. 23

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1991, n. 43.

Modifiche ed integrazione alla legge regionale 26 aprile 1989, n. 23, concernente: «Valorizzazione del patrimonio naturale della provincia di Rieti» Pag. 24

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1991, n. 44.

Calendario venatorio regionale per la stagione 1991/1992.
Pag. 25

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1991, n. 45.

Norme di attuazione del programma integrato mediterraneo (PIM) per la regione Lazio Pag. 27

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 46.

Istituzione nel comune di Fiano Romano del «Centro culturale Feronia» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1983, n. 55 concernente: «Adeguamento del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 48.

Finanziamento dell'attività e funzionamento dei conservatori di musica del Lazio Pag. 30

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 49.

Ulteriori interventi urgenti a favore di iniziative culturali.
Pag. 30

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 50.

Contributo della regione Lazio a favore dell'archivio storico di Montecassino Pag. 31

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 51.

Modifiche della legge regionale 17 luglio 1989, n. 47 concernente: «Costituzione di centri per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio» Pag. 31

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 52.

Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 45 concernente: «Norme per consentire l'utilizzazione temporanea dei lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni in opere o servizi di pubblica utilità».
Pag. 32

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 53.

Modalità per la gestione unitaria a livello provinciale dei rapporti economici con le farmacie per la erogazione dell'assistenza farmaceutica Pag. 32

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 54.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1991, n. 10 riguardante: «Determinazione della diaria e rimborso spese ai consiglieri regionali» Pag. 33

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 55.

Mercato settimanale ed area per spettacoli nel comune di Nettuno Pag. 33

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 56.

Contributo al comune di Montefiascone in occasione dei campionati europei di baseball 1991 Pag. 33

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 57.

Intervento regionale per la realizzazione di un auditorium in Palestrina nell'ambito delle celebrazioni per il quarto centenario della morte di Giovanni Pierluigi da Palestrina Pag. 34

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 58.

Interventi regionali per il recupero di manufatti di carattere industriale ed artigianale dismessi. Intervento sperimentale sulla ex fabbrica di laterizi «Le Sieci» di Scauri in comune di Minturno. Pag. 34

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 59.

Costituzione dell'istituto di studi musicali di Latina. Pag. 36

LEGGE REGIONALE 27 settembre 1991, n. 60.

Interventi a sostegno della promozione turistica nel territorio regionale Pag. 37

REGOLAMENTO REGIONALE 22 luglio 1991, n. 1.

Regolamento per l'erogazione ai disagiati mentali delle provvidenze economiche di cui al punto 3, lettera e) dell'art. 8 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 Pag. 39

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 19 agosto 1991, n. 42.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 - Istituzione del Parco naturale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli Pag. 41

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1991, n. 43.

Norme sulla formazione permanente degli operatori del servizio sanitario Pag. 42

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 44.

Bilancio di previsione 1991 - Assestamento e seconda variazione Pag. 48

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 45.

Contributo all'università internazionale dell'arte di Firenze per adeguamento sede Pag. 48

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 46.

Modificazioni alla legge regionale 31 ottobre 1983, n. 71 concernente i termini per i finanziamenti della Regione in materia di attività, beni culturali ed educazione permanente di cui alle leggi regionali numeri 33/76, 29/79, 11/80, 12/80, 89/80, 25/82 e successive modificazioni Pag. 48

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 47.

Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Pag. 49

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 48.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 61/82 concernente la programmazione dei punti di vendita di giornali e riviste Pag. 52

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 49.

C.R.E. - Rendiconto esercizio finanziario 1990 - Approvazione. Pag. 53

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 50.

Norme integrative dell'art. 45 della legge regionale n. 5/1986 contenente la disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili Pag. 53

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 51.

Istituzione e funzionamento dei SERT - Servizi per le tossicodipendenze - Attuazione del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444. Pag. 54

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 52.

I.R.P.E.T. - Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1990 - Approvazione. Pag. 56

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**LEGGE REGIONALE 4 novembre 1991, n. 26.**

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1991 - Primo provvedimento generale di variazione Pag. 56

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1991, n. 27.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1991 e del bilancio pluriennale 1991-1993 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 - Primo provvedimento generale di variazione. Pag. 56

REGIONE MARCHE**LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1991, n. 33.**

Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale. Pag. 56

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento****LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1991, n. 16.**

Disciplina della raccolta dei funghi Pag. 60

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1991, n. 21.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1991 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 17 del 20 giugno 1991)

(Omissis).

91R0815

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1991, n. 22.

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1991.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 17 del 20 giugno 1991)

(Omissis).

91R0816

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1991, n. 23.

Norme integrative della legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, concernente: «Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi ex consiglieri regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 19 del 10 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge regionale del 23 marzo 1990, n. 34, concernente: «Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali» è aggiunto il seguente comma:

«I versamenti volontari effettuati dai consiglieri e dagli ex consiglieri che chiedono il completamento del quinquennio o del decennio contributivo sono automaticamente parificati alla misura dei contributi trattenuti ai consiglieri in carica per alimentare il fondo di previdenza nello stesso mese in cui avviene il versamento».

Art. 2.

1. La norma contenuta nel precedente articolo trova applicazione dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale 23 marzo 1990, n. 34.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 24 giugno 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 giugno 1991.

91R0817

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1991, n. 24.

Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985, concernente: «Istituzione dell'orchestra giovanile del Lazio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 19 del 10 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 così modificato dalla successiva legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989, le parole «in collaborazione con l'Accademia Nazionale di S. Cecilia» sono soppresse.

Art. 2.

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 così come modificato dalla successiva legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989 le parole «d'intesa con l'Accademia Nazionale di S. Cecilia» sono soppresse.

Art. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 così come modificato con legge n. 79 del 12 dicembre 1989 le parole «il presidente dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia» sono sostituite con «il presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura».

Art. 4.

1. All'articolo 4-bis della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985, introdotto con la legge regionale n. 97 del 12 dicembre 1989 le parole da «il bilancio preventivo e quello consuntivo» alla fine dell'articolo sono soppresse.

Art. 5.

1. Nell'articolo 7 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 le parole «l'Accademia di S. Cecilia» sono sostituite da «il comitato artistico-organizzativo».

Art. 6.

Norma transitoria

1. Il comitato artistico-organizzativo costituito a termini dell'articolo 4 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 e dell'articolo 6 della legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989 conserva la sua validità sostituendosi il nuovo membro di diritto a quello previsto prima delle modifiche introdotte dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 24 giugno 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 giugno 1991.

91R0818

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1991, n. 25.

Concessioni di deroghe temporali per l'adeguamento degli scarichi pubblici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione può concedere deroghe temporali per l'adeguamento delle caratteristiche delle acque di scarico provenienti da impianti pubblici di fognatura e di depurazione ai limiti previsti dalle leggi regionali 15 settembre 1982, n. 41 e 19 maggio 1983, n. 34, ai comuni singoli o associati che ne facciano richiesta e che documentino le obiettive difficoltà che non hanno consentito la realizzazione o l'ultimazione degli impianti medesimi.

2. Le deroghe temporali, di cui al precedente comma, sono concesse dalla Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico consultivo regionale, seconda sezione, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Le richieste di cui al precedente articolo sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale e sono presentate all'assessorato ai lavori pubblici, corredate dalla documentazione prescritta dalla deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 1987, n. 362.

2. Le richieste e la documentazione, di cui al precedente comma devono pervenire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella richiesta devono essere indicati gli scarichi pubblici per i quali i comuni, singoli o associati intendono usufruire della deroga temporale, i corpi ricettori degli scarichi medesimi, nonché i motivi che non hanno consentito l'adeguamento degli scarichi alle disposizioni della normativa vigente.

3. Le richieste prive della documentazione e/o delle indicazioni, di cui ai precedenti commi, si intendono non presentate.

4. Le deroghe sono concesse con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, previa verifica della rispondenza della documentazione di cui ai precedenti commi.

5. Gli enti beneficiari della deroga, con propria relazione da inviare semestralmente, informano l'assessore regionale ai lavori pubblici in merito alle iniziative attuate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 8 luglio 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 22 giugno 1991.

91R0819

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1991, n. 26.

Sostituzione del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, concernente: «Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, è così sostituito:

«2. I contributi obbligatori dei consiglieri in carica di cui al primo comma, lettera a) dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, sono ridotti all'uno per cento della indennità mensile lorda stabilita per i consiglieri stessi in relazione alle funzioni di istituto espletate. Il fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato resta alimentato come indicato nelle restanti voci inserite nell'articolo stesso. La presente norma si applica a decorrere dal primo del mese successivo alla data di approvazione della legge stessa».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 8 luglio 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 1º luglio 1991.

91R0820

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1991, n. 27.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, concernente: «Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Con efficacia della decorrenza degli effetti della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, le parole «I benefici di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono riassorbiti», incluse nel comma 4 dell'articolo 42 della legge medesima, sono sostituite con le parole «Il beneficio di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, è riassorbito».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 8 luglio 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 luglio 1991

91R9821

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 28.

Promozione e sperimentazione per l'orientamento al lavoro dei centri di iniziativa locale per la occupazione - C.I.L.O.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. del 10 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. In conformità ai principi enunciati dagli articoli 34, 44 e 45 dello statuto regionale, e in armonia con l'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, al fine di contribuire in modo sistematico a rendere trasparente il mercato del lavoro, la Regione istituisce i C.I.L.O. (Centri di iniziativa locale per l'occupazione) e nel contempo punti di riferimento di natura conoscitiva per l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, contribuendo finanziariamente alla relativa organizzazione e gestione.

Art.

Costituzione dei C.I.L.O.

1. I C.I.L.O., di cui al precedente articolo, sono organismi locali, costituiti e gestiti di norma dai comuni nei quali hanno sede le sezioni circoscrizionali per l'impiego, previsti dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e dal decreto del Ministro del lavoro 16 marzo 1988.

2. I C.I.L.O. possono, altresì, essere costituiti da comuni diversi da quelli di cui al comma precedente, purché nei confini della competenza territoriale della sezione circoscrizionale per l'impiego:

a) qualora il comune sede della sezione circoscrizionale per l'impiego non intenda o non possa, per difficoltà obiettive, istituire un C.I.L.O.,

b) qualora una singola area diversa dalla sede della sezione circoscrizionale per l'impiego sia caratterizzata da comprovata specificità relazione al mercato del lavoro.

3. La deliberazione del comune costitutiva dei C.I.L.O. deve indicare la struttura e la organizzazione dei centri, la dotazione di personale da utilizzare in forma diretta e o convenzionata, le risorse finanziarie e tecnologiche, i servizi che si intendono avviare, nonché le modalità di funzionamento dei centri.

4. I centri operano nell'ambito di bacini omogenei di lavoro individuati assumendo come riferimento una o più sezioni circoscrizionali di collocamento di cui all'articolo 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ed ai relativi provvedimenti di attuazione.

5. Al fine di consentire il coinvolgimento dei diversi comuni che insistono sullo stesso bacino omogeneo di lavoro, i C.I.L.O. possono essere attivati in forma consortile dai comuni interessati, d'intesa con le amministrazioni provinciali che vi abbiano interesse.

Art. 3.

Funzioni dei C.I.L.O.

1. I C.I.L.O., nel rispetto delle direttive e dei criteri emanati dalla commissione regionale per l'impiego ed in collegamento con le commissioni circoscrizionali per l'impiego, nonché d'intesa con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e le strutture regionali competenti in materia di formazione professionale, perseguono l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione dei soggetti più deboli e svantaggiati del mercato del lavoro.

2. In particolare i C.I.L.O.:

a) rilevano le differenti caratteristiche e i bisogni delle persone in cerca di lavoro al fine di proporre indicazioni e suggerimenti ad esse specificatamente appropriati e di stabilire con esse un rapporto personalizzato;

b) informano sulle iniziative di orientamento scolastico e professionale poste in essere dai competenti servizi statali, regionali e da altri organismi;

c) promuovono l'accesso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale posti in essere dal sistema formativo regionale;

d) agevolano l'utilizzazione, specialmente da parte delle categorie socialmente svantaggiate, delle normative regionali emanate in loro favore nonché informano sulle normative statali aventi analoghe finalità;

e) forniscono, in collaborazione con i soggetti istituzionalmente interessati ed in particolare con gli organi preposti al collocamento, ogni utile informazione sulle mobilità nel settore del lavoro pubblico e privato;

f) raccolgono, ordinano e mettono a disposizione degli interessati la documentazione inerente le offerte di lavoro provenienti dal settore pubblico, fornendo l'opportuna assistenza per la stesura delle domande e tutte le indicazioni inerenti all'accesso a detto settore;

g) forniscono indicazioni sui provvedimenti tendenti a sostenere iniziative di nuova imprenditorialità;

h) formulano proposte ai competenti organi istituzionali per la adozione di provvedimenti tesi a promuovere l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale delle categorie più svantaggiate e a rimuovere eventuali cause di emarginazione;

i) informano i distretti scolastici sulle caratteristiche delle nuove professionalità richieste dal sistema delle imprese nei singoli territori.

Art. 4.

Organizzazione dei servizi

1. I servizi prestati dai C.I.L.O. hanno carattere gratuito e si rivelano alle persone in cerca di occupazione, con particolare riguardo alle categorie più svantaggiate del mercato del lavoro, nonché alle imprese che ne facciano richiesta.

2. L'organizzazione dei servizi è regolamentata dal comune a cui i centri fanno capo. La Regione, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti dal successivo articolo 8, si riserva la facoltà di verificare la coerenza degli schemi organizzativi adottati con le finalità della presente legge ed in particolare con gli indirizzi contenuti nella deliberazione programmatica di cui al successivo articolo 6.

3. Per lo svolgimento delle loro funzioni i C.I.L.O. possono avvalersi, oltre che del personale del comune ad essi assegnato, di altro personale messo a disposizione, attraverso apposite convenzioni, da altri enti pubblici, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali.

4. Le deliberazioni dei comuni costitutive dei C.I.L.O. possono altresì prevedere che parte dei servizi siano forniti attraverso apposite convenzioni fra il comune stesso ed enti e/o associazioni operanti senza finalità di lucro.

La Giunta regionale, d'intesa con le amministrazioni provinciali, è autorizzata ad organizzare iniziative congiunte, informative e formative per il personale addetto ai C.I.L.O., indipendentemente dalla sua provenienza e a predisporre materiale informativo e formativo diretto al suddetto personale e agli utenti dei servizi.

6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo 3 direttamente connesse con le attività esercitate dalle strutture regionali, i C.I.L.O. devono fare riferimento al Comitato previsto dall'articolo 7 della presente legge.

Art. 5.

Strutture regionali e provinciali interessate alle attività dei C.I.L.O.

1. Le strutture regionali e provinciali competenti nelle materie che interessano l'attività dei C.I.L.O. operano in modo integrato per favorire la regolarità e la qualificazione dei servizi da essi prestati.

2. In particolare:

a) l'Osservatorio del mercato del lavoro e il suo sistema decentrato, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 46, svolgono compiti di carattere analitico al fine di specificare gli interventi e di stabilire le priorità nell'attuazione degli stessi da parte dei C.I.L.O. e provvedono, altresì, a rilevare l'efficacia degli interventi realizzati;

b) le strutture regionali operanti nel settore della programmazione della formazione professionale indicano a quali attività formative possono essere indirizzate le persone in cerca di lavoro;

c) le strutture regionali e provinciali operanti nel settore dell'orientamento scolastico curano, d'intesa fra loro, la predisposizione di materiali informativi volti ad indicare le caratteristiche di determinati corsi scolastici e professionali e le loro implicazioni con il mercato del lavoro;

d) le strutture regionali e provinciali operanti nei settori della programmazione delle attività di sostegno per l'inserimento sociale, con speciale riferimento a gruppi particolarmente a rischio dal punto di vista occupazionale, forniscono le necessarie indicazioni sulla articolazione territoriale dei servizi dei C.I.L.O. e sulle modalità di collaborazione dei servizi stessi;

e) le strutture regionali operanti nei settori della incentivazione della domanda di lavoro e nei settori atti a favorire la formazione di cooperative indicano le opportunità offerte dall'applicazione della legislazione regionale, in modo che i C.I.L.O. possano attuare una adeguata informazione in merito.

3. La Regione, tramite la sua rappresentanza istituzionale nella Commissione regionale per l'impiego, di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, opera per l'attuazione di un raccordo tra le strutture regionali con quelle dello Stato e di altri soggetti rappresentati nella Commissione.

4. Le strutture regionali e provinciali di cui ai commi precedenti, vengono rappresentate nel Comitato istituito dal successivo articolo 7 nelle forme in esso indicate.

Art. 6.

Criteri, modalità ed indirizzi

1. Sulla base delle indicazioni della presente legge la Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali e la Consulta regionale dell'Osservatorio del mercato del lavoro, istituita con la legge regionale 18 aprile 1985, n. 46, emana una deliberazione programmatica, nella quale, su proposta del Comitato di cui al successivo articolo 7, vengono determinati, in relazione ad un biennio di attività:

a) i criteri di priorità relativi alle attività dei C.I.L.O., con particolare riferimento alle diverse caratteristiche delle persone in cerca di occupazione ed alla diversa gravità che assume per esse lo stato di disoccupato, nonché alle aree territoriali nelle quali la disoccupazione è più estesa e più grave;

b) le modalità e gli indirizzi per garantire che i C.I.L.O. svolgono un servizio uniforme nei diversi comuni, ferma restando l'autonomia operativa dei comuni stessi per la realizzazione delle attività.

2. I comuni, nella definizione dei progetti d'intervento e delle relative richieste di contributo di cui al successivo articolo 9, devono attenersi ai criteri di priorità nonché alle modalità ed agli indirizzi fissati dalla Giunta regionale con la deliberazione prevista dal comma precedente.

Art. 7.

Comitato di coordinamento dei C.I.L.O.

1. Al fine di assicurare il necessario collegamento fra le strutture regionali e provinciali di cui al precedente articolo 5 e tra queste e i comuni che hanno avviato i C.I.L.O., nonché per svolgere, in generale, funzioni di supporto tecnico alla Giunta regionale, alle amministrazioni provinciali e ai comuni per l'attuazione della presente legge, è istituito presso l'Assessorato ai problemi del lavoro della Regione un apposito Comitato di coordinamento dei C.I.L.O., presieduto dall'assessore o dal dirigente del settore «Osservatorio del mercato del lavoro», da lui delegato.

Il Comitato è costituito da:

a) un dirigente o funzionario per ciascuna delle strutture regionali e provinciali indicate nell'articolo 5 della presente legge, designato dall'assessore competente in materia;

b) un rappresentante di ciascun C.I.L.O. istituito ai sensi della presente legge o, in fase di prima applicazione, di ciascun comune che abbia avviato iniziative, anche sperimentali, per la realizzazione a livello locale di politiche per l'impiego, d'intesa con l'A.N.C.I. (Associazione nazionale dei comuni d'Italia);

c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Qualora particolari soggettive esigenze di carattere tecnico-scientifiche lo rendano necessario, il Comitato di cui al presente articolo, può avvalersi del Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio del mercato del lavoro previsto dall'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 46.

4. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario regionale del settore Osservatorio del mercato del lavoro designato dall'assessore regionale competente in materia.

5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

6. Ai componenti del Comitato estranei all'amministrazione regionale spettano i compensi e l'eventuale trattamento economico di missione previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il Comitato di cui al presente articolo adempie, in particolare, i seguenti compiti:

a) propone alla Giunta regionale eventuali priorità, in relazione alle condizioni del mercato del lavoro e alle complessive politiche del lavoro e per l'occupazione svolte a livello regionale, ai fini della emanazione della deliberazione programmatica di cui al precedente articolo 6;

b) esprime il proprio parere sulle domande di contributo presentate ai sensi della presente legge nonché sugli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca;

c) garantisce l'integrazione tra l'attività dei C.I.L.O. e quella delle strutture di cui al precedente articolo 5, le quali costituiscono il necessario riferimento per la specificazione degli interventi dei C.I.L.O. medesimi;

d) adotta eventuali modulistiche per la predisposizione da parte dei comuni delle relazioni di cui al successivo articolo 9 nonché per la rilevazione di ogni altro dato ritenuto utile ai fini della corretta applicazione della presente legge;

e) propone le iniziative formative per il personale addetto ai C.I.L.O. e cura la predisposizione del materiale informativo e formativo di cui al precedente articolo 4, quinto comma;

f) orienta l'attività dei C.I.L.O. e assicura il coordinamento tecnico e funzionale, nel rispetto dell'autonomia e specificità dei singoli centri operanti nel territorio regionale.

Art. 8.

Contributi regionali

1. Ai comuni che abbiano costituito i C.I.L.O., secondo le finalità di cui alla presente legge e secondo i modelli organizzativi in essa prefigurati e specificati nella deliberazione programmatica prevista dal precedente articolo 6, la Regione concede i seguenti contributi:

a) un contributo per il primo impianto del C.I.L.O., determinato nella misura fissa di L. 300.000.000 per il comune di Roma, di L. 50.000.000 per i comuni sede di sezioni circoscrizionali di L. 30.000.000 per gli altri comuni di cui all'articolo 2, secondo comma;

b) un contributo annuale, a partire dal secondo anno di attività il cui ammontare, che non può comunque superare la somma stabilita per ciascun tipo di centro dalla precedente lettera a), è determinato in relazione all'attività svolta nell'anno precedente e a quella che si intende svolgere nell'anno di riferimento. Per la determinazione di tale contributo si terrà conto dei seguenti parametri:

1) della struttura del centro e dei servizi predisposti;

2) dell'attività svolta nell'anno precedente, con particolare riferimento al numero degli utenti che si sono rivolti al centro, alle risorse impiegate, alla quantità e qualità dei servizi resi;

3) delle caratteristiche dell'attività programmatica per l'anno in corso, della sua conformità con le funzioni di cui all'articolo 3 della presente legge e con i criteri di priorità indicati nella deliberazione della Giunta regionale prevista dal precedente articolo 6.

2. La regione Lazio concorre altresì alla realizzazione dei C.I.L.O. con la messa a disposizione di servizi e materiali prodotti dalle strutture regionali e provinciali interessate, a condizione che i C.I.L.O. stessi si attengano ai criteri indicati nella deliberazione programmatica di cui al precedente articolo 6.

Art. 9.

Modalità di presentazione delle domande di contributi

1. Per ottenere i contributi regionali di cui al precedente articolo 8 i comuni debbono presentare all'assessorato regionale ai problemi del lavoro apposita domanda con allegata la seguente documentazione:

a) per il contributo di primo impianto di cui al precedente articolo 8, primo comma, lettera a):

1) la deliberazione comunale costitutiva del C.I.L.O.;

2) la relazione che illustri la struttura del Centro nonché l'eventuale ricorso a convenzioni esterne, il contingente di personale addetto, le risorse finanziarie e tecnologiche che si intendono impiegare e quelle disponibili, il tipo di attività che si intende svolgere e ogni ulteriore elemento utile a conoscere il centro;

3) il regolamento che disciplina il funzionamento e le modalità di erogazione dei servizi;

b) per i contributi annuali di cui al precedente articolo 8, primo comma, lettera b):

1) la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con la specificazione dei servizi erogati, dei soggetti che ne hanno usufruito, delle risorse impiegate;

2) la relazione sul programma di attività che si intende realizzare nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle risorse necessarie.

2. La domanda, corredata della relativa documentazione, deve essere presentata all'assessorato regionale ai problemi del lavoro di norma, prima dell'inizio dell'attività del centro e comunque entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in funzione del centro stesso, per ciò che attiene il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma, ed entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono le attività da realizzare, per ciò che attiene il contributo di cui alla lettera b) del precedente comma.

Art. 10.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi di cui al precedente articolo 8, sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato istituito dall'articolo 7 della presente legge.

2. Ai fini della concessione del contributo di cui al precedente articolo 8, primo comma, lettera a), l'assessorato regionale ai problemi del lavoro, in sede istruttoria, accerta la corrispondenza delle strutture e dei servizi del centro alle indicazioni della presente legge e della deliberazione programmatica prevista dal precedente articolo 6.

3. Il contributo annuale di cui al precedente articolo 8, primo comma, lettera b), è concesso, previo accertamento della regolarità della documentazione richiesta da parte dell'assessorato regionale ai problemi del lavoro, in favore di quei comuni che abbiano ottenuto il contributo di primo impianto e, alla data di scadenza della presentazione delle domande, abbiano iniziato l'attività da almeno sei mesi.

4. La concessione dei contributi è subordinata all'esistenza delle disponibilità necessarie nei bilanci dei relativi esercizi finanziari. In caso di richieste eccedenti le disponibilità, la Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 7, accoglie prioritariamente le richieste presentate dai comuni nei quali sia più rilevante lo squilibrio del mercato del lavoro.

5. La materiale erogazione dei contributi avviene secondo le seguenti modalità:

a) per il contributo di primo impianto, di cui al secondo comma del presente articolo, si provvede dopo la verifica del concreto avvio operativo del centro;

b) per il contributo annuale, di cui al terzo comma del presente articolo, si provvede: per il cinquanta per cento dell'importo concesso alla data di esecuzione della deliberazione di concessione del contributo e per il saldo entro l'ultimo trimestre dell'anno cui il contributo stesso si riferisce e previa verifica della funzionalità ed efficienza dei servizi del centro.

6. È in facoltà della Giunta regionale richiedere in ogni momento ulteriore documentazione e notizie riguardanti la struttura e l'attività del centro e svolgere verifiche a mezzo dei propri servizi.

7. La concessione dei contributi è revocata e conseguentemente viene recuperata la somma eventualmente già erogata, qualora i C.I.L.O. cessino anticipatamente la loro attività. L'erogazione dei contributi è sospesa qualora, per qualsiasi motivo, i centri interrompano o non svolgano la loro attività come previsto.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge sono ammesse ai contributi di cui al precedente articolo 8, primo comma, lettera a), le domande dei comuni che hanno provveduto a costituire, in via sperimentale, entro il 30 giugno 1989, centri di iniziativa locale per l'occupazione purché le strutture ed i servizi dei centri stessi siano conformi a quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 12.

Disposizione finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di L. 399.000.000. Al relativo onere si farà fronte mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera f) del medesimo bilancio.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1991 sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. n. 07015: «Contributo per il primo impianto di cui all'articolo 8, primo comma, lettera a)»; con lo stanziamento di L. 399.000.000;

cap. n. 07016: «Contributi annuali di cui all'articolo 8, primo comma, lettera b)», per memoria di L. 1.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 22 luglio 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 5 luglio 1991.

91R0822

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 29.**Modificazioni alle dotazioni organiche della III, IV e V qualifica funzionale del ruolo del personale degli uffici regionali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le dotazioni organiche, stabilite dall'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31, della III, IV e V qualifica funzionale sono così modificate:

III qualifica funzionale - operatore: da n. 300 a n. 225;

IV qualifica funzionale - esecutore: da n. 750 a n. 810;

V qualifica funzionale - collaboratore professionale da n. 50 a n. 65.

2. I sessanta posti aumentati nella IV qualifica funzionale ed i quindici posti aumentati nella V qualifica funzionale ai sensi del precedente comma, sono destinati rispettivamente al profilo professionale di autista meccanico e di autista meccanico specializzato dell'area dei servizi ausiliari come previsto dall'allegato A della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 22 luglio 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 luglio 1991.

91R0823

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1991, n. 30.**Disposizioni ed interventi regionali in materia di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con la legislazione statale vigente, concorre alla diffusione e promozione di una cultura di solidarietà e cooperazione, che riconosce nella pace e nel progresso sociale ed economico un diritto fondamentale degli uomini e di tutti i popoli.

2. Gli interventi della Regione devono rientrare nelle attività di cooperazione previste nelle lettere a), c), d), e), f), h) del terzo comma dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e devono tendere ad avere come soggetto attivo la popolazione beneficiaria, nel rispetto delle diversità etniche e culturali, privilegiando i processi socio-economici di sviluppo endogeno e con particolare riferimento al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, nonché a garantire la protezione, il recupero e la valorizzazione dell'ambiente.

Art. 2.**Modalità d'intervento**

1. Per le finalità di cui al precedente articolo la Regione, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 2, commi quattro e cinque, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, partecipa ad interventi nazionali ovvero propone ai competenti organi dello Stato iniziative proprie, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle popolazioni interessate.

2. La Regione provvede, altresì, a favorire analoghe iniziative di enti locali, enti dipendenti dalla Regione, organizzazioni non governative, gruppi di volontariato, di solidarietà e di cooperazione internazionale presenti con almeno una sede nel territorio regionale, assicurando anche una adeguata assistenza tecnica ed amministrativa.

Art. 3.**Attività di cooperazione**

1. Le iniziative di cui al precedente articolo 2 concernono, in particolare, le seguenti attività:

a) valorizzazione, mediante specifici interventi, delle risorse umane e materiali locali, con particolare riguardo allo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

b) organizzazione di convegni di informazione e studio sul tema della pace, dello sviluppo e del sottosviluppo, delle interdipendenze regionali e continentali e delle esperienze di volontariato, di cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale con partecipazione di studiosi ed esperti a livello nazionale ed internazionale;

c) promozione di programmi di educazione alla pace ed allo sviluppo da realizzare in primo luogo nell'ambito scolastico;

d) formazione professionale dei giovani dei Paesi in via di sviluppo, favorendone la partecipazione a corsi di formazione e di specializzazione regionali per il reinserimento nei luoghi d'origine nonché formazione professionale per quanti intendano recarsi ad operare nei Paesi in via di sviluppo a titolo di volontariato o in base ai progetti di cui alla presente legge;

e) raccolta della documentazione relativa alle istituzioni ed associazioni che si occupano della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, mediante la istituzione di una banca dati nell'ambito dell'ufficio di cui all'articolo 7 della presente legge, assicurando nei rapporti con i competenti organi statali una costante, reciproca informazione tecnica ed amministrativa sul complesso delle iniziative allo sviluppo;

f) raccolta di documentazione ed informazione a carattere didattico per le scuole, avvalendosi del centro regionale di produzione cinematografica e di una apposita mediateca regionale da istituirsi presso lo stesso centro;

g) informazione a livello regionale delle proposte e dei risultati degli interventi di solidarietà e cooperazione avanzate e realizzate dagli enti pubblici e privati, operanti nel territorio regionale, previsti dall'articolo 2 della presente legge;

h) assistenza e consulenza tecnica ai soggetti pubblici e privati che realizzano attività di cooperazione, impegnando le proprie strutture e quelle degli enti, delle aziende e delle società regionali.

Art. 4.**Osservatorio sulle attività decentrate di cooperazione allo sviluppo**

1. Per lo svolgimento di funzioni sia di banca dati che di supporto operativo comune la Regione aderisce alla costituzione di un «Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo», come struttura associativa tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i cui compiti, modalità di funzionamento ed oneri saranno definiti da un apposito statuto.

Art. 5.

Gemellaggio e solidarietà

1. La Regione, nell'ambito della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e della legge 30 dicembre 1986, n. 943, nonché della legislazione regionale vigente:

a) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali, iniziative di gemellaggio e solidarietà internazionale con i Paesi in via di sviluppo;

b) partecipa, su richiesta della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, alle iniziative tese a fronteggiare particolari casi di calamità naturali, situazioni di denutrizione e di carenza igienico-sanitaria, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature e personale specializzato, sia volontario che messo a disposizione degli enti territoriali della Regione.

Art. 6.

Coordinamento e sostegno delle attività a livello regionale

1. La Regione, in attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, propone alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri piani di intervento organici e conformi alle finalità di cui al precedente articolo 1, nei quali sono inserite le iniziative di cooperazione allo sviluppo proprie e quelle degli enti pubblici e privati, indicati all'articolo 2 della presente legge, che ne facciano espressa richiesta.

A tal fine i suddetti enti, presentano alla struttura di cui al successivo articolo 10, entro il mese di luglio di ogni anno, proposte di attività concernenti le attività previste dal precedente articolo 3.

3. La Regione sostiene le iniziative proposte ai sensi del precedente secondo comma attraverso l'erogazione di anticipazioni sui finanziamenti statali previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, previa autorizzazione rilasciata dagli organismi di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge stessa e stipula della relativa convenzione.

Art. 7.

Programmazione ed attuazione degli interventi

1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte di cui al precedente articolo 6, ed in conformità agli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, provvede, entro il mese di settembre di ogni anno, sentito il comitato di cui al successivo articolo 8, alla formulazione di programmi, per periodi non inferiori all'anno, delle attività da realizzare ai sensi della presente legge.

2. I programmi devono contenere la determinazione degli obiettivi, delle metodologie e delle priorità settoriali e plurisettoriali, dell'ambito geografico degli interventi e devono indicare le iniziative e gli enti proponenti nonché la misura delle anticipazioni a carico della Regione a norma del precedente articolo 6, terzo comma, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio di cui al successivo articolo 10.

3. I programmi sono accompagnati da una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati parziali e finali delle iniziative già assunte in base ai precedenti programmi.

4. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal Consiglio regionale entro il mese di novembre di ogni anno e trasmessi alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, è autorizzata ad apportare ai programmi le modificazioni richieste dal competente organo di Stato in sede di affidamento dell'attuazione del programma stesso.

6. La realizzazione dei suddetti programmi avviene a cura della Regione e degli enti proponenti, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle apposite convenzioni stipulate ai sensi del citato quinto comma dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

7. Ai fini della realizzazione dei programmi la Regione può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di istituti universitari, enti ed istituti di ricerca.

8. La erogazione delle anticipazioni previste nel precedente secondo comma è effettuata dalla Giunta regionale dopo l'affidamento dell'attuazione del programma da parte del competente organo statale, secondo quanto disposto dall'articolo 6, terzo comma, della presente legge.

Art. 8.

Comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo

1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo. Esso collabora alla elaborazione dei programmi, svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'attuazione delle attività e dà parere sugli schemi di convenzione di cui al precedente articolo 7.

Il comitato è costituito:

a) dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato con funzione di presidente;

b) dal dirigente del settore segreteria della presidenza;

da un consulente giuridico, in servizio presso il settore legislativo della Giunta regionale, designato dalla Giunta stessa;

d) da un funzionario regionale con esperienza di almeno un anno nel campo della cooperazione internazionale in un Paese in via di sviluppo, designato dalla Giunta regionale;

e) da quattro funzionari direttivi designati, rispettivamente, dall'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio (I.R.S.P.E.L.), dall'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.), dall'Istituto per il diritto allo studio universitario (I.Di.Su.) di Roma «La Sapienza» e dalla Finanziaria laziale di sviluppo (Fi.La.S. S.p.a.);

f) da tre esperti designati, rispettivamente, dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.), dall'Unione province italiane (U.P.I.) e dall'Unione nazionale comuni ed enti montani (U.N.C.E.M.);

g) da quattro docenti o ricercatori designati dalle Università statali degli studi aventi sede nel Lazio;

h) sei componenti designati dalla Giunta regionale, dei quali tre scelti tra i nominativi proposti dai coordinamenti delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operanti nel territorio regionale e tre scelti tra i nominativi indicati dagli istituti sindacali di cooperazione operanti a livello regionale.

3. Il comitato è integrato di volta in volta con i dirigenti dei settori competenti nelle materie oggetto di esame da parte del comitato stesso.

4. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal dirigente della struttura di cui al successivo articolo 9.

5. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica due anni ed alla scadenza può riconfermato in tutto o in parte.

Art. 9.

Struttura regionale competente

1. La Giunta regionale si avvale, per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, dell'ufficio «affari istituzionali» istituito presso il settore «segreteria della presidenza».

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 7 della presente legge vengono istituiti:

a) nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1991 il capitolo «per memoria» n. 26159 denominato: «Anticipazioni per conto dello Stato delle spese per l'attuazione di iniziative di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49»;

b) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1991 il capitolo «per memoria» n. 01365 denominato: «Assegnazioni dello Stato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dei fondi occorrenti per l'attuazione di iniziative di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo».

2. Ai capitoli di cui al comma precedente si applicano le norme previste dalla legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, articolo 21, quinto comma, lettera a).

3. Per la realizzazione dei suddetti programmi attinenti agli anni successivi al 1991 si provvede alla istituzione dei corrispondenti capitoli nello stato di previsione della spesa e nello stato di previsione dell'entrata dei relativi bilanci regionali.

4. Gli oneri per l'adesione della Regione all'Osservatorio di cui al precedente articolo 4 nonché per le convenzioni di cui al precedente articolo 7, settimo comma, previsti per l'anno 1991 in lire 200 milioni, gravano sul capitolo n. 26158, che viene istituito nel bilancio regionale di previsione relativo a tale anno con la seguente denominazione: «Spese concernenti Osservatorio sulle attività decentrate di cooperazione allo sviluppo nonché le convenzioni con istituti universitari, enti ed istituti di ricerca».

5. La copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente quarto comma è assicurata, per l'anno 1991, mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 26107 del relativo bilancio regionale di previsione.

6. Per gli anni successivi al 1991, l'ammontare dello stanziamento per la copertura degli oneri di cui al medesimo quarto comma, viene determinato con la relativa legge di approvazione del bilancio regionale di previsione dei rispettivi anni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 26 luglio 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 17 luglio 1991.

91R0824

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1991, n. 31.

Riorganizzazione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1985, n. 36 e 11 gennaio 1985, n. 6. Abrogazione delle leggi regionali 6 marzo 1979, n. 17; 23 luglio 1981, n. 18; 24 marzo 1984, n. 15; 22 maggio 1985, n. 80; 4 agosto 1987, n. 47 e 16 dicembre 1988, n. 88.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 23 del 20 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, promuove e coordina lo sviluppo della conoscenza dei beni culturali ed ambientali nell'ambito regionale, anche in collegamento con i competenti organi dello Stato.

2. In particolare la Regione favorisce:

a) una corretta gestione del territorio da parte degli enti locali ai fini della conoscenza, della conservazione, della valorizzazione e della salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale;

b) le attività educative dirette ad una sensibilizzazione e ad una cosciente partecipazione dei cittadini all'azione di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;

c) il censimento e la catalogazione ed il restauro dei beni culturali ed ambientali, nel rispetto delle competenze statali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;

d) l'acquisizione e la produzione di materiale documentario su beni culturali ed ambientali, assicurandone la fruibilità da parte della collettività secondo opportune indicazioni fissate dalla Giunta regionale.

Art. 2.

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo la Regione si avvale del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali, previsto dalla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, che si configura quale struttura aperta alla consultazione del pubblico.

2. A tal fine la tabella «B» allegata alla citata legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, è così sostituita per la parte concernente il 40° Settore:

«40° Settore: Centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali.

Provvede a:

a) raccogliere, elaborare, pubblicare la documentazione relativa ai beni culturali ed ambientali anche in funzione della programmazione socio-economica regionale e della pianificazione territoriale;

b) censire, catalogare, documentare e svolgere attività finalizzata alla conservazione dei beni culturali e ambientali anche mediante l'attuazione di appositi piani, nel rispetto delle competenze statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;

c) promuovere ed attuare iniziative finalizzate alla produzione e pubblicazione di nuovo materiale documentario ed alla realizzazione di strumenti conoscitivi, informativi e didattici di qualsiasi tipo;

d) curare la raccolta e l'organizzazione dei dati e provvedere alla ricerca di ogni possibile fonte anche attraverso la creazione di appositi indici, inventari e cataloghi;

e) promuovere ed attuare forme di collaborazione con enti pubblici e privati nonché incentivare e coordinare le iniziative e le attività degli enti locali nelle materie di competenza del centro stesso;

f) promuovere e realizzare, d'intesa con le competenti strutture regionali, corsi professionali e iniziative per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori nel settore di competenza del centro stesso.

UFFICI

1) Documentazione in materia di beni ambientali e cartografia storica

2) Documentazione in materia archeologica, storico-artistica ed architettonica.

3) Documentazione in materia demo-etno-antropologica.

4) Documentazione in materia delle scienze della terra.

5) Informazione.

6) Amministrazione e contabilità.

7) Servizi tecnici.

3. Con deliberazione del Consiglio regionale, da adottarsi su proposta della Giunta regionale, ai sensi degli articoli 3 e 20 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, si provvede alla indicazione analitica delle competenze degli uffici del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali, alla individuazione delle relative sezioni ed alla determinazione della dotazione organica ripartita per qualifiche funzionali e profili professionali.

Art. 3.

1. È istituito presso il centro, di cui al precedente articolo 2, il comitato tecnico scientifico per la documentazione dei beni culturali ed ambientali.

2. Il comitato è organo consultivo della Giunta regionale in materia di documentazione dei beni culturali ed ambientali e costituisce, altresì, strumento di coordinamento tra l'attività del centro e quella degli istituti, degli organi e degli uffici rappresentati nel comitato medesimo.

3. La composizione e le modalità relative al funzionamento del comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le iniziative ed i programmi predisposti dal centro sono approvati dai competenti organi regionali, previo parere del comitato tecnico-scientifico.

Art. 4.

1. Al fine di sopperire sia a reali ed emergenti carenze di personale in possesso di diploma di laurea di carattere tecnico, necessario per la funzionalità degli uffici regionali sia alle specifiche esigenze del centro, sono istituiti nella settima qualifica funzionale «Istruttore direttivo», in attesa della individuazione dei profili professionali ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 e della determinazione dei relativi contingenti nell'ambito delle dotazioni organiche fissate dall'articolo 24 della stessa legge, i seguenti profili professionali con i contingenti provvisori a fianco di ciascuno indicati:

- a) esperto in storia ed archivistica n. 7;
- b) esperto in storia dell'arte n. 8;
- c) archeologo n. 19;
- d) antropologo n. 11;
- e) architetto n. 47;
- f) zoologo n. 5;
- g) geologo n. 7;
- h) botanico n. 10;
- i) geografo-cartografo n. 3.

2. La dotazione organica della VII qualifica funzionale è aumentata di ottanta unità.

Art. 5.

1. Alla copertura dei posti dei contingenti provvisori dei profili istituiti dal precedente articolo 4, ad esclusione di quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stato bandito apposito concorso pubblico, si provvede attraverso una selezione riservata al personale vincitore del concorso pubblico per l'assegnazione di borse di studio, bandito con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 1981, n. 6810 in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge con contratto a tempo determinato, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla VII qualifica funzionale e nella disciplina relativa al profilo professionale oggetto della selezione.

2. La selezione consiste:

a) prova pratica concernente la discussione orale di un'elaborato scritto presentato dal candidato, riguardante l'attività di ricerca all'interno di una struttura regionale;

b) prova orale vertente su elementi di diritto amministrativo e regionale.

3. La prova si intende superata se il candidato ottiene nelle due prove una media di 7/10 (o di 21/30) e non consegue in nessuna delle due un punteggio inferiore a 6/10 (o 18/30).

4. La commissione selezionatrice, nominata dalla Giunta regionale per ciascuno dei profili di cui al precedente articolo 4, è composta da quattro esperti, scelti fra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore alla VIII, di cui uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed è presieduta da un dirigente regionale di II qualifica dirigenziale. Qualora le organizzazioni sindacali, non provvedano alla designazione entro quindici giorni dalla richiesta, la designazione viene effettuata dall'assessore al personale.

5. Le domande per la partecipazione alla prova selettiva devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'inquadramento decorre dalla data del provvedimento di nomina dei vincitori.

Art. 6.

1. I concorsi per il conferimento di borse di studio, già banditi dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, sono revocati.

Art. 7.

1. I contratti a tempo determinato di cui al primo comma dell'articolo 5 sono prorogati fino all'inquadramento nei ruoli regionali dei vincitori e, comunque per una durata non superiore a dodici mesi.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte per l'anno 1991 con la disponibilità finanziaria recata dal capitolo istituito nel bilancio regionale di previsione n. 16701: «Spese (acquisizione di attrezzature, prodotti, servizi, prestazioni, ed altro) per il funzionamento e l'attuazione dei compiti del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio».

2. Agli oneri relativi al personale, previsti per l'anno 1991 in L. 2.800.000.000, si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 27205.

Art. 9.

1. Sono abrogate le leggi regionali 6 marzo 1979, n. 17; 23 luglio 1981, n. 18; 24 marzo 1984, n. 15; 22 maggio 1985, n. 80; 4 agosto 1987, n. 47 e 16 dicembre 1988, n. 88. Con successivo provvedimento si provvederà alla modifica ed integrazione della deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1979, n. 642 (Piano per il censimento e la catalogazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio).

Art. 10.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 26 luglio 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 luglio 1991.
91R0825

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1991, n. 32.

Istituzione della strada dei santuari francescani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 23 del 20 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione in conformità con i propri obiettivi di sviluppo economico, culturale e turistico, al fine di valorizzare la «Valle Santa» reatina e di rendere maggiormente fruibile il patrimonio artistico-monumentale e quello culturale, delle tradizioni popolari e religiose istituisce la «strada dei santuari francescani» interessante i comuni di Rieti, Greccio e Poggio Bustone secondo la cartografia allegata in scala 1:100.000.

Art. 2.

1. La «strada dei santuari francescani» sarà indicata da apposita segnaletica recante la dicitura della strada e da un simbolo grafico che identifichi la strada stessa, ispirato alle caratteristiche storiche, religiose e culturali del percorso.

2. Appositi cartelli segnaletici, con la raffigurazione dell'intero percorso e l'indicazione delle caratteristiche peculiari dello stesso, saranno collocati sulla viabilità principale di accesso al percorso ed in prossimità di svincoli autostradali interessati.

Art. 3.

1. La provincia di Rieti, in accordo con i comuni interessati e con l'ente provinciale del turismo di Rieti, redigerà un piano pluriennale di interventi per le attrezzature, valorizzazione e promozione del percorso e dei luoghi attraversati, per la realizzazione di attività culturali e turistiche ad esso collegate, secondo le direttive di cui al successivo articolo 4.

2. Tale piano sarà sottoposto all'esame dell'assessorato al turismo che d'intesa con l'assessorato alla cultura della Regione provvederà all'attribuzione dei relativi finanziamenti.

3. La provincia di Rieti curerà l'attuazione degli interventi finanziari tramite i comuni interessati e l'ente provinciale per il turismo di Rieti.

Art. 4.

1. Il piano pluriennale di interventi di cui al precedente articolo 3 dovrà contenere le previsioni degli interventi relativi a:

a) la sistemazione eventuale di tratti del percorso al fine di agevolare la fruizione;

b) il recupero ambientale e paesaggistico delle aree strettamente collegate al percorso stesso;

c) la creazione di aree di sosta per la fruizione del passaggio, per attività turistiche e ricreative;

d) il recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento di edifici di interesse storico-architettonico per attività sociali e culturali direttamente connesse all'utilizzazione e gestione della «strada dei santuari francescani»;

e) la promozione, la realizzazione, di attività culturali, ricreative, scientifiche, didattiche connesse alla «strada dei santuari francescani» ed alle sue peculiari caratteristiche;

f) la valorizzazione dei santuari interessati dal percorso, attraverso interventi specifici volti ad aumentare la conoscenza;

g) la realizzazione di segnaletica turistica e di guide nelle principali lingue straniere oltre che in lingua italiana, e di materiale illustrativo e divulgativo volto a fornire informazioni utili e notizie sul percorso, sui monumenti, i centri abitati, e l'ambiente attraversato dal percorso stesso.

2. Il piano dovrà essere coordinato dalla provincia di Rieti, che provvederà a redigerlo sulla base delle proposte e richieste avanzate dai comuni interessati e dall'ente provinciale per il turismo di Rieti, dovrà essere trasmesso alla Regione entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La provincia di Rieti, di concerto con gli enti interessati, provvederà annualmente ad inviare alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma annuale di attuazione per l'annualità successiva.

4. La Regione, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale approva il piano pluriennale ed i programmi annuali, prevedendone il finanziamento nei propri bilanci di previsione.

Art. 5.

1. Al fine di contribuire alle finalità della presente legge, in accordo con le caratteristiche storiche, culturali, religiose ed ambientali dei singoli santuari interessati, sono individuati i seguenti interventi prioritari:

a) strutture per l'accoglienza, promozione turistica e attività culturali, presso il santuario del presepe nel comune di Greccio;

b) realizzazione e/o recupero di strutture per l'accoglienza dei turisti in riferimento alla ospitalità, al soggiorno, ai servizi igienico-sanitari ed ai servizi logistici;

c) realizzazione di un monumento dedicato alla pace ed alla libertà con sistemazione dell'area annessa nel comune di Poggio Bustone;

d) parco didattico ed educativo su «S. Francesco e la natura» presso il Santuario della Foresta in comune di Rieti.

Art. 6.

1. Per le realizzazioni della «strada dei santuari francescani» è previsto un contributo di L. 200 milioni per l'esercizio finanziario 1991.

2. Detto contributo sarà iscritto in termini di competenza sul capitolo n. 16867 che verrà istituito nel bilancio di previsione della regione Lazio, denominato: «Contributi per la realizzazione della strada dei santuari francescani».

3. La provincia di Rieti, in accordo con i comuni interessati, utilizzerà il contributo per la realizzazione del simbolo grafico caratteristico della strada, per la tabellazione della stessa e per iniziative e materiale promozionale.

4. Per gli interventi di cui al precedente articolo 5 è previsto per l'anno 1991 un contributo di L. 1.300 milioni che sarà utilizzato secondo la seguente ripartizione:

contributo al comune di Greccio per la realizzazione di strutture per l'accoglienza, promozione turistica e attività culturale presso il santuario del presepe, L. 350.000.000;

contributo all'ente provinciale per il turismo di Rieti per la realizzazione e/o il recupero di strutture per l'accoglienza dei turisti in riferimento alla ospitalità, al soggiorno, ai servizi igienico-sanitari ed ai servizi logistici, L. 350.000.000;

contributo al comune di Poggio Bustone per la realizzazione di un monumento dedicato alla pace ed alla libertà dei popoli con sistemazione dell'annessa area, L. 350.000.000;

contributo al comune di Rieti per la realizzazione di un parco didattico ed educativo «S. Francesco e la natura» nelle adiacenze del Santuario della Foresta, L. 250.000.000.

5. Detto contributo sarà iscritto in termini di competenza sul capitolo n. 16868 che verrà istituito nel bilancio di previsione della Regione per il 1991 denominato: «Contributo per interventi prioritari per l'istituzione della strada dei santuari francescani».

6. Alla copertura degli oneri sopraindicati si provvede mediante utilizzo della posta iscritta al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera f), di lire 1.500 milioni, del bilancio 1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 29 luglio 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 17 luglio 1991.

(Omissis).

91R0826

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1991, n. 33.

Istituzione di un fondo speciale per il sostegno ad iniziative innovative, alla nascita ed alla crescita di nuove imprenditorialità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 23 del 20 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 45 dello statuto, promuove e sostiene i processi di innovazione delle piccole e medie imprese, singole o associate, comprese le imprese artigiane e le cooperative, nonché la nascita e la crescita di nuove imprenditorialità, in particolare giovanili, sempre nelle materie di competenza regionale, con l'obiettivo di creare nuova occupazione.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma, la Regione si avvale della Finanziaria laziale di sviluppo S.p.a. (Fi.La.S.) con la quale stipula apposita convenzione nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

Modalità d'intervento

1. I benefici di cui alla presente legge debbono riguardare, per i soggetti di cui al precedente articolo 1:

a) l'innovazione tecnologica, gestionale e di mercato, delle imprese ammesse ai contributi previsti dalla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23, o i cui programmi siano sostenuti dalle agenzie per la ricerca e l'innovazione cui la Fi.La.S. - S.p.a. partecipa assieme ad altri soggetti istituzionali ed economici pubblici e privati;

b) le nuove iniziative imprenditoriali promosse o sostenute dalla Regione, direttamente o tramite centri ed organismi cui la Fi.La.S. - S.p.a. partecipa assieme ad altri soggetti istituzionali ed economici pubblici e privati;

c) le iniziative imprenditoriali ammesse ai contributi in conto capitale previsti dalle leggi regionali 26 agosto 1988, n. 54 e 22 febbraio 1985, n. 19 e n. 20;

d) le iniziative delle piccole e medie imprese in sviluppo, costituite da non oltre cinque anni;

e) le iniziative imprenditoriali dirette alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente, al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche alternative;

f) le iniziative d'impresa finalizzate all'adeguamento agli «standard» europei e a collaborazioni produttive e di mercato con altre imprese operanti nell'ambito della Comunità economica europea (CEE).

Art. 3.

Fondo speciale

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge è determinato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, un fondo speciale pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

2. Le modalità di gestione del suddetto fondo sono contenute nella convenzione, di cui all'articolo 1 della presente legge, stipulata con la Fi.La.S. - S.p.a. ed approvata con deliberazione del Consiglio regionale.

3. La Fi.La.S. - S.p.a. utilizza il fondo, di cui al precedente primo comma, secondo le disposizioni contenute nel proprio statuto.

4. Oltre alle disponibilità del fondo, la Fi.La.S. - S.p.a. deve impiegare risorse finanziarie proprie ovvero acquisite sul mercato dei capitali per una quota non inferiore al 30 per cento del fondo stesso, garantendo uguali condizioni di finanziamento ai singoli beneficiari.

5. Il finanziamento complessivo di ciascuna iniziativa non può risultare superiore al 70 per cento dell'importo ritenuto ammissibile ed è cumulabile con altre provvidenze disposte da leggi nazionali o regionali sino alla concorrenza del predetto limite del 70 per cento.

Art. 4.

Procedure

1. Le richieste per accedere ai benefici previsti all'articolo 2 della presente legge debbono essere presentate alla Fi.La.S. - S.p.a., che provvede a corredarle di apposita relazione istruttoria, contenente anche la valutazione economico-finanziaria delle imprese richiedenti, e a sottoporle al parere del comitato di cui al successivo articolo 5.

2. Il comitato, di cui al precedente comma, esprime il richiesto parere entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione tenendo conto, in particolare, della valutazione effettuata dalla Fi.La.S. - S.p.a. sulla situazione economico-finanziaria delle imprese richiedenti.

3. La Fi.La.S. - S.p.a. delibera la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, tenendo conto del parere espresso dal comitato, indicando la quota del finanziamento posta a carico del fondo speciale di cui al precedente articolo 3, e dandone comunicazione all'assessorato regionale problemi del lavoro.

4. Il programma annuale di attività della Fi.La.S. - S.p.a. di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, dovrà contenere anche indicazioni riguardo all'utilizzo del fondo in conformità agli orientamenti della programmazione regionale.

5. Con la convenzione, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono determinati i tempi e le modalità con le quali la Giunta regionale provvede all'erogazione in favore della Fi.La.S. - S.p.a. dei finanziamenti a valere sul fondo speciale previsto dal precedente art. 3.

Art. 5.

Comitato tecnico

1. È istituito presso la Fi.La.S. - S.p.a. un comitato tecnico di valutazione composto da:

- a) un rappresentante della Fi.La.S. - S.p.a. che lo presiede;
- b) un rappresentante dell'assessorato industria commercio e artigianato della regione Lazio;
- c) un rappresentante dell'assessorato problemi del lavoro della regione Lazio.

2. I rappresentanti della regione Lazio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dei competenti assessori.

3. Il comitato può avvalersi di esperti esterni in relazione all'oggetto delle iniziative proposte.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1991 la spesa di lire 1.000 milioni.

2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1991 è istituito il capitolo n. 02125 denominato: «Trasferimento alla Fi.La.S. - S.p.a. delle somme occorrenti per il sostegno di processi di innovazione e sviluppo imprenditoriale» con lo stanziamento di competenza di lire 1.000 milioni.

3. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 29802 elenco n. 4, lettera f) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 2 agosto 1991

GIGLI

Promulgata ai sensi dell'art. 32 dello statuto della regione Lazio, in relazione all'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica italiana.

91R0827

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1991, n. 34.

Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 24 del 30 agosto 1991)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Lazio promuove e sostiene iniziative da attuare nell'ambito regionale dirette a valorizzare e diffondere, in particolare tra i giovani e nelle scuole, il patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza, che costituisce valore fondamentale dell'ordinamento costituzionale della Repubblica e dello Stato regionale al quale la popolazione laziale ha dato un significativo contributo. A tal fine la regione Lazio erogherà contributi, per una somma totale, per l'anno 1991, non superiore a lire 150 milioni.

2. La regione Lazio riconosce il ruolo fondamentale che svolgono, a livello regionale, le associazioni della resistenza e dell'antifascismo e contribuisce, altresì, alle spese generali del loro funzionamento mediante un contributo totale annuo di lire 150 milioni.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale alla cultura, provvede annualmente, con proprio decreto, alla destinazione delle somme, di cui al precedente secondo comma, alle diverse associazioni.

Art.

1. Tra le attività volte al perseguimento delle finalità della presente legge rivestono carattere prioritario:

1) la pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiale e testimonianze su tutti gli aspetti della storia regionale contemporanea, dell'antifascismo e della resistenza e la promozione di corsi principalmente rivolti ai giovani;

2) le iniziative volte a diffondere la conoscenza storica dell'antifascismo e della resistenza e il tributo di sangue e di sofferenza pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e razziali.

Art.

1. Gli aventi diritto ai contributi della presente legge sono, in via prioritaria, le associazioni o federazioni partigiane con struttura nazionale e riconosciute enti morali operanti nel Lazio.

2. Possono essere, inoltre, concessi contributi anche ad altre associazioni ed enti riconosciuti, operanti nel Lazio impegnati ad attuare le iniziative di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

1. Gli enti e le associazioni di cui al precedente articolo 3 trasmettono alla Regione, assessorato regionale alla cultura, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui programmi di attività dell'anno successivo.

2. Qualora, in base ai programmi di attività presentate, emergono esigenze immediate di finanziamento per iniziative di rilevante impegno, potranno essere corrisposti acconti non superiori al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Per il primo anno di applicazione della presente legge, il contributo sarà erogato, agli enti e alle associazioni di cui al precedente articolo 3, in un'unica soluzione sulla base dell'attività svolta nel corso dell'anno.

4. I contributi previsti dalla presente legge sono deliberati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente e sono erogati sulla base della documentazione di spesa.

Art. 5.

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, dall'anno 1991, la spesa di lire 150 milioni annui.

2. Le somme occorrenti, per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del precedente primo comma, sono iscritte per l'anno 1991 a carico del capitolo n. 16102, che, con la presente legge, si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio con la denominazione: «Contributi agli enti ed associazioni, operanti nel Lazio, che valorizzano e diffondono il patrimonio culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza» e con la dotazione di competenza di lire 150 milioni.

3. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede, per l'anno 1991, mediante riduzione di lire 150 milioni del capitolo n. 29841, lettera d), elenco n. 4, del bilancio 1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

R 6 agosto 1991

GIGLI

Il *Decreto del Commissario del Governo* è stato apposto il 30 luglio 1991

91R0828

LEGGI REGIONALE 9 agosto 1991, n. 35.

Interventi di salvaguardia, incremento e diffusione del patrimonio degli istituti culturali regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 24 del 30 agosto 1991)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce nella cultura uno strumento fondamentale di libertà e di progresso civile e pertanto, in armonia con i principi di cui all'articolo 45, secondo comma, ultimo periodo, del proprio statuto ed in attuazione dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, interviene per salvaguardare, incrementare e diffondere il patrimonio degli istituti culturali di interesse regionale, in funzione del ruolo che essi svolgono per la valorizzazione dei beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, archeologici, monumentali, esistenti nel Lazio e per lo sviluppo culturale della comunità regionale.

Art. 2.

Beneficiari degli interventi

1. Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge gli istituti culturali, e loro articolazioni territoriali previste dalla legge, aventi la personalità giuridica pubblica o privata ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile, ed il cui patrimonio è costituito da beni culturali rientranti nelle tipologie elencate nel precedente articolo. Gli stessi devono operare con una propria sede nell'ambito del territorio regionale svolgendo un'attività qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni in questione, al fine di consentirne un'ampia e corretta fruizione da parte della collettività.

Art. 3.

Natura degli interventi

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 consistono nella concessione di:

a) contributi finanziari per il sostegno al funzionamento dell'istituto e per il conseguimento delle sue specifiche finalità con particolare riferimento alle iniziative di promozione culturale ed educativa attinenti precipuamente alla comunità regionale;

b) spese per iniziative culturali e programmi, promossi e sostenuti dalla Regione, e da realizzarsi con la collaborazione scientifica ed organizzativa di uno o più istituti, anche mediante le necessarie forme di coordinamento (di competenza della conferenza); la quota destinata a tali spese non può superare il 20 per cento dello stanziamento annuale previsto in bilancio per la presente legge;

c) contributi finanziari per lavori di recupero, mediante restauro conservativo, di ristrutturazione o di consolidamento di immobili di proprietà dell'istituto destinati a servizi culturali accessibili al pubblico, nonché contributi finanziari per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, su immobili di proprietà di enti pubblici concessi in uso agli istituti per il conseguimento delle proprie finalità, limitatamente agli interventi di competenza degli stessi istituti in virtù degli atti di concessione;

d) contributi finanziari per l'acquisizione di beni e attrezzature finalizzati ad assicurare un'ampia fruibilità pubblica del patrimonio culturale dell'istituto, anche mediante l'utilizzazione delle moderne tecnologie.

Art. 4.

Albo degli istituti

1. Il Consiglio regionale provvede, dietro richiesta degli istituti interessati e su proposta della Giunta regionale, alla costituzione dell'albo degli istituti culturali di «interesse regionale» ammessi ai benefici previsti dalla presente legge sulla base dei seguenti requisiti:

- 1) costituzione da almeno cinque anni;
- 2) rilievo scientifico del patrimonio dell'istituto e sua considerazione di bene culturale la cui perdita rappresenterebbe un danno pubblico;
- 3) fruibilità pubblica del patrimonio e dei servizi culturali dell'istituto per almeno venti ore settimanali;
- 4) disponibilità di strutture, attrezzature ed organizzazioni adeguate allo svolgimento della propria attività;
- 5) assenza di scopo di lucro;
- 6) svolgimento di attività di rilevante valore scientifico sulla base di una programmazione pluriennale.

2. L'albo di cui alla presente legge ha validità triennale ed il Consiglio regionale provvede, alla scadenza del triennio, all'aggiornamento dell'albo stesso. Il primo triennio scade alla fine del terzo anno, escluso quello di prima applicazione della legge.

Gli istituti che intendono accedere all'albo devono presentare apposita domanda entro il 30 giugno dell'anno che precede il triennio di validità dell'albo, allegando la seguente documentazione:

- a) statuto, atto costitutivo, elenco delle cariche sociali;
- b) situazione patrimoniale dalla quale sia possibile desumere, tra l'altro, gli elementi di valutazione dei requisiti di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo;
- c) dettagliata relazione sulle modalità di gestione e conservazione dei beni e loro uso, sull'accesso del pubblico e relativi orari;
- d) *curriculum* dell'attività svolta, con particolare riferimento a quanto indicato al punto 6 del presente articolo.

Art. 5.

Domande di contributo

1. Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge i legali rappresentanti dell'istituto inoltrano apposita domanda alla Regione Lazio, assessorato alla cultura, entro il 30 giugno di ogni anno, corredata da:

a) aggiornamento della situazione patrimoniale e organizzativa dell'istituto;

b) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella programmata per l'anno cui si riferisce la richiesta di contributo, con allegati bilancio consuntivo e bilancio preventivo;

c) documentazione tecnica ed amministrativa richiesta dall'assessorato alla cultura della Regione per gli interventi di cui all'articolo 3, lettere c) e d);

d) dichiarazione contenente dettagliate informazioni circa i livelli di fruizione dei servizi culturali resi dall'istituto e aperti al pubblico (entità e caratteristiche delle raccolte, orari e modalità di fruizione, numero degli utenti nell'anno precedente, attività esterne);

e) dichiarazione attestante che per lo stesso titolo non sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altri enti ed organismi pubblici;

f) relazione illustrativa e rendicontazione amministrativa sulla utilizzazione dei finanziamenti ottenuti nell'anno precedente ai sensi del precedente articolo 3.

Art. 6.

Concessione dei contributi

1. A partire dall'anno successivo a quello di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale approva piani triennali in cui determina le linee di indirizzo programmatico, le iniziative culturali di interesse regionale da realizzare nel triennio, gli stanziamenti annuali compatibilmente con le disponibilità di bilancio. A tal fine il Consiglio regionale si avvale dei contributi scientifici e propositivi da acquisire nell'ambito di una conferenza regionale degli istituti culturali di cui al precedente articolo 2, da tenersi almeno ogni tre anni e comunque prima della elaborazione dei piani triennali. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva i piani annuali.

Art. 7.

Criteri per la definizione dei contributi

1. Il Consiglio regionale, nella definizione dei criteri da inserire nei piani triennali tiene conto delle seguenti indicazioni:

1) per i contributi di cui al precedente articolo 3, lettera a), saranno considerate la quantità e la rilevanza delle attività promosse e dei servizi culturali offerti al pubblico in via ordinaria dall'istituto;

2) per i contributi di cui al precedente articolo 3, lettere c) e d) l'entità dei contributi stessi non può superare l'80 per cento della spesa prevista ritenuta accoglibile e non coperta da altri eventuali interventi contributivi.

Art. 8.

Erogazione dei contributi

1. I contributi concessi dalla Regione vengono erogati con le seguenti modalità:

articolo 3, lettera a):

100 per cento a seguito della esecutività della deliberazione che impegna i fondi;

articolo 3, lettera c):

10 per cento a completamento della documentazione;
80 per cento dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori;

10 per cento dietro invio della dichiarazione di ultimazione dei lavori;

articolo 3, lettere b) e d):

70 per cento a seguito della esecutività della deliberazione che impegna i fondi;
30 per cento dietro presentazione della necessaria documentazione.

2. Tutti i contributi sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati diversamente. Il contributo può essere revocato quando non sia rispettata la destinazione di cui al paragrafo precedente ovvero nel caso in cui gli istituti interessati non forniscano il rendiconto e/o la documentazione richiesta.

Art. 9.

Incompatibilità

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri percepiti allo stesso titolo ai sensi di altre leggi regionali.

Art. 10.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate la legge regionale 10 aprile 1978, n. 15 e la legge regionale 18 agosto 1986, n. 25.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Per l'anno 1991 il termine per la presentazione delle domande di cui agli articoli 4 a 5 della presente legge, è sostituito da quello di giorni trenta decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Il Consiglio regionale provvede alla costituzione del primo albo degli istituti culturali di «interesse regionale», di cui all'articolo 4, primo comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella predisposizione del primo piano annuale, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 4, si prescinde dall'inserimento dei beneficiari nell'apposito albo degli istituti culturali, che avrà validità a decorrere dal 1° gennaio 1992, così come si prescinde dalla elaborazione del relativo piano triennale, di cui al precedente articolo 6, che avrà validità a decorrere dalla medesima data. L'inserimento di un istituto nel primo piano annuale non costituisce titolo per l'istituto stesso ai fini dell'inclusione nell'albo previsto al precedente articolo 4. In sede di prima applicazione della norma, le fondazioni che sono già state presenti nei piani annuali predisposti in base alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 25, possono, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 4, beneficiare della presente legge limitatamente al periodo di validità del primo albo degli istituti culturali. Successivamente saranno pienamente soggette al disposto del citato articolo 4.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 1.530 milioni.

2. Il predetto importo viene iscritto in termini di competenza e cassa ai seguenti capitoli di spesa che vengono istituiti nel bilancio regionale 1991 con le seguenti denominazioni e con gli stanziamenti a fianco indicati:

capitolo n. 16857 «Contributi per interventi regionali a sostegno del funzionamento e dell'attività degli istituti culturali e loro iniziative collegate», lire 1.000 milioni;

capitolo n. 16858 «Contributi per lavori di recupero e ristrutturazione di immobili sede di istituti culturali e per l'acquisizione di beni e attrezzature», lire 530 milioni.

3. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti attribuiti per il 1991 ai capitoli n. 16101 e n. 16856, che vengono soppressi e utilizzo della posta iscritta al capitolo n. 29851, elenco n. 4, lettera a). Gli impegni assunti e non pagati a carico dei soppressi capitoli n. 16101 e n. 16856 sono trasferiti al capitolo n. 16857.

4. Per gli anni successivi, alla quantificazione e copertura della spesa, si provvederà con le leggi di bilancio dei rispettivi anni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 9 agosto 1991

GIGLI

Il visto del Commissario di Governo è stato apposto il 6 agosto 1991.

91R0829

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1991, n. 36.

Contributi a favore del comune di Carpineto Romano per iniziative in occasione del centenario dell'enciclica «Rerum novarum» del 1891 e attività culturali e di studio sulla figura di Papa Leone XIII.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 24 del 30 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, in occasione del centenario della promulgazione dell'enciclica «Rerum novarum» del 1891 e considerata l'importanza della figura di Papa Leone XIII, nativo di Carpineto Romano, interviene a favore delle iniziative del suddetto comune per sviluppare la ricerca e la divulgazione storiografica sull'opera del Pontefice.

2. La Regione interviene altresì a favore della costituzione nel comune di Carpineto Romano di un Centro di studi leoniani e delle sue attività.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui al precedente articolo, la Giunta regionale eroga contributi annuali al comune di Carpineto Romano con proprio atto amministrativo, sentita la competente commissione consiliare permanente.

2. Il comune provvede a fornire, ogni anno, alla Giunta regionale, assessorato regionale alla cultura, ampie e documentate relazioni sulla programmazione delle attività ed il loro svolgimento.

Art. 3.

1. Per l'attuazione di quanto disposto dalla presente legge è autorizzata per il 1991 la spesa di lire 1.500 milioni.

2. A tal fine, viene istituito il seguente nuovo capitolo di bilancio denominato:

capitolo n. 16872 «Costituzione ed opere di primo impianto del "Centro di studi leoniani di Carpineto Romano"» con uno stanziamento di lire 1.500 milioni.

3. Alla copertura dell'onere predetto si provvede mediante utilizzo, e conseguente soppressione, della posta prevista al capitolo n. 29832, elenco n. 4, lettera i), del bilancio 1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 9 agosto 1991

GIGLI

Il visto del Commissario di Governo è stato apposto il 6 agosto 1991.

91R0830

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1991, n. 37.**Istituzione del fondo straordinario per l'occupazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 24 del 30 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Istituzione del fondo*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai principi enunciati negli articoli 34, 44 e 45 dello statuto regionale, e nelle more dell'approvazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale secondo il disposto della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, tenuto conto dell'emergenza occupazionale determinatasi nella regione Lazio, è istituito un fondo straordinario per l'occupazione con la dotazione e le modalità indicate all'articolo 9 della presente legge.

Art. 2.*Finalità*

1. Il fondo di cui al precedente articolo ha come obiettivo il sostegno occupazionale e la riduzione degli squilibri territoriali esistenti nel mercato del lavoro, nell'ambito delle competenze regionali con particolare riferimento ad alcune categorie di lavoratori ed ambiti territoriali particolarmente depressi, e sarà utilizzato per il finanziamento di progetti per la creazione di nuovi posti di lavoro specificatamente rivolti all'inserimento di fasce più deboli e svantaggiate del mercato del lavoro, anche con il concorso di fondi comunitari, statali e regionali.

Art. 3.*Interventi*

1. Gli interventi del fondo si attuano attraverso il parziale finanziamento di progetti predisposti da enti locali, aziende produttive (che operino anche con funzioni formative in settori innovativi), cooperative ed enti privati senza fine di lucro, aventi sede ed operanti nel territorio della regione Lazio. Hanno priorità di accoglimento i progetti che prevedono interventi nei settori: dell'energia rinnovabile, del patrimonio artistico e culturale, della manutenzione urbana straordinaria. Hanno, inoltre, priorità nel finanziamento i progetti finalizzati ad interventi nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio regionale, che non godano dei benefici degli interventi previsti nelle aree del Mezzogiorno di cui alle leggi 28 febbraio 1986, n. 44, 1° marzo 1986, n. 64, nonché dei benefici di cui alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 54.

2. I benefici della presente legge non sono comunque cumulabili con analoghi benefici previsti da parte dello Stato, della Comunità economica europea e di altri enti pubblici.

3. Possono essere finanziati progetti di particolare rilevanza regionale approvati dalla commissione regionale per l'impiego o da altri settori dell'amministrazione regionale, che per l'incremento occupazionale necessitano di un ulteriore finanziamento non altrimenti disponibile.

Art. 4.*Progetti*

1. I progetti, della durata da un minimo di dodici ad un massimo di ventiquattro mesi, dovranno prevedere una consistente e qualificata occupazione, (che risponderà a criteri di formazione professionale dettati dalla normativa regionale), attraverso l'inserimento di soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) lavoratori disoccupati di età superiore ai 29 anni iscritti da almeno 12 mesi nella prima classe delle liste per il collocamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56;

b) lavoratori disoccupati iscritti nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti in eccedenza rispetto alle quote obbligatorie per legge;

c) donne alla ricerca della prima occupazione, iscritte da almeno 24 mesi nelle liste per il collocamento;

d) lavoratori stranieri disoccupati iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

2. La nuova occupazione prevista nei progetti deve essere di almeno 10 unità. Nel caso si tratti di progetti presentati da soggetti che allargano la loro attività preesistente l'incremento deve essere pari ad almeno il 10 per cento della manodopera già occupata, fermo restando il minimo, in valore assoluto, di almeno 10 unità.

Art. 5.*Contributi*

1. Il finanziamento del progetto consiste in:

a) contributi in conto capitale sugli investimenti necessari per la realizzazione del progetto nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Tale limite può, in base ad indicatori predisposti dall'Osservatorio del mercato del lavoro, per le aree particolarmente svantaggiate e per progetti particolarmente innovativi, essere portato all'80 per cento del costo previsto. Sono ritenute spese ammissibili quelle necessarie per l'acquisizione di impianti, macchinari, attrezzature, necessari allo svolgimento dell'attività prevista nel progetto;

b) contributi per la formazione e/o addestramento del personale e/o dei soggetti di cui al precedente articolo 4, primo comma, fino ad un massimo di L. 1.000.000 per ogni unità lavorativa interessata e comunque per un importo totale non superiore al 10 per cento del valore complessivo degli investimenti. I progetti di formazione dovranno essere redatti in conformità della disposizione del Fondo sociale europeo in merito alla formazione professionale.

Art. 6.*Presentazione ed istruttoria delle domande*

1. I soggetti interessati presentano domanda, corredata da progetto, all'assessorato regionale ai problemi del lavoro, settore Osservatorio del mercato del lavoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quanto si riferisce ai contributi relativi al 1991 ed entro il 30 giugno e ogni anno per quanto concerne gli esercizi dal 1992 e seguenti.

2. Nel progetto devono essere indicate le finalità, i tempi, le modalità, gli strumenti, le attività e la formazione che si intende svolgere, gli investimenti previsti, le quote previste di occupazione suddivise per profili professionali. Alla domanda deve essere altresì allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente o dell'azienda interessati che non siano stati concessi o non siano in corso di concessione analoghi benefici da parte della Regione, dello Stato, della Comunità economica europea e di altri enti pubblici.

3. La domanda viene sottoposta al parere del comitato tecnico-scientifico già operante presso l'Osservatorio del mercato del lavoro, che, integrato con altri tre esperti, nominati con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1985, n. 46, assume il compito di valutazione tecnica per l'ammissibilità.

4. Il presidente del comitato tecnico-scientifico può chiamare a partecipare senza diritto di voto ai lavori del comitato stesso rappresentanti delle amministrazioni provinciali, del comune di Roma, della FI.L.A.S. (Finanziaria laziale di sviluppo); dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del lavoro).

Art. 7.*Concessione dei contributi*

1. La Giunta regionale, tenuto conto del parere del comitato tecnico-scientifico di cui al precedente articolo 6, concede i contributi previsti dall'articolo 5 della presente legge entro novanta giorni dalla data della presentazione delle domande. La deliberazione della Giunta regionale stabilisce, altresì, l'entità massima dei contributi nonché i tempi e gli obiettivi occupazionali che dovranno essere prioritariamente realizzati.

2. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione di apposita garanzia fidejussoria a favore della Regione Lazio, pari all'ammontare della somma erogabile a titolo di anticipazione (prima rata).

3. Il provvedimento della Giunta regionale, qualora sia in difficoltà col parere espresso dal comitato tecnico-scientifico deve essere adeguatamente motivato.

4. L'erogazione dei contributi è effettuata, nei limiti di cui al precedente primo comma, in due rate: la prima dopo l'approvazione del progetto, nella misura del 50 per cento; la seconda all'accertamento finale degli obiettivi indicati nel progetto, ivi compresi quelli occupazionali, sulla base degli oneri effettivamente sostenuti per gli investimenti e l'attività formativa. Nel caso di progetti ricadenti in aree particolarmente svantaggiate o di progetti particolarmente innovativi, secondo indicatori predisposti dall'Osservatorio del mercato del lavoro, l'erogazione può essere disposta nella misura dell'80 per cento nella prima rata e del 20 per cento nella seconda rata.

Art. 8. Controlli

1. Per tutta la durata del progetto l'assessorato regionale ai problemi del lavoro può effettuare controlli sull'attuazione dello stesso, proponendo la revoca dei contributi già erogati nel caso di gravi inadempienze.

2. Gli enti e/o le imprese destinatari dei contributi sono tenuti ad utilizzare i beni con essi acquisiti secondo le finalità del progetto. Nella deliberazione di concessione può essere previsto per detti beni, in relazione alla loro natura, il divieto alla alienazione per periodi superiori a quelli della durata del progetto.

Art. 9. Disposizione finanziaria

1. Le spese per il funzionamento del comitato tecnico-scientifico per la valutazione dei progetti di cui al precedente articolo 6 gravano sul capitolo n. 07010 del bilancio regionale istituito dall'articolo 9 della legge 18 aprile 1985, n. 46.

2. Per gli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, vengono istituiti i seguenti capitoli:

capitolo n. 07030 «Contributi ai sensi dell'articolo 5, lettera a), per strutture di primo impianto e reimpianto, attrezzature di attivazione e sviluppo, investimenti per ampliamento dell'attività e ristrutturazione», lire 1.500 milioni;

capitolo n. 07018 «Contributi per la formazione e o addestramento articolo 5, lettera b)», per memoria.

3. Alla copertura dell'onere di lire 1.500 milioni di cui al predetto capitolo n. 07030 si provvede mediante riduzione di pari importo della posta iscritta al capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera f), allegato al bilancio 1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 9 agosto 1991

GIGLI

Il visto del Commissario di Governo è stato apposto il 6 agosto 1991.

91R0831

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1991, n. 38.

Interventi regionali per le isole pontine.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 24 del 30 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze dichiara le isole pontine risorsa naturale di notevole valore da valorizzare e tutelare.

2. La Regione consapevole che le isole pontine si trovano in una difficile situazione ambientale ed economico-sociale interviene con un piano organico e straordinario di salvaguardia delle risorse e di sviluppo.

Art. 2.

1. La Giunta regionale provvede ad elaborare un piano di interventi organici per lo sviluppo civile, culturale, socio-economico, turistico, delle isole pontine capace di coordinare gli interventi statali, regionali, della provincia di Latina e dei comuni di Ponza e di Ventotene.

2. Il piano, previo parere dei comuni e della provincia interessati e della commissione consiliare permanente programmazione del Consiglio regionale, viene approvato con deliberazione della Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Il piano, che ha durata triennale, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente alla programmazione, sentiti i comuni di Ponza e Ventotene, ed è finalizzato in particolare:

a) alla predisposizione di interventi di sostegno, con la concessione di contributi in conto capitale e la promozione di servizi reali per il potenziamento e la qualificazione del turismo, della pesca, della cantieristica minore e di servizio, dell'artigianato e del commercio;

b) alla realizzazione ed al potenziamento degli impianti e delle attrezzature portuali, all'adeguamento dei porti sulla base di uno specifico piano regolatore dei porti delle isole predisposto dai comuni previo affidamento di incarico entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per redigere il progetto che verrà approvato dalla Giunta regionale;

c) al potenziamento dei servizi di collegamento di persone e merci da e per la terraferma;

d) alla promozione di interventi di consolidamento degli abitati e di recupero del patrimonio edilizio pubblico ed abitativo anche previa acquisizione di immobili del demanio statale per destinarli a finalità pubbliche, in particolare l'ex ergastolo di S. Stefano e il Forte Torre a Ventotene e il Bagno vecchio e l'Orologio Nuovo a Ponza;

e) alla realizzazione di progetti di salvaguardia, valorizzazione e recupero dell'ambiente e dei beni culturali, nonché di sistemazione idrogeologica e di ripristino florofaunistico in relazione alle specificità naturali e storiche dei singoli territori;

f) alla definizione, nell'ambito del piano regionale, di programmi flessibili di potenziamento dei servizi sanitari alle esigenze della popolazione effettiva nei diversi periodi dell'anno;

g) alla realizzazione di un eliporto nell'isola di Ponza per interventi di pronto intervento sanitario e civile o una convenzione per un pronto intervento 24 ore su 24 dal continente.

Art. 4.

1. La Regione promuove e realizza, d'intesa con i comuni, progetti per soddisfare il fabbisogno idrico delle isole compresa la realizzazione dei desalinizzatori.

Art. 5.

1. Le amministrazioni comunali di Ponza e Ventotene sono autorizzate a predisporre programmi straordinari per l'adeguamento dei servizi comunali, in particolare nel periodo estivo.

2. I programmi debbono avere come obiettivo:

a) la garanzia dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in coerenza con il relativo piano regionale;

b) la realizzazione di impianti necessari a soddisfare il fabbisogno idrico e ad incentivare la dotazione, negli edifici privati, di cisterne di sostegno e di strumenti di depurazione dell'acqua potabile;

c) il ripristino ed il rinnovo della rete stradale esistente, la sistemazione di aree di parcheggio, nei limiti consentiti di affluenza dei veicoli dal continente, la sistemazione dei giardini e delle aiuole e la tinteggiatura degli edifici pubblici;

d) l'adeguamento dei servizi di polizia locale alle esigenze della stagione turistica.

Art. 6.

1. La Regione promuove d'intesa con l'E.N.E.L. l'adeguamento ed il potenziamento delle centrali elettriche nel rispetto dell'ambiente incentivando prioritariamente la sperimentazione di nuove tecnologie allo scopo di utilizzare fonti di energia, calore e acqua potabile, nonché l'incentivazione al riguardo di impianti privati.

Art. 7.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è prevista per l'anno 1991 la spesa di lire 2.000 milioni in termini di competenza da iscriverne nel capitolo di bilancio n. 25611 cui è data la seguente denominazione: «Interventi finanziari per un piano di progetti organici di sviluppo delle isole pontine».

2. Alla suddetta spesa di lire 2.000 milioni si fa fronte riducendo di eguale importo la posta iscritta al capitolo n. 29842 «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo alle spese in conto capitale del 4° programma» elenco n. 4 del bilancio 1991, iscritto alla posta contabile appositamente istituita con lettera c).

3. Alla individuazione e determinazione delle quote di spesa a carico degli esercizi successivi al 1991 si provvederà con leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale approva i piani annuali di intervento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 9 agosto 1991

GIGLI

Il visto del Commissario di Governo è stato apposto il 7 agosto 1991.

91R0832

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1991, n. 39.

Modifica alla legge regionale 9 febbraio 1987, n. 13.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1987, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. La Regione è autorizzata a concedere ai comuni, sedi di istituti penitenziari, alle cooperative che abbiano almeno il 40 per cento di soci detenuti od ex detenuti occupati, alle associazioni che abbiano come scopo preminente la risocializzazione dei detenuti, o consorzi composti esclusivamente da cooperative aventi le caratteristiche sopra descritte, per l'anno 1991 e seguenti, contributi per attività e progetti finalizzati alla risocializzazione dei detenuti».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1987, n. 13, dopo il primo comma è inserito il seguente comma 1-bis: «1-bis. Le cooperative, i consorzi e le associazioni di cui al precedente articolo possono far pervenire le domande di cui al precedente comma corredate dalla seguente documentazione:

a) copia dello statuto e del libro dei soci;

b) certificato di iscrizione all'albo per le cooperative;

c) certificato rilasciato dal Tribunale sezione società commerciali attestante il libero esercizio delle attività cooperative;

d) copia del bilancio;

e) attestazione, per i soci detenuti, od ex detenuti degli organi giudiziari».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1987, n. 13, è inserito il seguente articolo 2-bis:

«Art. 2-bis.

1. Il controllo sullo svolgimento dei progetti e delle attività finalizzate, di cui al precedente articolo 1, viene esercitato dall'assessorato agli enti locali e servizi sociali al quale i comuni, le associazioni, le cooperative ed i consorzi dovranno inviare i relativi rendiconti finanziari.

2. L'invio dei rendiconti è condizione indispensabile per la concessione di ulteriori finanziamenti».

Art. 4.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per l'anno 1991 in lire 1.000 milioni, graverà sul capitolo n. 14600 del bilancio di previsione, istituito per l'applicazione della legge 9 febbraio 1987, n. 13, che prevede una spesa di pari importo e la cui denominazione viene modificata come segue: «Contributi ai comuni sedi di istituti di prevenzione e pena, alle cooperative o loro consorzi, che abbiano almeno il 40 per cento dei soci detenuti o ex detenuti e alle associazioni che abbiano come scopo preminente la risocializzazione dei detenuti, per attività e progetti finalizzati a favorire la partecipazione della comunità esterna alla risocializzazione dei detenuti».

2. La quantificazione e la copertura della spesa per gli anni successivi sarà determinata con le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 29 agosto 1991

GIGLI

Promulgata ai sensi dell'art. 32 dello statuto della regione Lazio, in relazione all'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica italiana.

91R0833

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1991, n. 40.

Composizione delle commissioni per l'accesso all'impiego regionale e snellimento delle procedure concorsuali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HIA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nomina e composizione delle commissioni per l'accesso all'impiego regionale

1. Le commissioni dei concorsi e delle selezioni per l'accesso all'impiego regionale sono nominate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al personale, sentita la competente commissione consiliare permanente e sono così composte:

a) per i concorsi alle qualifiche funzionali dirigenziali: da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, oppure da un dirigente generale della pubblica amministrazione, con funzioni di presidente, e da quattro esperti nelle materie su cui vertono le prove di esame, dei quali due scelti tra i dirigenti regionali della seconda qualifica funzionale e due scelti tra i docenti universitari o esercenti attività libero-professionale; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla ottava;

b) per i concorsi alla ottava e alla settima qualifica funzionale: da un dirigente regionale della seconda qualifica funzionale, con funzioni di presidente, e da quattro esperti nelle materie su cui vertono le prove di esame, scelti tra i dirigenti regionali ovvero docenti universitari o esercenti attività libero-professionale; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla settima;

c) per i concorsi alla sesta e alla quinta qualifica funzionale: da un dirigente regionale, con funzione di presidente, e da quattro esperti nelle materie su cui vertono le prove di esame, scelti tra dipendenti regionali, di qualifica funzionale non inferiore alla ottava; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta;

d) per le selezioni da effettuarsi tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, previste per l'ammissione alle qualifiche funzionali dalla quarta alla prima: da un dirigente regionale, con funzioni di presidente, e da quattro dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore alla ottava; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

2. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi o le selezioni indicata nel precedente primo comma.

3. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data del bando di concorso.

4. Se il numero dei concorrenti ammessi è superiore a mille e in caso di urgenza, possono essere costituite, fermo restando il presidente, più sottocommissioni. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a trecento.

Art. 2.

Semplificazione delle procedure concorsuali

1. Ove possibile, le prove concorsuali possono essere effettuate con procedure semplificate ed automatizzate.

2. Qualora la valutazione delle prove sia effettuata con criteri obiettivi, è ammesso il ricorso ad enti o società specializzate, che devono, comunque, operare nel rispetto delle direttive delle commissioni di cui al primo comma del precedente articolo 1.

Art. 3.

Termine dei lavori concorsuali

1. Le commissioni di cui al precedente articolo 1 per qualsiasi concorso e selezione per l'accesso all'impiego regionale debbono espletare tutte le prove concorsuali e concludere i lavori entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del relativo bando qualora i candidati siano inferiori a 300, entro otto mesi qualora siano da 300 a 1000 ed entro un anno qualora siano superiori a mille.

Art. 4.

Compensi ai componenti delle commissioni e sottocommissioni

1. Ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di cui al precedente articolo 1, spettano i compensi fissati dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Norme transitorie per i concorsi in corso di svolgimento

1. Le commissioni di concorso o di selezione, nominate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovate secondo la composizione prevista dal precedente articolo 1.

2. Le operazioni concorsuali o selettive già espletate alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere ripetute, ad eccezione di quelle che non hanno comportato valutazione dei candidati. In quest'ultimo caso la commissione deve peraltro fare proprie le decisioni già assunte dalla precedente commissione.

3. Sono abrogati l'articolo 25 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 e l'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 6 luglio 1987, n. 39.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. La spesa per la corresponsione dei compensi previsti dalla presente legge farà carico al capitolo n. 26106 del bilancio 1991 ed al corrispondente capitolo dei bilanci degli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 29 agosto 1991

GIGLI

Promulgata ai sensi dell'art. 32 dello statuto della regione Lazio, in relazione all'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica italiana.

91R0834

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1991, n. 41.

Ristrutturazione dei servizi e determinazione dell'organico delle qualifiche dirigenziali degli istituti autonomi per le case popolari del Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge individua l'assetto organizzativo degli istituti autonomi per le case popolari del Lazio.

2. Le strutture organizzative di ciascun istituto si articolano in settori ed uffici, in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.

3. I settori nei quali si articolano i singoli istituti sono individuati nella tabella «A» allegata alla presente legge.

4. I consigli di amministrazione provvedono nel limite massimo previsto dalla tabella di cui al precedente terzo comma all'articolazione dei settori ed uffici ed alla individuazione analitica delle competenze di questi ultimi tenendo conto sia dell'organizzazione delle attività amministrative, tecniche e gestionali, sia del decentramento territoriale delle attività medesime.

5. Per garantire l'integrazione funzionale fra le diverse strutture e per attuare specifiche finalità, ciascun istituto può prevedere la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari aventi, di norma, carattere di temporaneità.

6. Per quanto riguarda l'istituto autonomo per le case popolari di Roma, l'assetto organizzativo è transitorio in attesa della attuazione dell'area metropolitana prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed, in particolare, della ridefinizione delle funzioni e delle competenze.

Art. 2.

1. Qualora le esigenze funzionali dell'organizzazione del lavoro lo richiedano, gli istituti autonomi case popolari possono istituire, nell'ambito delle strutture organizzative di cui al precedente articolo, unità organiche operative, denominate sezioni, la cui responsabilità è affidata a personale inquadrato nella VIII qualifica funzionale.

2. Il numero di dette sezioni è determinato sulla base di criteri di funzionalità e tempestività della organizzazione del lavoro.

Art. 3.

1. La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali degli istituti è stabilita dalla allegata tabella «B».

2. La dotazione organica delle restanti qualifiche funzionali è determinata con legge regionale su proposta dei rispettivi consigli di amministrazione, tenuto conto:

a) dell'entità del patrimonio dell'istituto stesso, nonché di quello dei comuni e dei terzi gestito nelle diverse forme di locazione e riscatto;

b) dell'entità degli interventi di manutenzione e di quelli per la realizzazione di nuovi complessi abitativi;

c) dell'entità di eventuali programmi speciali pluriennali convenzionati con gli enti locali.

3. Le proposte dei consigli di amministrazione devono essere formulate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza la Giunta regionale nomina un commissario con l'incarico di formulare la proposta fissandogli un termine per l'adempimento.

4. In sede di prima applicazione della legge regionale di cui al precedente secondo comma i posti che, dopo l'applicazione del successivo quinto comma, risulteranno vacanti alla data di entrata in vigore della predetta legge verranno coperti secondo quanto disposto dai successivi sesto, settimo ed ottavo comma.

5. Il personale in servizio presso gli istituti da almeno otto anni, con rapporto trasformatosi a tempo indeterminato a seguito di decisioni giurisdizionali, è inquadrato in ruolo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I posti vacanti nella quarta qualifica vengono coperti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31, così come modificato dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 11, attraverso una selezione alla quale è ammesso il personale dell'istituto autonomo per le case popolari interessato inquadrato nelle qualifiche terza e seconda. L'inquadramento decorre dal 1° luglio 1991.

7. I posti vacanti nelle qualifiche dalla quinta alla ottava vengono coperti attraverso concorsi speciali da effettuare ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6. Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale che, oltre ad essere in possesso dei requisiti richiesti, non abbia conseguito alcun passaggio di livello o qualifica dalla data a partire dalla quale al personale degli istituti si applicano le norme del personale del comparto enti locali.

8. I posti vacanti nella prima qualifica dirigenziale sono coperti, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1990, n. 33, dal personale di ottava qualifica che per almeno 3 anni a partire dal 1° gennaio 1985 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia diretto una struttura, formalmente istituita e corrispondente a quella di ufficio dell'organizzazione della Regione Lazio e per la quale era prevista la preposizione di un funzionario di qualifica apicale.

9. Nella ipotesi in cui la legge di cui al precedente secondo comma non venga approvata nel termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli istituti sono autorizzati a procedere, alla copertura dei posti vacanti nelle venticinque piante inquadrato ai sensi della normativa vigente alla data di approvazione della presente legge.

Art. 4.

1. La copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale viene effettuata attraverso concorso interno per titoli e/o prova selettiva, riservato al personale del singolo istituto inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale, in sede di prima applicazione della legge.

2. La scelta del sistema di selezione ed i criteri di valutazione sono determinati dai singoli istituti, tenendo comunque conto, in particolare, della anzianità di qualifica e di servizio e delle anzianità di svolgimento di incarichi di coordinamento, secondo la precedente disciplina contrattuale.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il perseguimento di finalità generali in coerenza con i programmi o gli indirizzi espressi dai consigli di amministrazione ed al fine di attuare il raccordo tra gli organi di amministrazione e le strutture operative, è istituita presso gli istituti di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo una funzione di coordinamento.

2. L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito a dirigenti di II qualifica funzionale dal consiglio di amministrazione. L'incarico non può avere durata superiore a cinque anni ed è revocabile e rinnovabile. Per la revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione.

3. Oltre i compiti di cui al primo comma, il coordinatore:

a) risponde dell'attività e del comportamento del personale;

b) interviene alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo, del quale deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni;

c) svolge le funzioni del segretario del consiglio d'amministrazione;

d) sovrintende a che, nel rispetto delle competenze dei dirigenti, vengano attuate le deliberazioni del consiglio d'amministrazione e del presidente;

e) controfirma, insieme ai dirigenti competenti per materia, i contratti dell'amministrazione, ed ogni altro atto dell'ente.

4. Il coordinatore è responsabile ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24.

5. In sede di prima applicazione della presente legge l'incarico è attribuito dal consiglio di amministrazione per la durata di due anni al dirigente che dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987 a quella della data di entrata in vigore della presente legge ha svolto, a seguito di atto formale, incarico di coordinatore generale, a condizione che venga inquadrato nella II qualifica funzionale dirigenziale.

TABELLE ALLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE 29 AGOSTO 1991, N. 41, CONCERNENTE «RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI E DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI DEL LAZIO».

TABELLA «A»

Istituti	Settori	Uffici
Civitavecchia	Tecnico amministrativo	3
Frosinone	Settore tecnico Settore amministrativo	4
Latina	Settore tecnico Settore amministrativo	4
Rieti	Settore tecnico Settore amministrativo	4
Roma	Amministrazione, organizzazio- ne e personale Questioni generali ed istituzio- nali Operativo Progettazione e costruzione e recuperi	19
Viterbo	Settore tecnico Settore amministrativo	4

TABELLA «B»

Istituti	Dirigenti II qualifica	Dirigenti I qualifica
Civitavecchia	1	3
Frosinone	2 + 1 posizione di studio	4
Latina	2 + 1 posizione di studio	4
Rieti	2	4
Roma	4	19 + 14 posizione di studio
Viterbo	2	4

Art. 6.

1. Qualora, dopo aver attuato l'inquadramento nella seconda qualifica funzionale dirigenziale, ai sensi del precedente articolo 4, il personale assegnato in sede di prima applicazione alla prima qualifica funzionale dirigenziale risulti in numero superiore rispetto ai posti in organico fissati ai sensi del precedente articolo 3, il personale eccedente mantiene l'inquadramento nella predetta prima qualifica funzionale dirigenziale, in posizione sovranumeraria. I dirigenti da collocare in soprannumero sono individuati sulla base della graduatoria di cui al precedente articolo 4.

Art. 7.

1. La spesa relativa all'attuazione della presente legge fa carico ai bilanci degli enti interessati che, trattandosi di esecuzione di norma contenuta in precedenti accordi contrattuali, hanno opportunamente incrementato i competenti capitoli del bilancio 1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 29 agosto 1991

GIGLI

Promulgata ai sensi dell'art. 32 dello statuto della regione Lazio, in relazione all'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica italiana.

91R0835

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1991, n. 42.

Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli istituti autonomi case popolari del Lazio costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 25 del 10 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la cessione in proprietà ai legittimi assegnatari degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi case popolari realizzati senza il contributo o il concorso dello Stato.

2. La cessione in proprietà degli alloggi effettuata ai sensi della presente legge è diretta a reperire le risorse finanziarie necessarie al pagamento dei debiti pregressi, al ripiano del deficit, all'esecuzione di programmi di risanamento del patrimonio immobiliare esistente, alla costruzione di alloggi.

Art. 2.

Programma di cessione

1. L'Istituto autonomo case popolari, territorialmente competente, chiede alla Regione l'autorizzazione alla cessione sulla base di un programma che dovrà indicare:

a) la situazione patrimoniale e finanziaria dell'istituto alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente la presentazione del programma;

b) il numero degli alloggi che l'istituto intende cedere;

c) le condizioni tecnico-economiche degli stabili;

d) le fasi procedurali della cessione;

e) le modalità di utilizzazione delle somme ricavate dalla vendita degli alloggi per le finalità previste dal secondo comma del precedente articolo.

2. Copia del programma di cessione deve essere inviata ai comuni nei quali si trovano ubicati gli alloggi.

3. L'approvazione del programma è deliberata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

4. Per le cessioni già autorizzate l'istituto autonomo per le case popolari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve presentare alla Regione per l'approvazione il programma indicato al precedente primo comma limitatamente alle lettere a), d) ed e).

Art. 3.

Acquirenti degli alloggi occupati

1. Gli alloggi contemplati dalla presente legge possono essere ceduti:

a) all'assegnatario dell'alloggio;

b) ai componenti il nucleo familiare purché vi sia l'assenso scritto dell'assegnatario con scrittura privata autenticata e purché, contestualmente alla vendita, venga costituito a favore dello stesso diritto di uso dell'alloggio ceduto, ai sensi dell'articolo 1022 del codice civile.

2. Ai fini della lettera b) del precedente comma si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, purché la stabile convivenza con l'assegnatario duri da almeno due anni prima della data di proposta di acquisto, oppure da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge per le cessioni previste al quarto comma del precedente articolo 2, e sia dimostrata nelle forme di legge.

Art. 4.

Alloggi non ceduti

1. Agli assegnatari che non intendono acquistare l'alloggio loro offerto dall'I.A.C.P. è garantita la continuità del precedente rapporto e la permanenza nell'alloggio da essi occupato nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia.

2. Sono esclusi sia la vendita ad eventuali terzi sia l'attuazione di eventuali piani di mobilità degli inquilini legati alla vendita degli alloggi; resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 in materia di mobilità.

Art. 5.

Determinazione del prezzo di cessione

1. Il prezzo di cessione degli alloggi è determinato secondo i criteri previsti dal primo comma dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, come sostituito dall'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 6.

Modalità di pagamento

1. La cessione in proprietà degli alloggi, nel caso di pagamento in contanti avviene con lo sconto del 10 per cento sul prezzo determinato ai sensi del precedente articolo 5.

2. Nel caso di pagamento rateale, qualora l'assegnatario-acquirente fruisca, secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei componenti uffici fiscali, di un reddito non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, è dovuta una quota in contanti non inferiore al 30 per cento del prezzo e il residuo importo può essere rateizzato per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni al tasso di interesse del 10 per cento, che si riduce all'8 per cento se il reddito deriva da solo lavoro dipendente o da solo pensione.

Art. 7.

Verifica delle situazioni debitorie

1. Il pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio, o dell'acconto sul prezzo in caso di pagamento rateale, dovrà avvenire contestualmente al versamento dell'importo degli eventuali canoni arretrati e di quanto altro dovuto, entro i successivi novanta giorni dalla data di accettazione da parte dell'I.A.C.P. della proposta di acquisto formulato dall'acquirente.

2. Successivamente l'I.A.C.P. provvederà a comunicare all'acquirente la data entro cui si provvede alla stipulazione del rogito notarile.

3. La stipula del rogito notarile è comunque subordinata alla certificazione dell'istituto che l'assegnatario è in regola con i pagamenti di cui al precedente primo comma.

Art. 8.

Funzioni e ruolo delle cooperative di inquilini

1. È lasciata facoltà agli inquilini di associarsi in forma cooperativa, con la funzione di soggetto interessato all'accesso dell'alloggio e con la funzione di soggetto di gestione dell'amministrazione dello stabile e dei servizi secondo quanto previsto dal regolamento di autogestione.

Art. 9.

Limite temporale per la vendita degli alloggi acquistati e diritto di prelazione

1. È stabilito per dieci anni a partire dalla data di acquisto il divieto di vendita degli alloggi acquistati ai sensi della presente legge e di costituzione di diritti reali di godimento. Dopo tale data i comuni e gli I.A.C.P. potranno esercitare, in caso di vendita, tempo sessanta giorni, diritti di prelazione.

2. È altresì fatto divieto ai comuni di procedere al cambiamento di destinazione d'uso degli alloggi che sono stati ceduti in proprietà con le procedure previste nella presente legge.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 29 agosto 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 agosto 1991.

91R0836

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1991, n. 43.

Modifiche ed integrazione alla legge regionale 26 aprile 1989, n. 23, concernente: «Valorizzazione del patrimonio naturale della provincia di Rieti».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, n. 26 del 20 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il capitolo n. 16863 di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1989, n. 23, è incrementato di lire 2.000 milioni.

Art. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1989, n. 23, vengono aggiunti i seguenti capitoli che verranno istituiti nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1991 con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

capitolo n. 16867 denominato: «Contributo al comune di Labro ai sensi della legge regionale 22 novembre 1982, n. 51, per il recupero ed il restauro dell'ex convento francescano», lire 2.500 milioni;

capitolo n. 08020 denominato: «Contributo al comune di Frasso Sabino ai sensi della legge regionale 10 aprile 1990, n. 40, per la riqualificazione dello spazio urbano e la realizzazione di una passeggiata panoramica attrezzata lungo la sua cinta esterna», lire 1.000 milioni.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l'anno 1991.

2. Alla copertura del predetto onere si fa fronte mediante riduzione di lire 5.500 milioni dal fondo globale iscritto per l'anno 1991 al capitolo n. 29832, elenco n. 4, lettera f).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 29 agosto 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 agosto 1991.

91R0837

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1991, n. 44.

Calendario venatorio regionale per la stagione 1991/1992.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare nella stagione venatoria 1991/1992 l'esercizio di caccia nel territorio della Regione Lazio a parità di diritti e doveri, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

1. Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche della Regione, l'intero territorio del Lazio è sottoposto al regime di caccia controllata.

Art. 3.

1. La stagione venatoria ha inizio il 15 settembre 1991 e termina il 27 febbraio 1992 compreso.

Art. 4.

1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 3, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:

a) *specie cacciabili dal 15 settembre al 30 dicembre 1991*: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, coniglio selvatico, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, ghiandaia, lepre comune, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passero, pavoncella, pernice rossa, quaglia, starna, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora e volpe. La caccia alla specie cinghiale, con esclusione dei giovani dell'anno con manto striato, è consentita dal 2 novembre 1991 al 30 gennaio 1992. Per il periodo dal 2 al 30 gennaio 1992 (compreso) le amministrazioni provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale stabilendone, per il territorio di competenza, i giorni, le zone e le modalità di battuta. Il provvedimento di regolamentazione deve essere adottato e reso pubblico entro il 2 novembre 1991. L'esercizio venatorio alle specie di cui alla presente lettera è consentito da appostamento fisso, già esistente, o da appostamento temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio dei cani;

b) *specie cacciabili dal 1° gennaio al 30 gennaio 1992*: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passero, pavoncella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe.

c) *specie cacciabili dal 1° febbraio al 27 febbraio 1992*: alzavola, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, marzaiola, mestolone, passera mattugia, passero, storno, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe.

2. L'esercizio venatorio alle specie di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è consentito da appostamento fisso, già esistente, o temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio del cane da ferma.

3. Dal 1° gennaio al 27 febbraio 1992 (compreso), il presidente della giunta provinciale ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, da destinare alle azioni di ripopolamento di selvaggina.

4. Le amministrazioni provinciali controllano la riproduzione delle specie animali di cui ai precedenti commi affinché le stesse, in caso di eccessiva moltiplicazione, non arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale.

5. Tale controllo deve essere, comunque, attuato da personale tecnico appositamente incaricato e con l'uso di mezzi selettivi, sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina.

6. Ogni azione di immissione di selvaggina, al di fuori di quelle effettuate in strutture faunistico-venatorie disciplinate da apposite norme, deve essere inserita nei programmi annuali di immissione delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali provvedono al controllo delle operazioni da altri effettuate. I predetti programmi annuali predisposti dalle amministrazioni provinciali devono essere comunicati preventivamente e comunque non oltre il 31 gennaio 1992 alla Regione Lazio, assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca.

7. Entro il 30 settembre 1991 le amministrazioni provinciali presentano alla Regione, assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, una relazione conclusiva sulle azioni di immissione realizzate nel periodo 1° luglio 1990-30 giugno 1991.

8. Per il biennio 1991 e 1992 è vietata sul territorio regionale qualsiasi immissione della specie cinghiale.

Art. 5.

1. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina, tra quelle specificate al precedente articolo 4, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattie od altre calamità.

2. Per esigenze di coordinamento con le altre regioni, il Presidente della Giunta regionale può modificare con proprio decreto il presente calendario venatorio, in ordine alle specie cacciabili e alle giornate di caccia, anche in modo differenziato per territori provinciali.

Art. 6.

1. L'esercizio della caccia dal 15 settembre 1991 al 30 gennaio 1992 è consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31. Nel periodo compreso fra il 1° e il 27 febbraio 1992, la caccia è consentita per due giorni ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, lunedì, giovedì e sabato.

2. Il cacciatore ha l'obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul medesimo. Il tesserino è personale e non è cedibile.

Art. 7.

1. L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l'ora legale, sono già stati adeguati:

dal 15 settembre al 29 settembre 1991 dalle ore 6,05 al tramonto;
dal 30 settembre al 15 ottobre 1991 dalle ore 5,25 al tramonto;
dal 16 ottobre al 31 ottobre 1991 dalle ore 5,45 al tramonto;
dal 1° novembre al 15 novembre 1991 dalle ore 6 al tramonto;
dal 16 novembre al 30 novembre 1991 dalle ore 6,20 al tramonto;
dal 1° dicembre al 15 dicembre 1991 dalle ore 6,35 al tramonto;
dal 16 dicembre al 31 dicembre 1991 dalle ore 6,40 al tramonto;
dal 1° gennaio al 15 gennaio 1992 dalle ore 6,40 al tramonto;
dal 16 gennaio al 31 gennaio 1992 dalle ore 6,40 al tramonto;
dal 1° febbraio al 15 febbraio 1992 dalle ore 6,25 al tramonto;
dal 16 febbraio al 27 febbraio 1992 dalle ore 6,10 al tramonto.

Art. 8.

1. Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di due capi della selvaggina sottoelencata, con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:

cinghiale	1 capo
coniglio selvatico	1 capo
lepre comune	1 capo
fagiano	2 capi
pernice rossa	1 capo
starna	1 capo

2. Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di quindici capi, di cui non più di dieci capi tra quaglie e tortore, dieci capi tra palmipedi e trampolieri, dieci folaghe, dieci colombacci, due beccacce.

3. I passerii e gli storni non rientrano nel limite sopra specificato.

4. Per l'intera stagione venatoria 1991/1992 non è consentito a ciascun cacciatore abbattere complessivamente più di sei cinghiali, e/o più di cinque lepri.

Art. 9.

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a partire dal 16 agosto e fino al 13 settembre 1991, nei soli giorni della settimana nei quali è ammessa la caccia secondo il calendario venatorio, nei terreni liberi da colture in atto o incolte, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito nei boschi ed a distanza inferiore a 1.000 metri lineari da zone di tutela faunistica.

Art. 10.

1. L'esercizio venatorio da appostamento temporaneo è sottoposto alle seguenti prescrizioni:

a) quando l'appostamento comporta modificazioni del terreno e preparazioni di sito, il cacciatore deve richiedere il consenso del conduttore agricolo;

b) i bossoli delle cartucce, i contenitori di munizioni, eventuali rifiuti devono essere asportati al termine di ogni giornata;

c) la preparazione del sito con frasche e rami non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con uso di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61;

d) la collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o di altre colture arboree;

e) i danni provocati alle coltivazioni od agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario o al conduttore agricolo.

Art. 11.

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio in forma vagante nei territori in actualità di coltivazione;

b) la posta serale e mattutina alla beccaccia nonché la posta serale alla lepre;

c) l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

d) la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

e) l'esercizio venatorio quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte, da neve nonché negli stagni, paludi e specchi d'acqua artificiali anche solo parzialmente gelati e su terreni allagati da piene di fiume;

f) l'esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, ai sensi dell'articolo 6, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;

g) l'esercizio venatorio nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione, nonché nei parchi e riserve naturali, istituiti con legge nazionale e/o regionale e nelle zone di importanza naturalistica del litorale romano individuate con deliberazione del 20 marzo 1990, n. 1196;

h) l'esercizio venatorio in acque marine antistanti il litorale laziale;

i) usare richiami vivi e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico od elettromagnetico, con o senza amplificazione di suono;

l) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati;

m) l'esercizio venatorio nelle zone adibite, a cura delle amministrazioni provinciali, alla protezione ed al rifugio della fauna sia stanziale che migratoria e segnalate da apposite tabelle perimetrali.

2. È altresì vietato l'esercizio venatorio nella fascia territoriale posta all'interno del G.R.A. (Grande raccordo anulare) di Roma.

3. È fatto obbligo ad ogni cacciatore raccogliere di volta in volta i bossoli delle cartucce ed eventuali propri rifiuti, da smaltire in conformità con le norme vigenti.

Art. 12.

1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

2. Per le violazioni non espressamente richiamate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, si applica la sanzione prevista dalla lettera n) di detto articolo.

Art. 13.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, vigono le norme di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, purché non in contrasto con la citata legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 14.

1. Le norme e le limitazioni del presente calendario si applicano anche alle aziende faunistico-venatorie in quanto compatibili con l'indirizzo faunistico delle stesse.

2. Il solo prelievo della selvaggina che determina l'indirizzo faunistico dell'azienda è regolato, per quanto concerne il numero dei capi da abbattere, dai piani di abbattimento approvati dall'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 settembre 1982, n. 40.

Art. 15.

1. Le amministrazioni provinciali sono tenute a dare periodica comunicazione all'amministrazione regionale sulla propria attività inerente alle funzioni delegate con la presente legge, nonché trasmettere di volta in volta copia dei provvedimenti adottati.

Art. 16.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 30 agosto 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 29 agosto 1991.

91R0838

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1991, n. 45.

Norme di attuazione del programma integrato mediterraneo (PIM) per la regione Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 30 settembre 1991).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Attuazione del programma integrato mediterraneo

1. Il programma integrato mediterraneo per la Regione Lazio, di seguito denominato PIM, di cui al regolamento CEE n. 2088/85, approvato dalla commissione della Comunità europea con decisione del 5 ottobre 1988 (COM 88/1833), viene posto in attuazione.

2. Il PIM si articola in cinque sottoprogrammi composti da varie misure. Ogni misura si specifica in progetti ed azioni d'intervento.

3. La Regione Lazio, quale autorità responsabile dell'attuazione del PIM, adotta i necessari provvedimenti con le modalità fissate dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto di programma, sottoscritto il 7 ottobre 1988 dai rappresentanti della commissione della Comunità europea, del Governo della Repubblica italiana e della Regione Lazio.

Art. 2.

Istruttoria dei progetti e delle azioni d'intervento

1. L'istruttoria dei progetti e delle azioni d'intervento inseriti nelle singole misure che compongono i sottoprogrammi numeri 1, 2, 3 e 4 del PIM è curata dai responsabili delle misure stesse, avvalendosi delle strutture, degli enti, delle aziende e delle società regionali competenti in materia.

2. L'istruttoria è effettuata con le modalità indicate nel capo II della presente legge, anche in deroga alla normativa relativa alle specifiche materie.

3. Esaurita l'istruttoria, i progetti e le azioni d'intervento, con i relativi schemi di provvedimento predisposti dalle strutture competenti, sono trasmessi dai responsabili delle singole misure al responsabile del sottoprogramma di cui fanno parte le misure stesse, il quale redige una motivata relazione evidenziando, ove occorra, le iniziative tecnico-amministrative e finanziarie per l'esecuzione.

Art. 3.

Approvazione dei progetti e delle azioni d'intervento

1. I progetti e le azioni d'intervento, istruiti ai sensi del precedente articolo 2, sono sottoposti dall'assessore regionale, competente per materia, alla Giunta regionale, che li approva con propria deliberazione.

Art. 4.

Individuazione dei beneficiari, delle opere e della localizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento

1. I progetti e le azioni d'intervento relativamente ai quali siano già stati individuati i beneficiari, le opere e la localizzazione vengono direttamente istruiti ed approvati ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3.

2. Per i progetti e le azioni d'intervento relativamente ai quali gli elementi sopraindicati sono ancora da individuare, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, impartisce direttive ai responsabili dei sottoprogrammi, fissando termini e modalità per tale individuazione nel rispetto delle previsioni contenute nella misura in cui gli stessi sono inseriti. Definita l'individuazione, si procede all'istruttoria e all'approvazione a norma degli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 5.

Realizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento

1. Per la realizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento, inseriti nelle singole misure che compongono i sottoprogrammi numeri 1, 2, 3 e 4 del PIM, si seguono le modalità indicate nel capo II della presente legge, anche in deroga alla normativa relativa alle specifiche materie.

2. Lo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento è comunicato dai responsabili delle singole misure al responsabile del sottoprogramma di cui fanno parte le misure stesse per gli adempimenti previsti nel contratto di programma menzionato al terzo comma del precedente articolo 1.

Art. 6.

Gestione del sottoprogramma n.

1. La gestione del sottoprogramma n. 5 del PIM è coordinata dal responsabile del sottoprogramma stesso ed è curata dai responsabili delle singole misure che lo compongono, sulla base delle direttive impartite dal comitato amministrativo ai sensi dell'articolo 5 del contratto di programma di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono autorizzate aperture di credito sui capitoli del bilancio annuale di previsione numeri 25501, 25504, 25507, 25510, 25513, 25516, 25519, 25522, 25525 e 25528 a favore del funzionario regionale segretario del comitato amministrativo di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e nei limiti degli stanziamenti inseriti negli stessi capitoli in deroga al limite per ciascuna apertura di credito fissato dal quinto comma dell'articolo 30 della citata legge regionale.

Art. 7.

Supporto di assistenza da parte di soggetti specializzati

1. La Giunta regionale, qualora si verifichino particolari e motivate esigenze, può, per le attività di assistenza e supporto inerenti o connesse all'attuazione del PIM, avvalersi delle prestazioni di soggetti specializzati alle condizioni e con le modalità fissate in apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente ed a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposito capitolo dei bilanci regionali.

Art. 8.

Nucleo di coordinamento tecnico-operativo di attuazione del PIM

1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tecnico-operativo degli interventi previsti nel PIM ed al fine di formulare proposte per la soluzione di problemi, anche di natura finanziaria, connessi con l'attuazione degli interventi medesimi, è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale il «nucleo di coordinamento tecnico-operativo di attuazione del PIM», così composto:

a) Presidente della Giunta regionale o dirigente del settore regionale «rapporti con le comunità europee ed organismi internazionali - coordinamento fondi e strumenti finanziari europei» da lui delegato, che lo presiede;

- b) responsabili dei sottoprogrammi;
- c) dirigente del settore regionale «bilancio» o funzionario con qualifica dirigenziale del settore stesso;
- d) dirigente del settore regionale «ragioneria» o funzionario con qualifica dirigenziale del settore stesso;
- e) dirigente del settore regionale «programmazione dello sviluppo economico ed osservatorio della spesa» o funzionario con qualifica dirigenziale del settore stesso.

2. Sono chiamati a far parte del nucleo, di volta in volta, i responsabili delle misure nel cui ambito rientrano i progetti e le azioni d'intervento da trattare, nonché i funzionari regionali dei settori interessati alle materie in esame.

3. Il nucleo è convocato dal presidente anche su richiesta di uno o più responsabili dei sottoprogrammi.

4. La segreteria del nucleo è assicurata dall'ufficio «coordinamento programmi integrati e FERS fuori quota» del settore regionale «rapporti con la comunità europea ed organismi internazionali - coordinamento fondi e strumenti finanziari europei».

Art. 9.

Anticipazioni

1. Le anticipazioni previste dall'articolo 10, punto 7, del contratto di programma di cui al precedente articolo 1 a favore dei beneficiari privati, devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa.

2. L'onere per il rilascio della garanzia di cui al precedente comma è a carico della Regione che vi provvede nei limiti dello stanziamento che sarà iscritto in appositi capitoli dei bilanci regionali.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Alla quantificazione della spesa derivante dall'approvazione della presente legge, sia in ordine al cofinanziamento comunitario che al finanziamento nazionale (quota a carico del bilancio dello Stato, quota a carico del bilancio regionale), si provvede sulla base delle assegnazioni che saranno deliberate dai competenti organi dello Stato, da iscrivere nei bilanci di competenza dei relativi esercizi finanziari.

Capo II

NORME PROCEDURALI SPECIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIM

Art. 11.

Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 1 «Trasformazione delle strutture agricole del PIM»

1. Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento inseriti nelle misure che compongono il sottoprogramma n. 1 del PIM «Trasformazione delle strutture agricole», si seguono le procedure di cui agli allegati, che fanno parte integrante della presente legge, a fianco di ciascuna misura indicati:

Misura	Allegato numero
1.1 Miglioramento genetico	1
1.2 - Zootecnia	2
1.3 - Nocciolicoltura e castanicoltura.	3
1.4 - Florovivaismo con energia geotermica.	4
1.5 - Aziende faunistiche.	5
1.6 - Rimboschimento.	6
1.7 - Servizi sviluppo agricoltura	7
1.8 - Sistema agro-alimentare	8
1.9 - Infrastrutture rurali.	9
1.10 - Formazione.	10

Art. 12.

Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 2 «Consolidamento dell'artigianato e della PMI»

1. Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento inseriti nelle misure che compongono il sottoprogramma n. 2 del PIM «Consolidamento dell'artigianato e della PMI», si seguono le procedure di cui agli allegati, che fanno parte integrante della presente legge, a fianco di ciascuna misura indicati:

Misura	Allegato numero
2.1 Imprese artigiane	11
2.2 - Risorse capitale di rischio.	12
2.3 - Aiuti per servizi reali a pagamento	13
2.4 - Aree attrezzate in zona Ismez.	14
2.5 - Formazione - vedi sottoprogramma n. 1	10
2.6 - Prestiti per investimenti	15

Art. 13.

Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 3 «Itinerari turistici (fuori area Ismez)»

1. Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento inseriti nelle misure che compongono il sottoprogramma n. 3 del PIM «Itinerari turistici (fuori area Ismez)», si seguono le procedure di cui agli allegati, che fanno parte integrante della presente legge, a fianco di ciascuna misura indicati:

Misura	Allegato numero
3.1 Strutture extralberghiere pubbliche	16
3.2 - Strutture alberghiere private.	17
3.3 - Termalismo pubblico.	18
3.4 - Termalismo privato.	19
3.5 - Sistemazione percorsi turistici.	20
3.6 - Parchi naturali	21
3.7 - Valorizzazione patrimonio storico-artistico.	22
3.8 - Formazione - vedi sottoprogramma n. 1	10

Art. 14.

Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 4 «Itinerari turistici (in area Ismez)»

1. Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento inseriti nelle misure che compongono il sottoprogramma n. 4 del PIM «Itinerari turistici (in area Ismez)», si seguono le procedure di cui agli allegati, che fanno parte integrante della presente legge, a fianco di ciascuna misura indicati:

Misura	Allegato numero
4.1 - Strutture extralberghiere pubbliche - vedi sottoprogramma n. 3.	16
4.2 - Strutture alberghiere private - vedi sottoprogramma n. 3	17
4.3 - Sistemazione percorsi turistici - vedi sottoprogramma n. 3	20
4.4 - Valorizzazione patrimonio storico-artistico - vedi sottoprogramma n. 3.	22
4.5 - Formazione - vedi sottoprogramma n. 1	10

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 30 agosto 1991

GIGLI

Promulgata ai sensi dell'art. 32 dello statuto della regione Lazio, in relazione all'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica italiana.

(Omissis).

91R0839

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 46.

Istituzione nel comune di Fiano Romano del «Centro culturale Feronia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 30 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituito nel comune di Fiano Romano il «Centro Culturale Feronia» che avrà il compito di promuovere e sorreggere iniziative culturali ed artistiche specialmente nei campi della poesia e letteratura, del teatro, della musica, delle arti visive e dell'archeologia.

Art. 2.

1. La sede del «Centro Culturale Feronia» sarà posta nell'edificio del centro polivalente sito in largo Martiri di Via Fani, che verrà messo a disposizione dal comune di Fiano Romano.

2. Per le attività del «Centro Culturale Feronia» il comune di Fiano Romano metterà inoltre a disposizione i locali della biblioteca comunale, di sua proprietà, e della restaurata chiesa di Santa Maria in Trasponte, ugualmente di proprietà comunale, nonché i locali del Palazzo Ducale acquisibili al presente mediante convenzione con gli attuali proprietari.

3. Per le iniziative da svolgersi nei comuni di Nazzano, Torrita Tiberina, Ponzano Romano, Filacciano, Sant'Oreste, Riano, Castelnuovo di Porto, Capena e Monterotondo, saranno messi a disposizione locali reperiti a cura dei rispettivi comuni.

Art. 3.

1. La gestione del «Centro Culturale Feronia» è affidata ad un consorzio da costituirsi tra i comuni di Fiano Romano, Nazzano, Torrita Tiberina, Ponzano Romano, Filacciano, Sant'Oreste, Riano, Castelnuovo di Porto, Capena e Monterotondo, che eserciterà tutte le funzioni relative all'utilizzazione degli immobili di cui al precedente articolo 2 per le finalità di cui al precedente articolo 1 e provvederà alle spese relative.

Art. 4.

1. Fino alla costituzione del consorzio, le funzioni ad esso attribuite dal precedente articolo 3 sono svolte dal comune di Fiano Romano, a favore del quale sarà erogato il contributo regionale.

2. L'erogazione del contributo regionale avverrà dietro presentazione all'assessorato regionale alla cultura del programma di attività approvato dal consorzio e fino alla sua costituzione dal consiglio comunale di Fiano.

Art. 5.

1. Il consorzio di cui al precedente articolo 3 e, fino al momento della di lui costituzione, il comune di Fiano Romano presenteranno alla Regione, assessorato alla cultura, un rendiconto annuale delle attività svolte e delle spese sostenute.

2. In mancanza di detto adempimento non si procederà allo stanziamento per l'anno successivo.

Art. 6.

1. In relazione alle spese previste dalla presente legge è istituito nel bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1991 il capitolo n. 16229 denominato «Contributo regionale al comune di Fiano Romano per la costituzione del consorzio denominato: Centro culturale Feronia» con iscrizione dello stanziamento di lire 100 milioni.

2. Alla copertura si provvede con riduzione di pari importo dal capitolo n. 29841, lettera e) elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione 1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 9 settembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 29 agosto 1991.

91R0840

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1983, n. 55 concernente: «Adeguamento del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 30 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 55, già sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1986, n. 54, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il contributo mensile a carico del bilancio del Consiglio regionale per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari erogato ai sensi dell'articolo 17 dello statuto della Regione Lazio è determinato:

1) da una quota fissa di L. 1.500.000 per ciascun gruppo, qualunque sia la consistenza numerica;

2) da una quota variabile pari a L. 600.000 per ogni consigliere regionale facente parte del gruppo».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 23 luglio 1983, n. 55, già modificato con l'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1986, n. 54, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all'attività dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni ed all'elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo mensile nella seguente misura:

- L. 1.000.000 per gruppi di un consigliere;
- L. 1.200.000 per gruppi da due a tre consiglieri;
- L. 1.500.000 per gruppi da quattro a dieci consiglieri;
- L. 1.800.000 per gruppi oltre i dieci consiglieri».

Art. 3.

1. All'onere relativo, conseguente all'applicazione della presente legge, calcolato in L. 249.600.000, si farà fronte mediante riduzione per competenza e cassa del capitolo n. 31011 denominato: «Fondo di riserva per le spese impreviste», del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1991, e corrispondente aumento dello stanziamento del capitolo numero 26004 denominato: «Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» del medesimo bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 9 settembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 29 agosto 1991.

91R0841

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 48.

Finanziamento dell'attività e funzionamento dei conservatori di musica del Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, in conformità ai suoi compiti di istituzione ed al fine di favorire ogni iniziativa didattica artistica e occupazionale nel campo musicale, dispone il finanziamento dei conservatori di musica che insistono nel territorio regionale.

Art. 2.

1. La somma complessiva fissata per l'anno 1991 è di lire 600 milioni così ripartita:

- a) conservatorio S. Cecilia di Roma, lire 200 milioni;
- b) conservatorio di musica di Frosinone, lire 200 milioni;
- c) conservatorio di musica di Latina, lire 200 milioni.

Art. 3.

1. Le somme stanziare debbono favorire e potenziare i corsi di tecnica orchestrale e di direzione di orchestra, nonché liberi incontri musicali, manifestazioni itineranti nel territorio regionale e la istituzione di borse di studio per allievi meritevoli.

Art. 4.

1. A chiusura di ogni esercizio annuale, i conservatori sono tenuti ad inviare il consuntivo dettagliato dei programmi realizzati e delle relative spese sostenute con i fondi erogati, riportando a residui attivi dell'ente assegnatario la parte di somma non impegnata.

Art. 5.

1. Al finanziamento della presente legge, comportante l'onere per il 1991 di lire 600 milioni si provvede mediante istituzione di apposito capitolo n. 16211 nel bilancio di previsione della Regione per il 1991, denominato: «Finanziamento per l'attività dei conservatori della Regione».

2. Alla copertura finanziaria del predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte con diminuzione di pari importo del capitolo n. 29832, lettera d) elenco n. 4 allegato al medesimo bilancio per il 1991.

3. All'onere per gli anni successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 23 settembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 settembre 1991.

91R0842

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 49.

Ulteriori interventi urgenti a favore di iniziative culturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di promozione culturale e sociale, l'assessorato regionale alla cultura, è autorizzato ad erogare per l'anno 1991 la somma di lire 400 milioni all'associazione Rieti-cultura per l'organizzazione del festival internazionale città di Rieti, previa presentazione da parte dell'associazione stessa di una dettagliata relazione sull'attività relativa al citato festival.

Art. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1991.

2. Nel bilancio di previsione del 1991 viene istituito il capitolo di spesa n. 16225 denominato: «Spese per l'organizzazione del festival internazionale città di Rieti» con lo stanziamento di lire 400 milioni.

3. Alla copertura del predetto onere si fa fronte mediante riduzione di lire 400 milioni del fondo globale iscritto per il 1991 al capitolo n. 29831 elenco n. 4, lettera e).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 23 settembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 settembre 1991.

91R0843

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 50.

Contributo della regione Lazio a favore dell'archivio storico di Montecassino.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione concede all'Abbazia di Montecassino per l'archivio storico un contributo annuo per incoraggiare e sostenere lo svolgimento delle sue attività scientifiche e didattiche, e la conservazione e catalogazione del suo patrimonio bibliografico, le sue iniziative editoriali, rivolte alla promozione degli studi nel campo delle discipline storiche con particolare attenzione alle ricerche di storia locale per il Basso Lazio.

Art. 2.

1. Il contributo di cui al precedente articolo viene erogato in un'unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno.

2. L'ente beneficiario è tenuto a presentare alla Giunta regionale e all'assessorato alla cultura alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta, e sui programmi da svolgere nell'anno successivo, in mancanza di detto adempimento non si procederà allo stanziamento per l'anno successivo.

Art. 3.

1. Per l'anno 1991 il contributo di cui al precedente articolo 1 viene erogato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ente beneficiario entro novanta giorni dalla erogazione deve presentare la relazione di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 4.

1. Il contributo di cui al precedente articolo 1 è stabilito in lire 100 milioni per il 1991.

2. Per gli anni successivi l'entità del contributo, non inferiore a lire 120 milioni, sarà definita con le leggi di approvazione del bilancio regionale, sulla base di una verifica dell'attività svolta dall'istituto.

3. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1991, graveranno sul capitolo n. 16227, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 denominato: «Contributi della Regione Lazio a favore dell'Abbazia di Montecassino per l'archivio storico» con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 100 milioni.

4. All'onere conseguente si farà fronte mediante riduzione di pari importo, per competenza e cassa, dello stanziamento iscritto in bilancio, al capitolo n. 31001 della spesa.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 23 settembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 settembre 1991.

91R0844

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 51.

Modifiche della legge regionale 17 luglio 1989, n. 47 concernente: «Costituzione di centri per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 47 è così sostituito:

«2. La mancata stipula della convenzione di cui al precedente articolo 3 entro il trentaseiesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge fa decadere la costituzione del relativo centro.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 23 settembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 settembre 1991.

91R0845

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 52.

Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 45 concernente: «Norme per consentire l'utilizzazione temporanea dei lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni in opere o servizi di pubblica utilità».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione al fine di non disperdere il patrimonio umano e professionale costituito dai lavoratori in regime di cassa integrazione salariale straordinaria e disoccupazione speciale, in dipendenza di crisi o di processi di ristrutturazione o riconversione produttiva delle aziende di appartenenza, interviene per favorire l'attuazione di progetti per opere e servizi di pubblica utilità, nelle materie di competenza regionale, da parte di enti locali e di enti dipendenti dalla Regione, da realizzare anche con l'utilizzazione temporanea dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 24 luglio 1981, n. 390 e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 27 febbraio 1984, n. 18, nonché per la predisposizione, per gli stessi, di corsi di riqualificazione per figure professionali di cui il mercato ne fa richiesta, oltre alla messa in atto di corsi per la promozione e la diffusione di cooperative. I corsi di riqualificazione sono sottoposti alle stesse procedure di controllo in atto per quelli gestiti dall'assessorato regionale alla formazione professionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 23 settembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 settembre 1991.

91R0846

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 53.

Modalità per la gestione unitaria a livello provinciale dei rapporti economici con le farmacie per la erogazione dell'assistenza farmaceutica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge del 30 ottobre 1987, n. 443 convertito nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, in ordine alla gestione

unitaria a livello provinciale dei rapporti economici con le farmacie, per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali aventi sede nei capoluoghi di provincia e per la provincia di Roma l'unità sanitaria locale RM/4 provvedono direttamente alla liquidazione ed al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie pubbliche e private dell'intero rispettivo territorio provinciale, nell'interesse e per conto delle correlative unità sanitarie locali, fermo restando l'esercizio della funzione di controllo da parte di queste ultime sulle spese farmaceutiche.

Art. 2.

1. La Giunta regionale in sede di riparto tra le unità sanitarie locali della quota a destinazione indistinta del fondo sanitario nazionale, parte corrente, attribuita alla Regione Lazio, provvede all'assegnazione alle unità sanitarie locali FR/4, LT/3, RM/4, RI/1 e VT/3 delle risorse da destinare al pagamento delle farmacie convenzionate nel territorio regionale.

2. Le spese sostenute dalle unità sanitarie locali succitate per i pagamenti effettuati a favore delle farmacie convenzionate sono assunte, per quanto di competenza, nei bilanci delle singole unità sanitarie locali a consuntivo.

Art. 3.

1. Ogni farmacia consegna, con le modalità e nei termini fissati nel vigente accordo nazionale triennale, approvato ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le ricette e la distinta contabile riepilogativa al competente ufficio della unità sanitaria locale avente sede nel capoluogo della provincia di appartenenza e per quanto concerne la provincia di Roma l'unità sanitaria locale RM/4.

2. Le unità sanitarie locali effettuano, sulla base di adeguati flussi informativi sull'assistenza farmaceutica, i controlli tecnici-professionali tramite i rispettivi servizi farmaceutici e le rilevazioni statistiche ed epidemiologiche di propria competenza, sulle ricette spedite dalle farmacie site nel proprio territorio.

3. I risultati di tali controlli e rilevazioni vanno trasmessi trimestralmente all'assessorato regionale alla sanità. Le unità sanitarie locali aventi sede nei capoluoghi di provincia e per la provincia di Roma l'unità sanitaria locale RM/4 rimettono mensilmente all'assessorato medesimo i dati contabili.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità con proprio atto deliberativo disciplina i rapporti fra le unità sanitarie locali delegate alla liquidazione ed al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie convenzionate e le singole unità sanitarie locali comprese nel territorio delle rispettive province per quanto concerne lo svolgimento delle operazioni finalizzate al controllo della spesa farmaceutica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 23 settembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 settembre 1991.

91R0847

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 54.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1991, n. 10 riguardante: «Determinazione della diaria e rimborso spese ai consiglieri regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 1991, n. 10 è inserito il seguente comma:

«3. Ai consiglieri regionali è corrisposto il rimborso delle eventuali spese relative a pedaggi autostradali per percorsi effettuati nell'ambito del territorio nazionale, per l'espletamento delle funzioni istituzionali».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 23 settembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 settembre 1991.
91R0848

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 55.

Mercato settimanale ed area per spettacoli nel comune di Nettuno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione al fine di consentire nel comune di Nettuno la sistemazione di un'area utilmente attrezzata, da destinare a mercato settimanale ed a zona da adibire a spettacoli itineranti ne finanzia la progettazione e la realizzazione.

Art. 2.

1. Il progetto delle opere di cui al precedente articolo, redatto a cura del comune di Nettuno, è approvato e finanziato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale.

2. I lavori dovranno essere eseguiti sotto la vigilanza del settore infrastrutturale dell'assessorato regionale ai lavori pubblici ed il contributo sarà erogato con le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 3.

1. La spesa di lire 1.000 milioni per l'attuazione della presente legge, è iscritta nel bilancio regionale 1991 al capitolo n. 16585 che si istituisce e che assume la seguente denominazione: «Contributo al comune di Nettuno per la realizzazione di opere pubbliche concernenti la sistemazione di una zona per mercato settimanale e spettacoli itineranti».

2. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29802, ed utilizzazione della partita contabile di cui alla lettera h), elenco n. 4 allegato al bilancio 1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 23 settembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 settembre 1991.
91R0849

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 56.

Contributo al comune di Montefiascone in occasione dei campionati europei di baseball 1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, al fine di adeguare le strutture sportive del comune di Montefiascone in occasione dei campionati europei di Baseball che dovranno tenersi in detto comune nell'agosto 1991, concede un contributo in conto capitale nella misura di lire 600 milioni per il costo delle opere e delle relative spese accessorie e funzionali in deroga alle modalità ed ai limiti previsti dalle disposizioni della legge regionale del 4 luglio 1979, n. 51.

Art.

1. Il pagamento sarà effettuato per l'80 per cento alla presentazione da parte del comune della deliberazione di approvazione delle opere di cui al precedente articolo 1, e per il 20 per cento alla presentazione da parte del comune medesimo della deliberazione ricognitiva delle spese sostenute.

Art. 3.

1. Per la concessione del contributo previsto dalla presente legge è autorizzata in deroga al piano annuale di cui alla legge regionale del 4 luglio 1979, n. 51 la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1991.

2. L'onere graverà sul capitolo n. 17103 del bilancio regionale 1991, che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 23 settembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 settembre 1991.

91R0850

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 57.

Intervento regionale per la realizzazione di un auditorium in Palestrina nell'ambito delle celebrazioni per il quarto centenario della morte di Giovanni Pierluigi da Palestrina.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In occasione del quarto centenario della morte di Giovanni Pierluigi da Palestrina, la Regione, considerato il ruolo che l'arte del Pierluigi ha avuto ed ha nella storia della musica e della cultura europea dal Rinascimento ad oggi, intende manifestare la propria adesione alle relative celebrazioni, attraverso la realizzazione di un auditorium nel comune di Palestrina, città natale dell'insigne musicista.

2. Attesa l'importanza dell'iniziativa e la necessità di renderla compatibile con le esigenze di tutela del territorio, del rispetto dell'ambiente e della struttura storico-urbanistica della città, l'opera dovrà essere realizzata in un'area che assicuri il rispetto delle predette esigenze oltre ad assicurare le peculiari caratteristiche della sua finalizzazione.

Art. 2.

1. Per l'attuazione dell'iniziativa di cui alla presente legge, la Regione è autorizzata ad assegnare la somma occorrente, prevista in lire 4.000 milioni, al comune di Palestrina, che provvederà:

a) alla individuazione dell'area in cui dovrà sorgere l'auditorium, in conformità alle indicazioni di cui al precedente articolo;

b) ad indire un appalto-concorso per la scelta del progetto e l'attuazione dell'opera, il cui contratto potrà essere stipulato con il sistema «chiavi in mano» in termini tali che possa essere pienamente agibile entro il 30 giugno dell'anno 1993, per consentire le prime manifestazioni artistiche celebrative. Il progetto dovrà, altresì, prevedere l'utilizzazione della struttura anche per lo svolgimento di incontri e seminari di studio.

2. Nello svolgimento dei predetti adempimenti, il comune di Palestrina, oltre ad acquisire le autorizzazioni ed i pareri previsti dalla vigente normativa statale e regionale, avrà cura di consultare la Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina - Centro di Studi Palestriniani, istituzione designata dal Ministero dei beni culturali ed ambientali quale referente scientifico per le celebrazioni del quarto centenario della morte di Giovanni Pierluigi e per la programmazione radiotelevisiva (RAI - Unione europea di radiodiffusione).

3. Il finanziamento regionale potrà essere utilizzato, ove necessario, anche per l'integrazione dell'onere relativo all'acquisto dell'area in cui insisterà il manufatto previa richiesta mediante deliberazione del Consiglio comunale.

4. L'erogazione al comune di Palestrina della somma occorrente per la realizzazione della struttura è disposta dalla Giunta regionale nei limiti previsti dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 3.

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 4.000 milioni che viene iscritta nel capitolo n. 16203 che si istituisce nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1991 con la seguente denominazione: «Trasferimento al comune di Palestrina per la realizzazione di un auditorium in occasione del quarto centenario della morte di Giovanni Pierluigi da Palestrina».

2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante riduzione della somma di 4.000 milioni dello stanziamento del capitolo n. 29832 del bilancio regionale per il medesimo anno ed utilizzazione delle partite contabili di cui alle lettere a) ed e), capitolo n. 29832 incluse nell'elenco n. 4 allegato al bilancio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 23 settembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 settembre 1991.

91R0851

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 58.

Interventi regionali per il recupero di manufatti di carattere industriale ed artigianale dismessi. Intervento sperimentale sulla ex fabbrica di laterizi «Le Sieci» di Scauri in comune di Minturno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove interventi destinati al recupero di immobili, di interesse storico-sociale con particolare riferimento a manufatti di carattere industriale ed artigianale dismessi, di proprietà di:

a) enti locali;

b) enti pubblici;

mediante la ristrutturazione, l'adattamento ed il restauro conservativo di tali edifici per adibirli permanentemente a servizi pubblici con particolare riferimento a servizi socio-culturali.

2. L'intervento regionale è, di norma, subordinato alla inclusione dell'immobile negli elenchi specifici di cui all'articolo 4 della legge 1° giugno 1939 n. 1089, all'esplicito riconoscimento dell'interesse collettivo al restauro ed al riuso dell'immobile stesso, al possesso da parte del soggetto istituzionale interessato di un piano di intervento complessivo, urbanistico, tecnico, finanziario e gestionale, alla indicazione del soggetto attuatore dell'iniziativa.

3. Il finanziamento regionale rapportato all'importo del progetto esecutivo non può essere superiore al 50 per cento ed al 30 per cento rispettivamente per gli enti di cui alla lettera a) ed alla lettera b) del precedente primo comma; la sua concessione consegue alla positiva valutazione dell'iniziativa nel suo complesso ivi compresa l'indicazione dei servizi che sarà possibile attivare dopo l'esecuzione dei lavori dell'immobile e nell'eventuale area di pertinenza.

Art. 2.

Intervento sperimentale

1. Nelle more della determinazione della normativa per la redazione ed attuazione di piani organici di interventi per le finalità di cui alla presente legge, la Regione interviene in via sperimentale per il restauro e la conservazione integrata della ex fabbrica di laterizi «Le Sieci» di Scauri in comune di Minturno ed il recupero urbanistico dell'area di pertinenza, entrambi di proprietà del comune stesso, che per le caratteristiche costruttive, il valore storico e culturale del complesso edilizio e la potenzialità di utilizzazione a fini pubblici dell'edificio ed dell'area di pertinenza risponde alle finalità della legge.

2. Il possesso di tali requisiti ma più ancora l'azione svolta dal comune di Minturno presso i competenti organismi statali per l'inclusione dell'edificio negli elenchi della legge n. 1089 del 1939 e presso la Comunità economica europea per poter accedere, previo inoltro di apposito studio preliminare, alle provvidenze di cui alla comunicazione della commissione delle Comunità europee 90/C 304/04, in attuazione di direttive comunitarie, conferiscono all'intervento di cui al precedente comma carattere prioritario rispetto ad altri al momento ipotizzabili in area regionale.

3. L'intervento regionale è, comunque, subordinato alla autonomia scelta del comune di Minturno di far parte di una società consortile a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico. In tal caso trova applicazione la disciplina di cui alla presente legge.

Art. 3.

Esecuzione dei lavori e gestione dei servizi

1. I lavori afferenti l'edificio e la relativa area di pertinenza sono realizzati a cura della costituenda società consortile alla quale è affidata anche la gestione dei servizi pubblici che nel medesimo complesso saranno localizzati.

2. È fatta eccezione per i lavori riguardanti la staticità dell'immobile anche a carattere temporaneo e per i lavori di consolidamento di cui allo studio preliminare dell'intervento indicato al secondo comma del precedente articolo 2 che saranno realizzati a cura del comune di Minturno e per i lavori afferenti l'edificio che dovessero essere direttamente eseguiti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali.

3. I rapporti tra la società consortile ed il comune di Minturno proprietario dell'immobile, riguardo alla realizzazione dei lavori ed alla gestione dei servizi sono regolati da apposita convenzione.

Art. 4.

Studio preliminare e progettazione

1. Il comune di Minturno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge trasmette alla Regione la domanda di concessione del contributo per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di restauro e conservazione integrata dell'edificio nonché di recupero urbanistico dell'area di pertinenza recante in allegato lo studio preliminare di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

2. Verificata la conformità dello studio preliminare presentato alle finalità della legge e la accoglibilità delle soluzioni tecniche ed economiche prospettate, la Giunta regionale, acquisiti i pareri delle competenti commissioni consiliari permanenti, si esprime in ordine a quanto previsto nello studio e concede il contributo a copertura della spesa occorrente per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori riguardanti la staticità dell'immobile, anche a carattere temporaneo, ed il consolidamento dell'edificio che hanno formato oggetto di richiesta di finanziamento alla Comunità economica europea. Nel medesimo provvedimento sono assunte le determinazioni necessarie per la costituzione della società consortile che, in base a quanto previsto nel precedente articolo 3, dovrà provvedere alla realizzazione dei lavori ed alla gestione dei servizi ed alla quale il comune di Minturno partecipa mediante il conferimento del valore di mercato dell'edificio e dell'area di pertinenza.

3. Qualora il comune di Minturno dovesse beneficiare delle provvidenze comunitarie per fronteggiare la spesa di cui al precedente comma, l'intervento regionale è limitato all'eventuale residua spesa non coperta dalle medesime provvidenze.

4. L'erogazione della somma concessa a titolo di contributo è effettuata per le spese di progettazione, quanto al primo 30 per cento entro trenta giorni dal perfezionamento della deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente secondo comma e quanto al residuo 70 per cento entro trenta giorni dall'inoltro della parcella del progettista o dei progettisti, vistata dal competente ordine professionale ed approvata dal competente organismo comunale.

5. Riguardo ai lavori di carattere statico e di consolidamento, la progettazione, l'approvazione, l'erogazione dei finanziamenti, l'esecuzione dei lavori ed il collaudo sono disciplinati dalla legge regionale 20 giugno 1980, n. 88 in quanto applicabile, fatta salva la disciplina per i lavori di somma urgenza qualora ne dovessero ricorrere i presupposti.

6. Il progetto esecutivo dei lavori, debitamente approvato dal comune di Minturno, è trasmesso all'assessorato regionale dei lavori pubblici che ne cura l'istruttoria, d'intesa con gli assessorati competenti per materia in ordine ai servizi da realizzare nel restaurando edificio e nell'area di pertinenza, verifica il rispetto degli eventuali vincoli di legge e la acquisizione di pareri obbligatori, ed inoltra il progetto stesso alla Giunta regionale per l'approvazione.

7. A corredo del progetto esecutivo deve essere, altresì, trasmesso lo schema di convenzione tra il comune di Minturno e la società consortile per la individuazione, tra l'altro, dell'onere finanziario posto a carico della medesima società e di quello che grava su soggetti diversi.

Qualora il progetto esecutivo di cui al precedente comma non sia trasmesso entro sei mesi dalla data di comunicazione al comune di Minturno della deliberazione regionale prevista al secondo comma del presente articolo ovvero non sia opportunamente giustificato il mancato rispetto del termine, la Giunta regionale può revocare il contributo concesso e procedere al recupero delle somme erogate.

Art. 5.

Approvazione del progetto e piano finanziario

1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva il progetto esecutivo dei lavori, lo schema di convenzione tra il comune di Minturno e la società consortile, previa acquisizione dei pareri degli enti competenti e, in base alle caratteristiche del progetto stesso, degli impegni finanziari assunti dai soggetti, aventi parte attiva nell'operazione e degli eventuali lavori eseguiti direttamente dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, formula il piano finanziario di intervento regionale con articolazione poliennale, soggetto a revisione annuale da parte della stessa Giunta regionale in sede di proposta di iscrizione delle relative poste in bilancio.

2. Il rispetto del piano finanziario di cui al precedente comma è, comunque, subordinato alla effettiva disponibilità delle risorse a seguito della iscrizione nel bilancio annuale della somma proposta.

3. La concessione del contributo per il primo anno di attuazione dell'intervento ed il relativo impegno di spesa sono disposti con la deliberazione di cui al precedente primo comma; per gli anni successivi i medesimi adempimenti sono disposti, nei limiti delle previsioni di bilancio relative a ciascun esercizio finanziario, attraverso specifico atto deliberativo della Giunta regionale.

Art. 6.

Esecuzione dei lavori

1. I lavori afferenti il restauro e la conservazione dell'edificio debbono essere eseguiti da imprese specializzate iscritte nell'albo nazionale dei costruttori alla categoria 3^a ed inserite nell'albo delle ditte di fiducia della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici competente per territorio.

2. Per corrispondere alla esigenza di coordinamento dei lavori che per la loro eterogeneità e specificità possono procedere in maniera disarticolata e, talvolta, contraddittoria, riducendo l'entità dei benefici preventivati e producibili, la società consortile dovrà procedere alla nomina di un responsabile dei lavori, in ossequio anche a quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente.

Art. 7.

Erogazione della spesa

1. I pagamenti in conto dei corrispettivi d'appalto saranno disposti dalla società consortile sulla base di certificati rilasciati dal direttore dei lavori nella misura e nei termini stabiliti nel capitolato speciale d'appalto.

2. A tal fine, ed anche per accelerare l'esecuzione dei lavori, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni a favore della società consortile nella misura necessaria per il pagamento di oneri maturati e di stati di avanzamento dei lavori eseguiti.

Art. 8.

Collaudo dei lavori

1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina una commissione collaudatrice in corso d'opera dei lavori di cui alla presente legge.

2. Le modalità riguardanti il collaudo sono quelle previste all'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 concernente: «Norme in materia di opere e lavori pubblici» in quanto applicabili alle fattispecie.

3. Per l'approvazione del collaudo e l'accertamento definitivo della misura del finanziamento regionale trovano applicazione le norme di cui all'articolo 12 della citata legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 9.

Convenzione per l'esecuzione dei lavori e la gestione dei servizi

1. Come previsto al precedente articolo 3, i servizi pubblici da localizzare nell'edificio ex-fabbrica «Le Sieti» e da realizzare nell'area adiacente saranno gestiti dalla società consortile che ha curato la realizzazione dei lavori di restauro e conservazione integrata dell'edificio stesso e di recupero urbanistico dell'area di pertinenza.

2. La convenzione che regola i rapporti tra il medesimo comune di Minturno, in quanto proprietario dell'immobile e titolare della competenza in materia di localizzazione e gestione di servizi pubblici, e la società consortile deve prevedere, tra l'altro, l'esplicito riconoscimento al comune di Minturno della proprietà dell'intero complesso dopo la esecuzione dei lavori, senza rivendicazioni o pretese di alcuno, fatta eccezione degli immobili di nuova costruzione per i quali il comune conceda il diritto di superficie, i termini di durata della convenzione, i casi di revoca, il divieto di sub-gestione e gli oneri a carico della società consortile. Al divieto di sub-gestione è fatta deroga nel caso in cui la richiesta di gestione di alcuni servizi, con particolare riferimento a quelli che saranno localizzati nell'edificio da restaurare, sia effettuata da enti pubblici forniti di specifica qualificazione per finalità pubbliche connesse con la natura dell'immobile.

3. La medesima convenzione, deve recare in allegato il regolamento di gestione dei servizi pubblici che saranno localizzati nel complesso edilizio e pertinenziale.

4. Il mutamento di tipologia, di funzioni e del sistema di gestione, formano oggetto di variazione della convenzione e del relativo regolamento e debbono essere pertanto approvati dalla Giunta regionale in analogia a quanto previsto per la convenzione originaria, fatta salva l'acquisizione dei pareri degli enti competenti, ove richiesti.

Art. 10.

Regolamento di gestione

1. La società consortile è tenuta a dotarsi di un regolamento di gestione, volto a disciplinare l'attività gestionale riguardo agli aspetti economici, finanziari ed organizzativi. Per lo svolgimento di tale attività è prevista la nomina da parte della stessa società consortile del direttore e del comitato consultivo.

2. Il direttore è preposto al regolare funzionamento dei servizi gestiti secondo le previsioni del regolamento di cui al precedente comma e le direttive della società consortile.

3. I requisiti e le modalità per la nomina del direttore nonché i compiti specifici sono stabiliti dal regolamento di gestione.

4. Il comitato consultivo è costituito da rappresentanti del comune di Minturno, da rappresentanti di enti pubblici e di organizzazioni culturali e commerciali interessati, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da rappresentanti degli organismi della scuola ed universitari in numero e secondo le indicazioni previste nel regolamento.

5. Ai lavori del comitato partecipa con voto consultivo il direttore e possono essere chiamati esperti nel settore senza diritto di voto.

6. Il comitato consultivo esprime parere non vincolante sulla gestione dei servizi, sulle modifiche al regolamento di gestione, sul mutamento di tipologia, di funzioni e del sistema di gestione nonché su altre materie disciplinate dal regolamento di gestione.

7. Qualora il parere del comitato consultivo non sia fornito alla società consortile entro trenta giorni dalla richiesta, il procedimento può avere ulteriore corso.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

2. La copertura finanziaria della spesa di lire 1.000 milioni è costituita mediante riduzione di pari importo in termini di competenza di quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29852 lettera d) del bilancio per l'anno 1991.

3. La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta nell'apposito capitolo n. 16231 da istituirsi nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio in corso con la denominazione: «Finanziamento per il restauro e la conservazione integrata della ex fabbrica di laterizi "Le Sieti" di Scauri in comune di Minturno nonché per il recupero urbanistico dell'area di pertinenza».

4. Alla copertura finanziaria degli oneri aggiuntivi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 5 della presente legge si provvederà con la somma che all'uopo verrà stanziata nei corrispondenti capitoli dei bilanci annuali di previsione relativi ai medesimi esercizi finanziari.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 23 settembre 1991

GIGLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 settembre 1991.

91R0852

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 59.**Costituzione dell'istituto di studi musicali di Latina.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In conformità all'articolo 53, primo comma, lettera a), dello statuto regionale la Regione promuove la costituzione dell'istituto per gli studi musicali con sede in Latina finalizzata a:

a) attività di ricerca e studi musicali del Campus internazionale di musica di Latina;

b) iniziative culturali formative, di ricerca, raccolta e documentazione di musiche e di studi musicali.

Art. 2.

1. L'istituto provvede, nell'ambito delle competenze regionali, in materia di promozione culturale, di ricerca, documentazione, formazioni e scambi culturali per favorire gli studi musicali ad espletare attività di:

- a) raccolta e documentazione di musiche contemporanee;
- b) acquisto di manoscritti ed epistolari originali;
- c) costituzione di biblioteca musicale;
- d) costituzione di archivio storico del Campus internazionale di musica di Latina;
- e) servizi di consultazione, relazione, incontri di studio e scambio culturale;
- f) organizzazione premio biennale «Latina» di studi musicali;
- g) stampa dei lavori vincitori del premio e degli atti degli incontri;
- h) bando di borse di studio per giovani laziali;
- i) stampa di bollettino di informazione.

Art. 3.

1. La gestione dell'istituto è affidata ad apposita società per azioni promossa dalla Giunta regionale che può prevedere la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati. La Regione contribuisce alle spese di gestione con un fondo di dotazione non inferiore a lire 500 milioni per il primo anno di attività. Negli anni successivi il contributo viene fissato con la legge annuale di bilancio.

Art. 4.

1. Fino alla costituzione della società di gestione dell'istituto le funzioni dello stesso vengono svolte dalla Giunta regionale, assessorato regionale alla cultura e realizzate sulla base di apposita convenzione con il Campus internazionale di musica di Latina. L'erogazione della somma di cui al precedente articolo 3 avviene con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente per la cultura.

Art. 5.

1. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione della Regione per il 1991, n. 16212 denominato: «Finanziamento per le spese di gestione e lo sviluppo dell'istituto per gli studi musicali di Latina», con lo stanziamento di lire 500 milioni.

2. Alla copertura finanziaria del predetto onere di lire 500 milioni per l'anno 1991 si farà fronte con diminuzione di pari importo del capitolo n. 31001 denominato: «Fondo di riserva per spese obbligate e d'ordine».

3. All'onere per gli anni successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 23 settembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 settembre 1991.
91R0853

LEGGE REGIONALE 27 settembre 1991, n. 60.

Interventi a sostegno della promozione turistica nel territorio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attesa delle modifiche alla legge-quadro nazionale sul turismo e della successiva approvazione della legge regionale sulle strutture di promozione turistica regionale, la Regione, con la presente legge, promuove e favorisce la realizzazione di iniziative idonee ad incrementare il movimento turistico nel proprio territorio, a proporre una unitaria immagine del Lazio sul mercato nazionale ed internazionale ed a stimolare la destagionalizzazione del flusso turistico.

Art. 2.

Obiettivi

1. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente articolo si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) valorizzazione del patrimonio ambientale, monumentale, storico, artistico, culturale e folkloristico esistente;
- b) incremento della fruibilità turistica del territorio e del livello qualitativo e quantitativo dei servizi di interesse turistico;
- c) diffusione di notizie e propaganda per la migliore conoscenza della realtà territoriale della Regione, nei suoi elementi di più spiccato interesse turistico.

2. Gli obiettivi di cui al precedente comma si perseguono, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissati nei successivi articoli, mediante i seguenti interventi:

- a) iniziative promosse dalla Regione;
- b) concessione di contributi economici ad enti ed associazioni pubbliche e private.

Art. 3.

Iniziative promosse dalla Regione

1. Le iniziative promosse dalla Regione di cui al precedente articolo 2, secondo comma, lettera a), consistono in:

- a) effettuazione di studi, indagini e ricerche sul mercato turistico nazionale ed internazionale, allo scopo di ottenere elementi ed indicazioni utili per la redazione dei programmi d'intervento promozionale;
- b) manifestazioni e campagne pubblicitarie sui mercati di origine del flusso turistico, anche mediante la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia ed all'estero, aventi particolari riflessi nel campo turistico;
- c) realizzazione di guide turistiche, pubblicazioni, nonché campagne pubblicitarie sulla stampa e con altri mezzi di informazione;
- d) manifestazioni tendenti a promuovere direttamente o indirettamente l'immagine turistica del Lazio in occasione di eventi sportivi, spettacolari ed artistici di carattere nazionale od internazionale che hanno luogo su territorio regionale;

c) realizzazione di ogni altra attività idonea a sostenere l'incremento del flusso turistico verso la Regione e la migliore commercializzazione ed organizzazione dell'offerta turistica laziale.

2. Le iniziative di cui al primo comma sono attuate dalla Regione:

a) direttamente;

b) attraverso l'organizzazione turistica sub-regionale;

c) mediante apposite convenzioni con enti ed associazioni pubbliche e private di comprovata esperienza professionale nel settore del turismo.

3. La promozione turistica all'estero della regione Lazio è effettuata previa intesa con il Governo nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento statali, avvalendosi dell'Ente nazionale italiano per il turismo, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 4, secondo comma, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

Contributi economici

1. I contributi economici per la realizzazione di iniziative di cui al precedente articolo 2, secondo comma, lettera b), sono concessi ad enti pubblici ed in particolare ai comuni singoli o associati nonché ad enti e ad associazioni private che abbiano sede principale o secondaria nell'ambito del territorio della Regione.

2. I suddetti contributi sono concessi agli enti pubblici nella misura massima dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed agli enti ed alle associazioni private nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 5.

Piano programmatico degli interventi all'estero

1. Entro il mese di maggio dell'anno precedente a quello in cui è prevista la realizzazione delle iniziative, il Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo, invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 e successive modificazioni ed integrazioni, il piano programmatico delle attività di promozione e propaganda da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della presente legge, approvato dalla Giunta medesima tenendo conto anche degli indirizzi contenuti negli strumenti programmatori della Regione sentita la competente commissione consiliare permanente.

2. Quelle iniziative che per loro natura o per i tempi di attuazione non siano suscettibili di essere ricomprese nel piano di cui al presente articolo sono comunicate dal Presidente della Giunta regionale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri almeno trenta giorni prima della data prevista per la loro effettuazione.

Art. 6.

Programmi di interventi

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva il programma annuale degli interventi nel quale sono delineate le caratteristiche delle iniziative che la Regione intende svolgere, ai sensi della presente legge, direttamente o mediante convenzioni, nonché le caratteristiche delle iniziative da ammettere a contributo, tenuto conto:

a) degli obiettivi di cui al precedente articolo 2;

b) degli indirizzi contenuti negli strumenti programmatori della Regione;

c) delle risorse disponibili;

d) del piano degli interventi all'estero di cui al precedente articolo 5 e delle eventuali modificazioni richieste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il programma deve inoltre indicare quali sono le iniziative che si intendono ripetere per più di un anno nell'ambito del bilancio pluriennale, per attribuire continuità all'azione promozionale.

3. Il 10 per cento dello stanziamento disponibile può essere destinato a fondo riserve esclusivamente per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 3 purché le stesse non siano prevedibili o quantificabili al momento della redazione del programma, fermo restando, per le attività di promozione e propaganda da svolgersi all'estero, quanto disposto al secondo comma del precedente articolo 5.

4. Il programma di cui al presente articolo è redatto dalla competente struttura regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di realizzazione delle iniziative comprese nel programma medesimo.

5. La Giunta regionale, decorsi i termini previsti dall'articolo 79, secondo comma, del regolamento del Consiglio regionale, di cui alla deliberazione consiliare 16 maggio 1973, n. 198, per l'espressione del parere della competente commissione consiliare permanente, provvede, comunque, con propria deliberazione ad approvare il programma di interventi.

6. Il programma di interventi è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

7. Alle indicazioni del programma di intervento si conformano gli specifici provvedimenti di approvazione delle iniziative e di concessione di contributi economici.

8. Il 2 per cento dello stanziamento disponibile è destinato alle iniziative tese a favorire la promozione per i portatori di «handicap».

Art. 7.

Criteri di priorità

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente articolo 4 la Giunta regionale deve tenere conto dei seguenti criteri di priorità:

a) realizzazione di iniziative atte a stimolare flussi turistici dall'estero, dalle altre Regioni e dal territorio regionale medesimo;

b) maggiore partecipazione finanziaria dell'ente od associazione promotrice a copertura della spesa globale per la quale è richiesto il contributo;

c) realizzazione di iniziative da parte di enti pubblici;

d) svolgimento di attività a carattere periodico rispetto a quelle a carattere episodico, salvo che siano riferite ad eventi straordinari od innovativi;

e) realizzazione delle iniziative in aree del territorio regionale meno sviluppate turisticamente;

f) svolgimento di attività in periodi di bassa e media stagione

Art. 8.

Modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi

1. Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dal precedente articolo 4, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione richiedente, devono pervenire all'assessorato regionale competente, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio del programma di interventi di cui al precedente articolo 6. Non sono prese in esame le domande pervenute fuori termine.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documenta-

atto costitutivo dell'ente o dell'associazione privata richiedente;

b) relazione dettagliata delle iniziative che si intendono realizzare, con piano finanziario ed indicazione analitica della spesa prevista, da cui si evinca la misura della partecipazione finanziaria dell'ente od associazione;

c) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente o dell'associazione dalla quale risulti se, per la medesima iniziativa, siano stati richiesti, o si intendono richiedere contributi od agevolazioni ad altri enti pubblici o ad altre strutture della Regione;

d) documentazione ai sensi della legge regionale 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 9.

Concessione dei contributi

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, sentita la competente commissione consiliare permanente, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio del programma di interventi di cui al precedente articolo 6, sulla base delle indicazioni contenute nel programma medesimo e nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dal precedente articolo 7, con propria motivata deliberazione provvede alla individuazione delle iniziative ammesse a contributo e di quelle escluse nonché alla determinazione dell'entità dei contributi medesimi nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

2. L'esito del provvedimento è comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla sua esecutività.

3. Entro centottanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa ammessa a contributo i beneficiari debbono trasmettere al competente assessorato regionale una relazione sull'attività svolta corredata da materiale pubblicitario che attesti il richiamo turistico ottenuto dall'iniziativa stessa, il resoconto analitico delle spese sostenute e la documentazione fiscale completa relativa alle singole voci di spesa.

4. Entro i novanta giorni successivi alla consegna della documentazione di cui al precedente terzo comma, l'assessorato regionale competente provvede all'erogazione del contributo nei limiti del provvedimento di concessione e sulla base delle spese effettivamente sostenute.

5. La Giunta regionale, a seguito di espressa richiesta del destinatario dei contributi, può disporre contestualmente alla concessione dei contributi medesimi l'erogazione di un acconto, non superiore al 25 per cento dell'importo del contributo concesso, immediatamente dopo la realizzazione dell'iniziativa. Nel caso di iniziative da realizzare da parte di enti ed associazioni private, l'erogazione del suddetto acconto è subordinata alla presentazione di fidejussione bancaria per un importo pari alla somma da erogare.

Art. 10.

Verifica dell'efficacia degli interventi

1. La competente struttura regionale in materia di promozione turistica verifica annualmente, i risultati delle iniziative promosse dalla Regione o da essa economicamente sostenute, sul mercato nazionale ed all'estero, in relazione alle previsioni programmatiche, basandosi sui riscontrati flussi turistici attivati e dall'eco ottenuto sui mass-media, e invia la relazione alla competente commissione consiliare permanente.

Art. 11.

Vigilanza Revoca dei contributi

1. La Regione esercita la vigilanza nella materia oggetto della presente legge ed in particolare sulle iniziative ammesse a contributo.

2. Qualora a seguito di accertamenti le predette iniziative risultino non realizzate o realizzate in difformità quanto dichiarato, la Regione procede alla revoca totale o parziale del contributo.

3. La revoca del contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta la restituzione delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso legale ovvero il recupero delle somme stesse con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,

Art. 12.

Norme transitorie.

1. In fase di prima attuazione della presente legge per la realizzazione delle iniziative promosse dalla Regione e per la concessione dei contributi economici, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, relative all'esercizio finanziario 1991, si prescinde dal programma di interventi di cui al precedente articolo 6. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente, provvede nei limiti degli appositi stanziamenti già iscritti nei capitoli n. 05001 e n. 05071 del bilancio regionale di previsione relativo all'anno 1991, nel rispetto dei criteri di priorità fissati dal precedente articolo 7 per la concessione di contributi economici.

2. Le domande per la concessione di contributi di cui al precedente articolo 4, relative all'anno 1992, eventualmente già pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere ripresentate con le modalità indicate nel precedente articolo 8.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Per la quantificazione e la copertura degli interventi relativi agli anni successivi al 1991 si provvederà con le leggi di bilancio dei rispettivi esercizi.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 27 settembre 1991

GIGLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 settembre 1991.

91R0854

REGOLAMENTO REGIONALE 22 luglio 1991, n. 1.

Regolamento per l'erogazione ai disagiati mentali delle provvidenze economiche di cui al punto 3, lettera e) dell'art. 8 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

Art. 1.

Finalità e caratteri delle provvidenze economiche

1. Il reinserimento sociale del disagioato mentale, quale obiettivo specifico e parte integrante del programma terapeutico-riabilitativo, è perseguito anche attraverso l'erogazione diretta all'assistito di provvidenze economiche al fine di stimolarne il livello di autonomia e di riattivare le risorse personali.

2. L'erogazione delle provvidenze economiche previste al punto 3) lettera e) dell'articolo 8 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 ha carattere temporaneo ed avviene, nel rispetto del presente regolamento, per il tempo e nelle misure determinate dall'andamento del programma terapeutico-riabilitativo individuale delle persone assistite dal Servizio dipartimentale di salute mentale, in funzione del processo di guarigione e di recupero psico-sociale del paziente stesso.

3. Le provvidenze economiche di cui al comma precedente, sono erogate d'intesa con i comuni di residenza degli assistiti e sono dirette a contribuire a garantire l'alloggio, il vitto e le necessità personali nonché esperienze socializzanti, ricreative, occupazionali, culturali e relazionali ed incentivare la qualificazione o la riqualificazione professionale in vista di un inserimento stabile nel lavoro.

Art. 2.

Tipi di provvidenze-economiche

1. Le provvidenze economiche di cui al presente regolamento si distinguono in:

a) **assegno provvisorio**: ha carattere di urgenza ed è finalizzato a fronteggiare situazioni di emergenza, in particolare per agevolare l'avvio del processo terapeutico. Tale assegno, che deve essere corrisposto entro cinque giorni dalla proposta dell'équipe curante, è erogato per un periodo massimo di tre mesi, anche in un'unica soluzione, e non può superare l'importo massimo mensile di L. 300.000;

b) **assegno ordinario**: fa parte integrante del progetto terapeutico ed è proposto dall'équipe curante, previa relazione socio-sanitaria, nella quale siano specificate le finalità terapeutiche del sostegno economico. Alla predetta relazione deve essere allegata la documentazione concernente lo stato di famiglia e la situazione economica dell'assistito e del nucleo familiare di appartenenza. L'assegno ordinario è corrisposto per un periodo da quattro mesi ad un anno ed è rinnovabile. L'importo mensile dell'assegno va da un minimo di L. 400.000 ad un massimo di L. 800.000 e deve essere commisurato al livello di reddito personale e familiare;

c) **assegno di destituzionalizzazione o di reinserimento**: fa parte del progetto terapeutico di reinserimento o di deistituzionalizzazione proposto dall'équipe curante nei casi in cui l'utente non disponga di un valido supporto familiare. L'assegno predetto è diretto a sostenere le spese relative all'inserimento in strutture assistenziali alloggiative (case famiglia, comunità alloggio, centro di ospitalità protratta e simili) anche autogestite dai pazienti, ubicate nel territorio anche di diversa unità sanitaria locale. L'assegno corrisposto per la durata massima di un anno, è rinnovabile e va da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 1.500.000 mensili e deve essere commisurato al reddito personale dell'assistito.

2. Gli assegni di cui alla lettera c) del precedente comma, in particolari situazioni connesse al livello di autonomia del paziente, nel contesto del progetto terapeutico, su proposta documentata e motivata dall'équipe curante, possono essere corrisposti ad organismi pubblici o privati ovvero a singoli privati per assicurare al paziente medesimo l'ospitalità nonché la partecipazione ad attività risocializzanti anche in funzione del reinserimento lavorativo.

3. La valutazione sulla rispondenza dei servizi e strutture da utilizzare a norma del comma precedente per le finalità dei singoli progetti terapeutici è espressa dalla commissione, di cui al successivo articolo 8, sulla base degli accertamenti esperiti dall'équipe curante, espressamente evidenziati nella relazione presentata ai fini della concessione dell'intervento economico.

Art. 3.

Procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche

1. L'équipe del Servizio dipartimentale di salute mentale che ha in cura il paziente formula la proposta di concessione dell'intervento economico con motivata relazione.

2. La proposta di cui al comma precedente è sottoposta all'esame della commissione di cui al successivo articolo 8 per la prescritta autorizzazione.

3. Gli interventi economici sono erogati dall'unità sanitaria locale a mezzo di funzionario delegato a norma degli articoli 37 e 38 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.

4. Il funzionario delegato provvede a rendere il conto delle somme erogate con cadenza trimestrale.

5. Gli assegni provvisori di cui alla lettera a) del primo comma del precedente articolo 2 sono corrisposti, su proposta dell'équipe curante, direttamente dal funzionario delegato dell'unità sanitaria locale, il quale provvede altresì a darne immediata comunicazione alla commissione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 4.

Vigilanza - Sospensione delle provvidenze economiche

1. L'équipe curante vigila sulla corretta utilizzazione degli interventi economici in relazione alle finalità per cui sono stati concessi.

2. La commissione di cui al successivo articolo 8 può disporre la sospensione degli interventi economici individuati all'articolo 2 del presente regolamento, su proposta dell'équipe curante, con riferimento, in particolare, all'andamento del processo terapeutico.

3. L'erogazione dell'assegno è sospesa o ridotta in caso di ricovero superiore a trenta giorni in strutture pubbliche o convenzionate del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5.

Individuazione dei redditi minimi personali e familiari per la concessione delle provvidenze economiche

1. Gli assegni provvisori possono essere concessi indipendentemente dal reddito dell'assistito e del suo nucleo familiare.

2. Gli assegni ordinari e gli assegni di deistituzionalizzazione o di reinserimento possono essere erogati:

a) agli assistiti privi di nucleo familiare con ultimo reddito imponibile dichiarato non superiore a lire sedici milioni;

b) agli assistiti con nucleo familiare di due persone, compreso l'assistito stesso, con ultimo reddito familiare imponibile dichiarato non superiore a lire venti milioni;

c) agli assistiti con nucleo familiare superiore a due persone con ultimo reddito familiare imponibile dichiarato non superiore a quello indicato alla lettera b) aumentato di lire un milione per ogni appartenente in più al nucleo familiare.

3. Non concorre alla determinazione del reddito di cui al precedente comma l'unità immobiliare di proprietà dell'assistito se costituente l'unica unità immobiliare posseduta.

4. I limiti di reddito di cui ai commi precedenti possono essere superati dalla commissione di cui al successivo articolo 8 in sede di autorizzazione dell'intervento economico, su motivata proposta dell'équipe curante, in casi di riconosciuta gravità della situazione personale e sociale dell'assistito.

Art. 6.

Aggiornamento degli importi delle provvidenze economiche

1. La Giunta regionale provvede annualmente con propria deliberazione all'aggiornamento degli importi minimi e massimi delle provvidenze economiche di cui al precedente articolo 2 nonché dei limiti di reddito massimo di cui all'articolo 5, sulla base delle variazioni, accertate dall'ISTAT, del costo della vita.

Art. 7.

Integrazione degli interventi del servizio dipartimentale di salute mentale con quelli dei servizi sociali degli enti locali

1. Le provvidenze economiche di cui al presente regolamento devono essere integrate con le attività e gli interventi svolti dai servizi sociali degli enti locali ai fini dell'inserimento dei soggetti assistiti dal servizio dipartimentale di salute mentale nei servizi organizzati dagli enti locali stessi ed in vista del loro graduale e progressivo reinserimento sociale, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare, all'assistenza alloggiativa, alle mense, ai centri o polivalenti o ricreativi, ai soggiorni di vacanza, alle attività sportive, culturali, formative e di inserimento lavorativo.

Art. 8.

Programma degli interventi. Commissione per gli interventi economici e di risocializzazione

1. Presso ogni unità sanitaria locale è costituita la commissione per gli interventi economici e di risocializzazione a favore degli assistiti del servizio dipartimentale di salute mentale. Tale commissione è presieduta dal responsabile del servizio e composta da tre operatori del servizio stesso, di cui almeno uno assistente sociale nonché da due operatori — prioritariamente assistenti sociali — del comune (ovvero della circoscrizione o delle circoscrizioni) sede dell'unità sanitaria locale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale.

2. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) propone il piano annuale degli interventi, indicando la spesa annua complessiva prevedibile per l'erogazione delle provvidenze economiche;

b) predispone una relazione in ordine agli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente;

c) formula proposte e individua soluzioni operative ai fini dell'integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi sociali;

d) esamina ed approva le proposte formulate dalle singole équipes curanti;

e) autorizza l'erogazione degli assegni ordinari e di deistituzionalizzazione o di reinserimento sociale di cui al precedente articolo 2 e prende atto dell'erogazione degli assegni provvisori.

3. La commissione si riunisce di regola una volta al mese ed ogni qualvolta ne ravveda la necessità.

4. La commissione di cui al presente articolo, ai fini dell'esame e dell'approvazione degli interventi da effettuare su proposta delle équipes curanti, ivi compresa l'erogazione o la sospensione degli interventi economici, è integrata, di volta in volta, da un operatore — prioritariamente da un assistente sociale — del comune (o della circoscrizione) di residenza dell'assistito.

5. La proposta di piano annuale di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo è trasmessa entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento dalla unità sanitaria locale a tutti i comuni compresi nel proprio territorio per la formulazione di eventuali osservazioni.

6. L'unità sanitaria locale entro il 30 novembre recepisce eventuali osservazioni formulate dai comuni e trasmette il piano definitivo ai comuni stessi nonché alla Regione per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 9.

Trasferimento fondi dai comuni alle unità sanitarie locali

1. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede a ripartire annualmente tra i comuni gli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale tenendo conto dei piani annuali di cui al precedente articolo 8. I suddetti fondi sono trasferiti dai comuni alle unità sanitarie locali in via di anticipazione ed in un'unica soluzione.

2. Le unità sanitarie locali al termine dell'esercizio finanziario rendicontano le spese effettivamente sostenute indicando il nominativo del beneficiario, il tipo d'intervento nonché l'entità degli assegni corrisposti. L'eventuale avanzo di gestione è computato nell'esercizio successivo. È esclusa la possibilità che si possa verificare il disavanzo.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio.

Roma, 22 luglio 1991

GIGLI

Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 29 maggio 1991 con deliberazione n. 212, vistata dalla commissione di controllo in data 14 giugno 1991, verbale 991/2.

91R0855

REGIONE TOSCANA

Le commissioni regionali di programmazione economica

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1991, n. 42.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 Istituzione del Parco naturale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 51 del 28 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 e successive modificazioni

1. L'art. 2 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61, e successive modificazioni, è così modificato:

PRIMO COMMA

Sono inseriti, dopo la parola «parco», una virgola e il seguente inciso: «in seguito definito "aree interne"».

Sono inseriti, dopo la parola «connesse», una virgola e il seguente inciso: «in seguito definito "aree esterne"».

SECONDO COMMA

Dopo la parola «esterne» è soppressa l'espressione «che presentino connessioni funzionali con l'assetto del parco medesimo».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 e successive modificazioni

1. L'art. 8 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61, e successive modificazioni è così sostituito:

«Art. 8.

Nelle aree interne, le norme e le disposizioni del piano sono immediatamente efficaci e vincolanti e si sostituiscono a norme e disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici e nelle altre discipline e regolamentazioni locali.

Nelle aree esterne il piano detta specifiche direttive cui devono uniformarsi le discipline e le regolamentazioni locali, prevedendo se del caso idonee misure di salvaguardia valide fino all'adeguamento delle discipline e regolamentazioni medesime da parte delle autorità competenti. Se entro due anni dall'entrata in vigore del piano o dalle sue successive modifiche non si sia provveduto all'adeguamento, la Regione, su segnalazione del Consorzio, provvede in via sostitutiva.

Nelle aree esterne, limitatamente alle materie paesaggistiche e urbanistiche, le norme e le disposizioni del piano territoriale del parco, già equiparato, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge regionale 29 giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni, al piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono immediatamente efficaci e vincolanti e si sostituiscono a norme e disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici locali.».

Art. 3.

Abrogazione del nono comma dell'art. 13 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 e successive modificazioni

1. Il nono comma dell'art. 13 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 è abrogato.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Fino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale può approvare gli adeguamenti al piano territoriale conseguenti alla presente legge, se resi necessari da motivi di urgenza, da indicare espressamente. Decorso tale termine le modifiche al piano seguono le procedure ordinarie previste dalla legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 e successive modificazioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 19 agosto 1991

CAROSI

(incaricata con DPGR 3 luglio 1991 n. 248)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 16 luglio 1991 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 13 agosto 1991.

91R0856

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1991, n. 43.

Norme sulla formazione permanente degli operatori del servizio sanitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 53 del 4 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La regione Toscana, nel rispetto delle disposizioni legislative contenute nel primo comma, punto 8, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'art. 2 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e negli articoli 14, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, disciplina con la presente legge le attività di formazione permanente del personale che opera nell'ambito del servizio sanitario.

TITOLO I

NATURA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PERMANENTE

Art. 2.

Finalità e caratteristiche

1. La formazione permanente del personale operante nell'ambito del servizio sanitario comprende tutte quelle attività formative che, successive alla formazione iniziale e di base, sono finalizzate alla revisione, al completamento e all'adeguamento continuo delle conoscenze, delle capacità operative e delle abilità professionali, in rapporto al progredire delle conoscenze scientifiche e tecnologiche ed in relazione alle esigenze di funzionalità del complesso dei servizi rispetto alla tutela della salute dei cittadini.

2. Sono caratteri distintivi della formazione permanente la progettualità, la ricorrenza, la continuità e la sistematicità degli interventi. Sono impliciti, nella progettualità, la pertinenza con i bisogni formativi degli operatori e la valutazione dei contesti organizzativi; l'individuazione e la gradualità degli obiettivi, l'applicazione a questi ultimi di metodi e tecniche di insegnamento-apprendimento corrispondenti nonché la valutazione dei risultati.

3. Rispetto alle finalità loro proprie e come presupposto di scelta diversificata di indirizzi metodologici e moduli organizzativi, vanno distinti gli interventi di:

a) formazione di orientamento e inserimento lavorativo destinati ai neo-assunti;

b) aggiornamento, adeguamento, perfezionamento delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle abilità professionali.

c) formazione rivolta agli aspetti di metodologia del lavoro e di organizzazione dei servizi per l'impiego ottimale delle risorse umane e materiali e per lo sviluppo delle capacità di rapporto con gli utenti;

d) formazione finalizzata all'attuazione dei processi di riqualificazione previsti dalle normative in vigore o stabiliti dalla contrattazione collettiva;

e) tirocinio dei medici neo-laureati o di altri operatori prescritto da leggi statali ai fini dell'accesso all'impiego nel servizio sanitario o all'inserimento nelle relative convenzioni.

4. Rispetto agli specifici istituti dei contratti collettivi di lavoro del comparto, le attività formative si distinguono, inoltre, per il loro carattere obbligatorio e facoltativo:

sono obbligatorie le attività programmate come tali dalla Regione o dalle UU.SS.LL.;

sono facoltative le attività che gli operatori liberamente selezionano per un bisogno di formazione individuale pur connesso con le attività di servizio.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. Le attività formative di cui al precedente articolo trovano attuazione mediante interventi, distinti o combinati, della seguente tipologia:

a) corsi;

b) seminari;

c) convegni, congressi, conferenze, giornate di studio;

d) periodi di tirocinio;

e) progetti di auto-formazione;

f) iniziative a carattere informativo documentale ed editoriale;

g) acquisizione, elaborazione, diffusione di materiale didattico e audiovisivo;

h) costituzione e gestione di biblioteche e centri di documentazione a livello di U.S.L.;

i) altri interventi rispondenti alle finalità e aventi le caratteristiche di cui all' art. 2.

2. Le caratteristiche di tali interventi sono previste negli indirizzi contenuti negli atti di programma di cui all'art. 6.

3. Nel campo delle attività che possono essere attuate e finanziate in ordine alla formazione permanente del personale, si comprendono anche le iniziative ad essa strumentali ed, in particolare, quelle finalizzate:

alla realizzazione di studi e ricerche nel campo educativo e formativo;

all'acquisizione e potenziamento da parte delle UU.SS.LL. dei beni immobili e mobili per lo svolgimento delle attività di formazione permanente da attuarsi secondo le modalità previste dalla legge regionale 24 maggio 1980 n. 68 e successive modifiche e integrazioni anche in vista dell'individuazione di centri di ambito regionale per la formazione rivolta a particolari aree specialistiche.

Art. 4.

Enti organizzatori e soggetti destinatari

1. Gli interventi, di cui all' art. 3, sono istituiti, finanziati e realizzati dalla Regione, dalle singole UU.SS.LL., o da loro eventuali aggregazioni, in attuazione dei rispettivi programmi annuali. Nel caso di aggregazioni fra più UU.SS.LL. nella gestione di interventi formativi, ad una sola di esse deve essere assegnato l'onere organizzativo da esercitarsi sulla base di preventive intese comprendenti anche la previsione delle reciproche compensazioni finanziarie occorrenti.

2. La Giunta regionale e le UU.SS.LL. svolgono tali interventi direttamente o convenzionandosi con le Università degli Studi e con altri soggetti pubblici. Le convenzioni, relativamente a particolari esigenze formative, possono essere altresì stipulate con soggetti privati che svolgono qualificata attività di ricerca, formazione, produzione, erogazione dei servizi nel settore sanitario e sociale o in ambiti ad esso correlati. La Giunta regionale e le singole UU.SS.LL. svolgono gli interventi formativi, anche con la partecipazione degli ordini, collegi, associazioni professionali provinciali e regionali.

3. Le attività di formazione permanente sono precipuamente destinate:

a) al personale del ruolo nominativo regionale nelle forme obbligatorie e facoltative previste dagli istituti normativi del comparto;

b) al personale convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 nella sola forma obbligatoria prevista dall'accordo nazionale della categoria;

c) al personale di altri Enti Pubblici con rapporto di dipendenza funzionale dalle UU.SS.LL. nelle forme e nei modi compatibili con i relativi istituti contrattuali.

4. Possono essere ammessi a frequentare le attività di formazione permanente, anche i dipendenti da altri Enti Pubblici o da soggetti privati operanti nel settore sociale e sanitario, ivi comprese le associazioni del volontariato di cui all' art. 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 58, nonché i soggetti che svolgono nello stesso settore una attività libero professionale, quando gli obiettivi dell'iniziativa di formazione rendono opportuno il loro coinvolgimento.

5. Per i medici neo laureati o per altri operatori che non abbiano già in atto un rapporto di dipendenza o di natura convenzionale con il servizio sanitario nazionale, sono previste le attività di tirocinio formativo di cui al terzo comma, lett. e) del precedente art. 2.

TITOLO II

FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PERMANENTE.

Capo I

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DELLE ATTIVITÀ

Art. 5.

Articolazione territoriale delle attività, soggetti gestori e fonti regionali di finanziamento

1. Gli interventi di formazione permanente del personale del servizio sanitario di cui al precedente art. 3 possono avere ambito regionale, multizonale, zonale a livello di singola U.S.L. o di loro eventuali aggregazioni.

2. Al fine di favorire un interscambio di esperienza tra le varie realtà regionali, rientrano comunque in tali interventi anche le partecipazioni individuali ad attività previste nel precedente art. 3 organizzate da soggetti pubblici e privati anche in ambiti territoriali diversi e destinate ad una pluralità di soggetti provenienti da altre regioni.

3. Le attività di ambito multizonale e regionale sono programmate e istituite dalla Giunta regionale e da essa attuate direttamente o assegnate in gestione a singole UU.SS.LL. o indirettamente, tramite apposite convenzioni.

Tali attività sono rivolte a tutti i soggetti individuati nell'art. 4.

Le attività di ambito zonale sono programmate, istituite e svolte da ciascuna U.S.L. sulla base delle direttive e dei finanziamenti regionali e sono rivolte esclusivamente al personale di cui al terzo comma, lett. a), c) e al quarto comma dell' art. 4.

5. Con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, la somma a destinazione vincolata del fondo sanitario, destinata triennialmente al finanziamento dell'azione programmata «Formazione del personale sanitario» di cui all'allegato 2.3 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61, e collocata, sulla base delle quote percentuali indicate negli atti di programma di cui all'art. 6, in due distinti capitoli così denominati:

formazione permanente del personale del servizio sanitario: attività zonali;

formazione permanente del personale del servizio sanitario: attività multizonali e regionali.

Art. 6.

Programmazione pluriennale

1. Con gli strumenti della programmazione sanitaria regionale di cui all' art. 2 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61, secondo le modalità di cui all' art. 4 della stessa legge, sono definiti gli indirizzi e le specifiche disposizioni per lo svolgimento delle attività di formazione permanente.

2. Tali indirizzi e disposizioni devono qualificarsi nei seguenti contenuti:

tipologia, caratteristiche e criteri organizzativi delle attività;

finalità generali della formazione permanente rispetto agli obiettivi del piano sanitario regionale;

indicazione percentuale di riparto delle somme da destinare rispettivamente alle iniziative di ambito zonale e a quello di ambito multizonale e regionale.

Capo II

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE ANNUALE
DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE A LIVELLO ZONALE

Art. 7:

*Direttive annuali per le attività
di ambito zonale e relativo finanziamento*

1. Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale, delibera entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, le direttive annuali per le attività di formazione permanente di ambito zonale, provvedendo contestualmente a ripartire il relativo finanziamento alle UU.SS.LL.

2. La Giunta regionale in sede di predisposizione della proposta di deliberazione, si avvale degli appositi organismi di rappresentanza previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto della sanità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto stesso operanti in ambito regionale.

3. La deliberazione di cui al primo comma indica:

a) la ripartizione in parti uguali, tra tutte le UU.SS.LL. di una somma pari al 25% della disponibilità del capitolo di bilancio di cui al quinto comma, dell' art. 5, utilizzabile anche per la dotazione di risorse strumentali connesse agli interventi formativi;

b) la ripartizione tra le UU.SS.LL., dotate di più elevate risorse specialistiche e di maggiori capacità assistenziali, di una quota aggiuntiva del 10% della disponibilità del medesimo capitolo di bilancio;

c) la ripartizione, tra tutte le UU.SS.LL., del rimanente 65% della disponibilità del capitolo indicato, in proporzione al numero dei rispettivi dipendenti;

d) i seguenti vincoli di spesa cui le UU.SS.LL. dovranno attenersi nella destinazione dei fondi loro complessivamente assegnati ai sensi delle lett. a), b), c):

limite percentuale di spesa massima per le attività di formazione permanente facoltative;

limite percentuale di spesa massima, nell' ambito della somma destinata alle attività di formazione permanente obbligatoria per il personale dipendente, per quelle a carattere individuale,

limite percentuale di spesa massima, nell'ambito della somma destinata alle attività di formazione permanente facoltativa, per quelle riservate al personale medico;

e) indirizzi per la programmazione e la gestione da parte delle UU.SS.LL. delle attività formative obbligatorie di ambito zonale, ivi compresa l'eventuale indicazione di specifiche figure professionali da coinvolgere, di aree operative o tematiche da privilegiare, da parte di tutte o di singole UU.SS.LL.;

f) gli indirizzi contenenti criteri di qualità sulla cui base le UU.SS.LL. devono selezionare le richieste di aggiornamento facoltativo.

4. Nella determinazione del finanziamento da assegnare annualmente a ciascuna Usl, la Giunta regionale, nella proposta di deliberazione di cui al primo comma, in deroga ai criteri fissati, può operare opportune compensazioni tenuto conto dell'andamento delle economie di spesa e dei residui accertati dalle UU.SS.LL. sui finanziamenti dei precedenti anni e da queste comunicati ai sensi del secondo comma dell' art. 12.

Art. 8.

Programma annuale di U.S.L.

1. Le singole UU.SS.LL., sulla base della deliberazione concernente le direttive regionali annuali, di cui al precedente articolo, approvano, entro due mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della predetta deliberazione, il programma delle attività di formazione permanente del proprio personale di cui al quarto comma dell'art. 5.

Per l'elaborazione del suddetto programma le UU.SS.LL., sulla base delle proposte dei dipartimenti di cui al decimo comma dell' art. 17 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 38, si avvalgono degli appositi organismi di rappresentanza previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto della sanità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale.

2. Il programma di cui al precedente comma stabilisce:

a) la somma destinata alle attività di formazione permanente obbligatoria del personale dipendente con l'indicazione delle figure professionali o categorie omogenee o delle aree operative o delle tematiche su cui si intende intervenire in via prioritaria;

b) la somma destinata alle attività di formazione permanente obbligatoria del personale dipendente a carattere individuale ivi comprese quelle di cui all' art. 5, secondo comma e quelle da realizzarsi con i comandi speciali di cui all'ultimo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con indicazione delle figure professionali su cui si intende intervenire in via prioritaria;

c) la somma destinata alle attività di formazione permanente facoltativa del personale medico dipendente con l'indicazione dei criteri con i quali selezionare le richieste;

d) la somma destinata alle attività di formazione permanente facoltativa del restante personale dipendente con l'indicazione dei criteri con i quali selezionare le richieste.

Art. 9.

Realizzazione delle attività a carattere obbligatorio

1. Il competente organo di gestione dell'U.S.L., adotta tutte le conseguenti determinazioni attuative del programma di cui al precedente articolo, istituendo e realizzando le singole attività di formazione, individuandone le specifiche caratteristiche formative ed organizzative, le risorse da utilizzare, le relative somme da impiegare ed i soggetti percettori. La gestione delle attività, di norma svolta in forma diretta da parte dell'U.S.L. stessa, può essere affidata in tutto o in parte, tramite apposita convenzione, ai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4.

2. Nella gestione diretta delle attività di formazione e per lo svolgimento delle relative docenze, le UU.SS.LL. possono utilizzare, ai sensi della normativa contrattuale vigente per il comparto della sanità, il personale del servizio sanitario e, in subordine, verificata l'indisponibilità di risorse interne, instaurare rapporti di consulenza con altri soggetti pubblici e privati nei termini e nei modi previsti dalle leggi in vigore.

3. Le attività derivanti dallo svolgimento del programma annuale potranno trovare realizzazione nel biennio, compreso l'anno di riferimento. A tal fine, per la gestione nel successivo anno finanziario dei fondi di cui all'ultimo comma del precedente articolo, si applica quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979 n. 421.

4. Nei casi in cui un'attività di formazione permanente investa un esiguo numero di soggetti in una singola U.S.L., da parte dell'U.S.L. organizzatrice, nell'ambito delle eventuali aggregazioni di cui al 1° comma dell' art. 4, possono essere ammessi a partecipare a tale attività anche dipendenti di altre UU.SS.LL. Nei relativi provvedimenti autorizzativi, queste ultime, devono prevedere anche il finanziamento dell'onere connesso alle spese per le quote di partecipazione.

Art. 10.

Realizzazione delle attività a carattere facoltativo

1. Il personale appartenente al ruolo nominativo regionale ha facoltà di richiedere, al competente organo di gestione dell'U.S.L., l'autorizzazione a partecipare a specifiche attività di formazione permanente a carattere facoltativo e di ricevere per le spese effettivamente sostenute per tale partecipazione un eventuale concorso finanziario, nei limiti e nei modi previsti dagli istituti normativi e regolamentari del comparto. La Giunta regionale, in relazione ad esigenze di omogeneizzazione nel territorio regionale, può, sentite le organizzazioni sindacali, determinare la quota percentuale massima di tale concorso finanziario.

2. Il competente organo di gestione dell'U.S.L., nell'ambito delle specifiche previsioni di cui alle lettere c), d) del secondo comma dell' art. 8, approva le decisioni adottate in merito dal comitato tecnico-scientifico di cui agli articoli 26 e 83 del decreto del Presidente

della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 e autorizza, con provvedimenti nominativi individuali, le attività di formazione permanente a carattere facoltativo, individuando l'istituto normativo da applicare al dipendente rispetto al suo rapporto di servizio e l'eventuale quota di partecipazione alle relative spese.

Art. 11.

Autorizzazione al comando per aggiornamento tecnico-scientifico

1. Al fine dell'attuazione delle attività di cui alla lettera *b)* del secondo comma dell'art. 8 e per il rilascio dell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 il competente organo di gestione dell'U.S.L., predisporre semestralmente il programma di tali iniziative.

2. Tale programma deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 30 aprile per le attività riguardanti il successivo semestre luglio-dicembre, ed entro il 31 ottobre, per le attività riguardanti il successivo semestre gennaio-giugno, di ogni anno. Tale programma deve essere redatto secondo quanto indicato negli indirizzi e disposizioni di cui all'art. 6 e secondo le specifiche previsioni di cui alla lett. *b*, 2° comma, dell'art. 8.

3. La Giunta regionale, valutata la rispondenza del programma, adotta i conseguenti provvedimenti autorizzativi.

4. Per sopravvenute inderogabili esigenze non previste dal predetto programma, il competente organo di gestione dell'U.S.L. può chiedere alla Giunta regionale, nel corso dell'anno, ed in deroga ai termini di cui al secondo comma, il rilascio di ulteriori autorizzazioni.

5. I comandi di cui al presente articolo, autorizzati dalla Giunta regionale, sono finanziati nell'ambito delle attività formative obbligatorie svolte a livello zonale da ciascuna U.S.L., fatte salve disposizioni diverse contenute nel provvedimento regionale di autorizzazione.

Art. 12.

Verifica dell'attuazione del programma

1. Le U.U.S.S.L.L. devono trasmettere alla Giunta regionale una copia del programma di cui all'art. 8, contestualmente alla sua approvazione nonché, una relazione sulle attività espletate nell'anno precedente ivi comprese quelle loro affidate in gestione di ambito multizonale o regionale ai sensi dell'art. 14. Tale relazione deve collocarsi nell'ambito della relazione annuale di cui all'art. 24 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1990, n. 29.

2. Tale relazione deve fra l'altro contenere:
un'analisi della spesa;

l'accertamento delle eventuali economie di spesa realizzate e dei residui, unitamente all'indicazione della ridestituzione delle economie di spesa riferibili ai finanziamenti assegnati per le attività di ambito zonale e ad eventuali richieste di ridestituzione per quelle economie di spesa riferibili a finanziamenti assegnati per le attività di ambito multizonale o regionale ai fini di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 14;

un'analisi degli esiti formativi delle attività e dei risultati conseguiti rispetto all'elevazione dei livelli di qualità dell'assistenza sanitaria.

3. La Giunta regionale può predisporre una modulistica apposita per uniformare la raccolta dei dati a livello regionale.

Capo III

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE A CARATTERE MULTIZONALE E REGIONALE

Art. 13.

Programma degli interventi

1. La Giunta regionale con le stesse modalità di cui al secondo comma dell'art. 7, nonché sentiti gli appositi comitati consultivi regionali previsti dagli accordi collettivi nazionali per le categorie del personale medico convenzionato, elabora annualmente una proposta di programma da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio, per gli interventi formativi a carattere multizonale e regionale.

2. Il programma stabilisce le quote percentuali, da applicare sui fondi disponibili nell'apposito capitolo di bilancio di cui al quinto comma, dell'art. 5 valide per determinare i finanziamenti da destinare:

a) alla formazione di ambito multizonale del personale medico dipendente del servizio sanitario;

b) alla formazione di ambito multizonale del personale medico convenzionato con il servizio sanitario;

c) alla formazione di ambito multizonale del restante personale dipendente del servizio sanitario;

d) alle attività formative di ambito regionale;

e) alle attività di formazione dei medici neo laureati o di altri operatori nel rispetto alle normative statali;

f) all'attività di carattere editoriale, documentale e di produzione di audiovisivi;

g) al finanziamento alle U.U.S.S.L.L. di iniziative di acquisizione, ristrutturazione, potenziamento delle attrezzature e strutture mobili ed immobili di proprietà pubblica destinate alla formazione permanente;

h) alle attività di studio e ricerca nel settore della formazione permanente;

i) alla promozione delle conoscenze e competenze del personale impiegato nella gestione dei processi formativi;

l) alla costituzione di un fondo per le iniziative formative urgenti e non prevedibili.

3. Per le attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *i)* del precedente comma, il programma deve contenere anche un elenco, in ordine di priorità, delle specifiche figure professionali o aree operative o tematiche su cui intervenire e l'eventuale ulteriore indicazione, per ciascuna di queste ultime anche di particolari obiettivi formativi da perseguire. Per le attività di ambito multizonale devono essere indicate anche le sedi e il bacino di riferimento.

4. Per le attività di cui alla lettera *e)* del precedente secondo comma, il Consiglio regionale, contestualmente all'adozione del predetto programma o con atto separato, impartisce annualmente specifiche disposizioni organizzative.

5. La Giunta regionale unitamente alla presentazione della proposta di programma informa il Consiglio su tutte le attività svolte nel corso del precedente anno, fornendo in particolare una dettagliata relazione sulle attività di cui alla lettera *l)* del secondo comma del presente articolo.

Art. 14.

Gestione degli interventi

1. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui all'art. 13, organizza e realizza le relative attività formative gestendole direttamente o affidandone la gestione a singole U.S.L. o, indirettamente, tramite apposite convenzioni con gli altri soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4.

2. A tal fine la Giunta regionale adotta tutte le conseguenti determinazioni attuative del programma di cui all'art. 13, istituendo le singole attività e, in caso di gestione diretta, ne individua anche le specifiche caratteristiche formative ed organizzative, le risorse da utilizzare nonché le relative somme da impiegare ed i soggetti percettori.

3. Alle U.U.S.S.L.L. cui viene affidato lo svolgimento di attività in attuazione del programma e fatto obbligo di redigere un consuntivo relativamente alle spese sostenute per la realizzazione di tali attività.

4. Per gli altri soggetti, cui viene affidato in convenzione lo svolgimento di attività inerenti l'attuazione del programma, deve inoltre essere statuito nelle apposite convenzioni un preventivo analitico vincolante delle voci di spesa necessarie per la realizzazione delle attività nonché devono essere fissate modalità progressive di liquidazione del finanziamento regionale per stati di attuazione delle attività stesse.

5. Al fine di organizzare e realizzare gli interventi di cui al presente articolo, la Giunta regionale può utilizzare, ai sensi della normativa contrattuale vigente per il comparto della sanità, il personale dipendente delle U.U.S.S.L.L., nonché instaurare rapporti di consulenza con altri soggetti pubblici e privati nei termini e nei modi previsti dalle leggi in vigore.

6. Gli oneri derivanti dalla instaurazione dei rapporti di cui al precedente comma gravano sui fondi disponibili e destinati all'attuazione delle relative attività di formazione.

7. La Giunta regionale può ridestinare, nel rispetto della finalità originaria determinata in riferimento all'elenco di attività di cui al secondo comma dell'art. 13 e sulla base delle apposite richieste di ridestinazione formulate dalle UU.SS.LL. ai sensi del secondo alinea del secondo comma dell'art. 12, i fondi accertati come economie di spesa riferiti a finanziamenti già assegnati alle UU.SS.LL. per attività di ambito multinazionale o regionale in precedenti esercizi finanziari.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PERMANENTE

Art. 15.

Strutture amministrative e organizzative

1. Le strutture amministrative e organizzative per la formazione permanente del personale sono fissate dall'allegato n. 6 punti 6.2 punto 20 e 6.2 punto 30, della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 30 aprile 1990, n. 61 nonché dalla legge regionale 9 aprile 1990, n. 38.

Art. 16.

Modalità e criteri per lo svolgimento dei compiti di animatore

1. Al fine di progettare e realizzare le attività di formazione permanente del personale dipendente, il competente organo di gestione dell'U.S.L., può attribuire compiti di animatore delle attività di formazione al personale, con rapporto di servizio a tempo pieno, appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso di un diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.

L'assolvimento dei compiti in questione non comporta modifiche al profilo professionale né alla posizione funzionale di appartenenza come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'assegnazione ai compiti di animatore, svolti a tempo parziale nei modi di cui ai successivi commi, può avere una durata triennale, salvo riconferma alla scadenza o sua revoca anticipata da parte del competente organo di gestione dell'U.S.L., su proposta motivata del responsabile del servizio.

2. L'assegnazione ai compiti di animatore di cui al primo comma, sulla base di apposite domande prodotte dagli interessati in esito a pubblico avviso, è attribuito su indicazione del responsabile del servizio. A tale fine sono formulati appositi criteri da parte degli organismi di rappresentanza per l'aggiornamento del personale di cui al primo comma dell'art. 8 che devono essere preliminarmente approvati dall'Ufficio di Direzione e deliberati dal competente organo di gestione dell'U.S.L. unitamente al predetto avviso pubblico.

I predetti criteri terranno conto, in particolare modo, delle esperienze e delle conoscenze sulle tecniche di formazione possedute e documentabili.

3. Per il servizio attività specialistiche il compito di animatore può essere affidato ad un massimo di 4, 5 e 7 animatori rispettivamente nelle UU.SS.LL. appartenenti alle classi A, B e C di cui all'allegato n. 1 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61. A tale fine sono realizzati raggruppamenti delle unità operative per aree omogenee nel cui ambito è attribuito il compito di animatore.

4. Il tempo impiegato nell'assolvimento dei compiti di animatore non può, mediamente nell'arco dell'anno, oltrepassare un monte orario superiore alle tre ore settimanali.

5. Per particolari e delimitate esigenze formative, il competente organo di gestione può autorizzare l'utilizzo di ulteriori quote dell'orario di servizio da destinare all'assolvimento di tali compiti.

6. L'espletamento dei compiti di animatore, nei limiti e nei modi di cui al presente articolo, deve avvenire attraverso processi di razionalizzazione e migliore utilizzazione del monte orario del personale in servizio, senza dare luogo a provvedimenti di sostituzione o di reintegrazione con nuovo personale. Resta salva la facoltà di autorizzare, nei modi e nei limiti delle vigenti disposizioni, ore di lavoro straordinario.

7. Lo svolgimento dei compiti di animatore non comporta alcuna indennità, salvo il compenso per le ore di docenza eventualmente svolte nelle attività formative, da retribuirsi secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro del comparto della sanità.

8. Per la formazione permanente degli operatori professionali delle aree infermieristica, tecnico-sanitaria, di riabilitazione e di vigilanza ed ispezione, i compiti di animatore di formazione sono svolti in conformità di quanto previsto dal successivo art. 18.

9. Al fine di assicurare un omogeneo e uniforme arricchimento metodologico relativamente alle competenze di coloro che assolvono ai compiti di animatore, la Giunta regionale, nell'ambito degli interventi di cui al secondo comma, lettera i), dell'art. 13, delibera apposite iniziative formative.

LJ 22 111 5116 ni ilmpozq illoq noo. 654960 ni

Art. 17.

Attività di animazione della formazione permanente

Gli operatori che adempiono al compito di animatore di formazione permanente svolgono le seguenti attività:

a) concorrono al rilevamento dei bisogni formativi ed all'elaborazione della proposta di programma annuale di cui all'art. 8 e delle relative determinazioni attuative di cui al 10 comma, art. 9 svolgendo, in seno al comitato per la formazione del personale di cui all'art. 21, anche funzioni di rappresentanza del servizio/u.o. di appartenenza;

b) realizzano gli interventi di loro spettanza, ne sviluppano la progettazione didattica individuano le risorse formative necessarie, collaborano con la struttura amministrativa di cui all'art. 15 nell'organizzazione di tale attività;

c) svolgono funzioni di conduzione d'aula e intermediano gli esperti a garanzia degli obiettivi di apprendimento dell'attività e, per i contenuti pertinenti alla loro specifica professionalità, possono prestare docenza in via diretta;

d) verificano gli esiti formativi delle iniziative, riferendone al comitato per la formazione del personale;

e) curano la conservazione l'uso dei beni librari, degli audiovisivi e della documentazione dei quali è dotato il servizio di appartenenza, sviluppando azioni tese al loro potenziamento ed a promuovere l'utilizzazione da parte del personale;

f) svolgono funzioni di informazione e sensibilizzazione del personale sulle opportunità formative sia obbligatorie che facoltative.

Art. 18.

Formazione permanente del personale infermieristico, tecnico ausiliario della riabilitazione e di vigilanza ed ispezione

1. Le attività di formazione permanente per gli operatori professionali delle aree infermieristica, tecnico-sanitaria, di riabilitazione e di vigilanza ed ispezione, sono indirizzate e coordinate dai rispettivi operatori professionali dirigenti, assegnati per l'aggiornamento conformemente a quanto previsto dall'allegato n. 12 introdotto ai sensi della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61.

2. Gli operatori professionali dirigenti dell'area tecnico-sanitaria, di riabilitazione e di vigilanza ed ispezione di cui al 1° comma, nei servizi di appartenenza ed in deroga alle dotazioni numeriche per servizio indicate all'art. 16, svolgono per la formazione permanente degli operatori professionali appartenenti alle rispettive aree anche i compiti di animatore di cui agli articoli 16 e 17.

3. Nel servizio di assistenza infermieristica i compiti di animatore sono svolti dai relativi operatori professionali dirigenti di cui al 1° comma.

Nelle UU.SS.LL. appartenenti alle classi B e C dell'allegato n. 1 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61, gli operatori professionali dirigenti deputati all'aggiornamento possono essere coadiuvati, nello svolgimento delle attività di animatore, da altro personale infermieristico nel numero individuato dal competente organo di gestione dell'U.S.L., cui viene attribuito il compito di animatore secondo le modalità previste al precedente art. 16.

A tale fine è consentito destinare per lo svolgimento di tali compiti, quote dell'orario di servizio settimanale, determinate con provvedimenti individuali, dal competente organo di gestione dell'U.S.L., in funzione delle reali e contingenti esigenze di formazione del personale, nei limiti massimi settimanali di cui al quinto comma dell'art. 16, non applicandosi nella fattispecie la previsione di cui al comma sesto del predetto articolo.

4. Gli operatori professionali dirigenti di cui al presente articolo coordinano la loro attività con i responsabili delle strutture organizzative di cui all'allegato n. 6, punti 6.2.20 (U.O. Formazione permanente del personale) e 6.2.30 (Ufficio formazione permanente del personale), della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61, nonché con i direttori delle scuole o con i responsabili dei corsi di formazione di base; di cui alla legge regionale 16 ottobre 1989, n. 64, presenti nell'U.S.L. o, in carenza, con quelli presenti in altre UU.SS.LL.

Art. 19.

Formazione permanente del personale medico convenzionato

1. Per le attività di formazione permanente del personale appartenente alle categorie mediche convenzionate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, l'incarico di animatore è svolto da professionisti delle varie categorie di personale medico secondo le modalità previste nei relativi accordi collettivi nazionali.

2. L'animatore svolge, per il personale convenzionato, tutti i compiti che ai sensi dell'art. 17 sono attribuiti all'animatore di formazione del personale dipendente e partecipa a pieno titolo al comitato di cui al successivo articolo 20.

3. Per lo svolgimento di tale incarico, l'animatore riceve un compenso che, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, è determinato dalla Giunta regionale, sentiti i sindacati medici di categoria più rappresentativi a livello regionale e i comitati consultivi istituiti ai sensi degli accordi collettivi.

4. Le iniziative per la formazione dei predetti animatori saranno definite dalla Giunta regionale previo accordo con le organizzazioni sindacali mediche, sentita la federazione regionale degli ordini provinciali dei medici.

Art. 20.

Comitato per la formazione del personale

1. In conformità di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61, in ciascuna U.S.L., è costituito un apposito comitato per la formazione del personale.

2. Il comitato per la formazione del personale, quale organismo tecnico-consulativo:

svolge un'azione di supporto nei confronti del competente organo di gestione, collaborando in sede tecnica, alla definizione di proposte da inserire nel programma annuale di cui all'art. 8 ed alla sua successiva attuazione e verifica;

riferisce periodicamente all'Ufficio di direzione sui temi della formazione permanente e sullo stato di attuazione del programma annuale;

è sede deputata al coordinamento fra coloro che svolgono l'incarico di animatore sugli aspetti metodologico-didattici delle attività di formazione permanente.

3. Il comitato per la formazione del personale è coordinato da un responsabile di servizio nominato dal competente organo di gestione ed è così composto:

a) dal personale con compiti di formazione nelle scuole e nei corsi di formazione di base, presenti nell'U.S.L., per il personale infermieristico, tecnico-sanitario, della riabilitazione e per altre eventuali figure sanitarie, di cui all'art. 8 della legge regionale 16 ottobre 1989, n. 64;

b) da coloro che svolgono l'incarico di animatore delle attività di formazione permanente del personale dipendente ai sensi degli articoli 16 e 18;

c) da coloro che svolgono l'incarico di animatore delle attività della formazione permanente del personale convenzionato, ai sensi dell'art. 19;

d) dagli operatori professionali dirigenti per il personale infermieristico, tecnico-sanitario, della riabilitazione e di vigilanza ed ispezione, di cui al primo comma dell'art. 18;

e) dal responsabile della struttura amministrativa e organizzativa per la formazione permanente del personale di cui all'art. 15;

f) dai direttori delle scuole o dai responsabili dei corsi di formazione di base di cui alla legge regionale 16 ottobre 1989, n. 64 presenti nell'U.S.L.

4. È fatto obbligo al comitato per la formazione del personale di riunirsi almeno tre volte nell'anno.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 21.

Norma transitoria

1. Le norme dei Titoli II e III della presente legge troveranno applicazione a partire dalla programmazione delle attività zonali multizonali e regionali per l'anno 1992.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, a decorrere dall'anno 1992 e per gli anni successivi con la legge di bilancio utilizzando allo scopo i fondi che verranno stanziati in corrispondenza dei capitoli 15060 e 15085 del bilancio 1991 ed allocati, in due appositi capitoli secondo quanto previsto all'ultimo comma del precedente art. 5.

Art. 23.

Abrogazione

È abrogato l'art. 42 della legge regionale 16 dicembre 1982, n. 91 concernente «Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 26 agosto 1991

MAGNOLFI

(Incaricato con DPGR n. 152 del 10 luglio 1990)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 luglio 1991 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell'art. 127 della Costituzione.

91R0857

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 44.

Bilancio di previsione 1991 Assestamento e seconda variazione.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 56 del 19 settembre 1991)

(Omissis).

91R0858

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 45.

Contributo all'università internazionale dell'arte di Firenze per adeguamento sede.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 56 del 19 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di agevolare la realizzazione dei lavori di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza nella sede di Villa il Ventaglio, è concesso all'Università Internazionale dell'Arte di Firenze - Ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 29 gennaio 1982 - un contributo di L. 150.000.000.

La Giunta è autorizzata all'erogazione del contributo come segue:

- il 50% a presentazione della perizia dei lavori;
- il 50% a presentazione degli atti di collaudo.

Art. 2.

Alle spese di cui alla presente legge è fatto fronte con i fondi di cui al Cap. 16050 che viene istituito nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte «Spesa» del bilancio di previsione del corrente esercizio, sono apportate, per analoghi importi, le seguenti modificazioni:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 9 settembre 1991

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 luglio 1991 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31 agosto 1991.

91R0859

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 46.

Modificazioni alla legge regionale 31 ottobre 1983, n. 71 concernente i termini per i finanziamenti della Regione in materia di attività, beni culturali ed educazione permanente di cui alle leggi regionali numeri 33/76, 29/79, 11/80, 12/80, 89/80, 25/82 e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 56 del 19 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

I termini per la presentazione delle domande e dei programmi delle attività e per l'approvazione del piano degli interventi e per l'approvazione del piano degli interventi finanziari della Regione ai sensi delle leggi regionali: 3 luglio 1976, n. 33 «Norme in materia di biblioteche di Enti locali e d'interesse locale e di archivi storici affidati ad Enti locali», 28 giugno 1979, n. 29 «Disciplina transitoria della promozione e gestione d'interventi di educazione permanente, 28 gennaio 1980 n. 11 «Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive», 28 gennaio 1980, n. 12 «Norme per la promozione delle attività culturali ed educative relative a manifestazioni espositive, convegni e istituzioni culturali», 4 dicembre 1980, n. 89 «Norme in materia di musei e di raccolta di enti locali e d'interesse locale, delega delle funzioni amministrative agli enti locali», 22 marzo 1982, n. 24 «Norme per il sostegno delle attività di formazione musicale nel settore bandistico o corale», sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

Termine di presentazione al C.R. del programma regionale

L'atto di programmazione delle iniziative nelle materie di cui alla presente legge, contenente gli obiettivi generali, le priorità da perseguire in attuazione delle finalità fissate dalle leggi di cui all'art. 1, le strategie e gli strumenti da attivare per il conseguimento degli obiettivi fissati, gli standards di cui all'art. 15 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89, le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, i criteri e le modalità relativi al controllo di cui all'art. 7 della presente legge, è proposto dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 3.

Procedimento e termini di presentazione delle domande di contributo relative alle iniziative di cui alle leggi regionali n. 11/80, n. 12/80, n. 29/79 e n. 24/82.

1. Le domande di contributo relative alle iniziative teatrali, musicali e cinematografiche di cui all'art. 14 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, quelle relative agli interventi di educazione permanente di cui all'art. 3 della giunta regionale 28 giugno 1979, n. 29, quelle relative alle attività delle associazioni musicali bandistiche e corali di cui all'art. 3 della legge regionale 22 marzo 1987, n. 24, quelle relative alle manifestazioni espositive, convegni e istituti culturali di cui all'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12, devono essere presentate al Comune nel cui territorio si intende svolgere, totalmente o prevalentemente, l'iniziativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente.

2. Il comune esprime il proprio parere sull'accoglimento delle domande, e lo trasmette, unitamente alle domande, alla Provincia e alla Giunta regionale entro il 15 dicembre. Entro lo stesso termine gli enti locali presentano alla Provincia e alla Giunta regionale le proprie domande di contributo. Le domande della provincia sono presentate direttamente alla Giunta regionale.

3. Le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale previste dalle leggi citate nel primo comma del presente articolo devono essere presentate alla Giunta regionale e contestualmente alla provincia nel cui territorio si intende svolgere, totalmente o prevalentemente, l'iniziativa, entro il 15 dicembre dell'anno precedente.

Art. 4.

Procedimento e termini di presentazione delle domande di contributo relative alle iniziative di cui alle leggi regionali n. 33/76 e n. 89/80

1. Le domande relative agli interventi a favore delle biblioteche di cui agli articoli 13, 18 e 20 della legge regionale 3 luglio 1976, n. 33 e dei musei di ente locale di cui gli articoli 20 e 21 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89, devono essere presentate ai comuni entro il 30 dicembre e i pareri dei comuni devono essere trasmessi alle province entro il 15 gennaio.

2. Le domande relative agli interventi a favore dei musei di interesse locale di cui all'art. 4 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89, devono essere presentate ai comuni entro il 30 dicembre e i pareri dei comuni devono essere trasmessi alle province entro il 15 gennaio.

3. Le domande di iniziativa della provincia sono presentate direttamente alla giunta regionale entro il 15 gennaio.

Art. 5.

Termine di trasmissione alla giunta regionale del parere delle province

1. Le province, sulla base delle indicazioni del programma regionale, esprimono un parere e formulano le priorità in ordine alle domande concernenti gli interventi di cui all'art. 3, primo e secondo comma, della presente legge, che trasmettono alla Giunta regionale entro il 30 gennaio, e, in ordine alle domande concernenti gli interventi di cui all'art. 4, entro il 28 febbraio.

Art. 6.

Termine di trasmissione al C.R. da parte della giunta regionale del piano di riparto dei contributi

La giunta regionale propone al Consiglio il piano di ripartizione degli interventi finanziari di cui al precedente art. 3 entro il 15 aprile e quello concernente gli interventi finanziari di cui al precedente art. 4 entro il 15 maggio.

Art. 7.

Termini per la presentazione dei rendiconti da parte beneficiari

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di cui si riferiscono gli interventi i beneficiari dei contributi regionali indicati nella presente legge presentano alla giunta regionale il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei dati consuntivi dai quali risulti il significato amministrativo ed economico dei dati stessi, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun intervento finanziato con il contributo regionale.

Art. 8.

Norma transitoria

L'atto di programmazione di cui al precedente art. 2 relativo alle iniziative da realizzare nel 1992 è determinato, per il solo anno 1991 dalla Giunta regionale, che lo propone al Consiglio regionale entro il 30 settembre.

Art. 9.

Norma finale

Sono abrogate legge regionale 31 ottobre 1983, n. 71 e la legge regionale 1° settembre 1988, n. 68.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 9 settembre 1991

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 30 luglio 1991 ed è stata visitata dal Commissario del Governo il 31 agosto 1991

91R0860

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 47.

Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 56 del 19 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Art. 1.

Finalità, obiettivi, contenuti

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e suo decreto di attuazione 27 aprile 1978, n. 384 e della legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62, la presente legge detta norme per la realizzazione e per la piena utilizzazione di un ambiente costruito rispondente all'esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso-percettive al fine di garantire a ciascuno l'esercizio autonomo di ogni attività.

2. Ai fini della presente legge per ambiente costruito si intende l'insieme degli edifici e degli spazi architettonici ed urbanistici con le relative infrastrutture, compresi i mezzi di trasporto pubblico, in cui si svolgono attività legate alla vita di relazione.

3. La presente legge disciplina l'attività dei soggetti pubblici e privati per conseguire gli obiettivi atti ad eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale — comunemente definiti barriere architettoniche e sensoriali — e reca prescrizioni nonché individua incentivi per la sua attuazione.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, pubblici e privati, nonché agli spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico destinati alla fruizione dei cittadini.

2. In particolare le norme della presente legge trovano applicazione:

a) agli edifici e locali di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità;

b) agli edifici di uso residenziale realizzati da soggetti sia pubblici che privati;

c) agli edifici ed ai locali destinati ad attività sportive e turistiche;

d) agli edifici ed ai locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo;

e) agli spazi ed ai percorsi urbani, nonché alle strutture esterne alle costruzioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;

f) alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio del trasporto pubblico di competenza regionale;

g) ai mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro e fune, nonché ai mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;

h) alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, interni ed esterni alle costruzioni;

i) ai segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti e nei luoghi di cui alle lettere precedenti.

3. L'esecuzione degli adempimenti per rendere fruibili gli ambienti e le strutture di cui al precedente comma sono esenti dal pagamento del contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3.

Norme tecniche

1. La progettazione e l'esecuzione degli ambienti e delle strutture comprese nel campo di attuazione della presente legge, quali definiti all'art. 2, devono essere conformati alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 per gli edifici pubblici e alle prescrizioni tecniche del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 emanate ai sensi del secondo comma dell'art. 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 per gli edifici privati e alle ulteriori disposizioni aventi carattere prescrittivo, emanato dal Consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle fasi di progetto, realizzazione e controllo finale degli stessi.

2. Le normative di cui al primo comma prevalgono sugli strumenti urbanistici e sui regolamenti edilizi comunali fino all'adeguamento degli stessi alle norme della presente legge.

Art. 4.

Competenze della Regione

1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e di settore, nonché nell'espressione dei pareri di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nelle attività di carattere informativo e di aggiornamento, la Regione tiene conto — con particolare riferimento ai contenuti programmatici ed agli aspetti finanziari — dell'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico per persone di sua competenza.

2. La Giunta regionale determina annualmente il fabbisogno complessivo d'intervento ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva le modalità e i criteri per l'accesso alla ripartizione del fondo speciale per l'abolizione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'art. 10 della citata legge.

3. La Giunta regionale nomina una commissione a carattere tecnico scientifico interdipartimentale, presieduta dal Presidente della Giunta stessa o suo delegato, per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente art. 2, nonché per fornire agli enti locali supporti tecnici conoscitivi.

4. La commissione di cui al precedente comma è così composta:

quattro dipendenti del ruolo unico regionale provenienti dai dipartimenti competenti per materia;

cinque esperti, di cui tre appartenenti alle Università della Toscana e due indicati dagli ordini professionali competenti per materia;

un rappresentante della Consulta regionale degli invalidi e degli handicappati di cui alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 32 e successive modificazioni;

due esperti di organizzazioni competenti in materia di accessibilità designati rispettivamente dal Centro studi prevenzione e riabilitazione (C.E.S.P.R.I.) e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.).

5. La Giunta regionale individua i componenti della predetta commissione, determina eventuali ulteriori compiti della stessa e i compensi degli esperti in misura non superiore a quanto determinato dalla legge regionale.

Art. 5.

Competenze dei comuni

1. I comuni adeguano la propria normativa urbanistica ed edilizia, i propri atti di pianificazione e l'attività di espressione dei pareri su opere o progetti di competenza di altre amministrazioni secondo quanto indicato al precedente art. 3.

2. I comuni inoltre, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, provvedono ad approvare i programmi di abolizione delle barriere architettoniche, indicati al successivo art. 9.

3. In attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, il sindaco provvede a trasmettere alla Regione, il fabbisogno complessivo del comune derivante dalle richieste di fondi di cui all'art. 11 della predetta legge.

4. Il sindaco in sede di rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni edilizie, prescrive l'esecuzione delle opere necessarie ad ottenere la conformità con la normativa tecnica di cui al precedente art. 3. Tali autorizzazioni o concessioni non possono essere rilasciate in mancanza della prescritta conformità dei singoli progetti.

5. Il sindaco dispone altresì le verifiche delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 3 e, in sede di rilascio del certificato di abitabilità, la rispondenza di quanto eseguito con le disposizioni richiamate nello stesso articolo.

6. Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto si applicano anche agli interventi di ristrutturazione parziale su edifici pubblici o privati esistenti, limitatamente allo specifico intervento progettato.

TITOLO II

TRASPORTO PUBBLICO

Art. 6.

Caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto pubblico

1. Il materiale rotabile per trasporto pubblico deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

2. Allo scopo di eliminare le barriere architettoniche che impediscono l'accesso nei veicoli agli invalidi, le disposizioni regionali di cui al primo comma dell'art. 3 dovranno comunque prevedere:

la riserva di un numero adeguato di posti a sedere su tutti i veicoli di trasporto pubblico, ivi assicurando l'agibilità, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme che permettano lo stazionamento di una carrozzina senza intralciare il passaggio;

la predisposizione sulle vetture di dispositivi atti a consentire il sollevamento e l'incarozzamento delle carrozzine per invalidi in modo da permettere l'autonomia della persona;

l'installazione all'interno dei veicoli di un impianto audiovisivo che comunichi, di volta in volta, la sequenza delle fermate obbligatorie e facoltative previste sulla linea, di altri sistemi di avvisamento acustici e visivi nonché di sistemi atti a rendere possibili le richieste di fermate da parte dei portatori di handicap motori o sensoriali;

la collocazione, in condizioni di facile leggibilità, alle fermate dei servizi urbani, suburbani ed extraurbani di orari di passaggio di tutte le corse, gli indicatori dei percorsi e le localizzazioni più vicine dei punti di vendita dei biglietti;

la predisposizione, sui mezzi a lunga percorrenza, di impianti, attrezzature, arredi o ausili, che consentano lo svolgimento dei quotidiani atti di vita.

Art. 7.

Programma di adeguamento del trasporto pubblico

1. Le aziende e gli enti preposti alla gestione del trasporto pubblico su ferro, su gomma, su fune nonché di navigazione di ambito regionale, predispongono programmi specifici per l'adeguamento del proprio materiale rotabile e delle proprie strutture ed impianti fissi. Tali programmi devono fissare scadenze temporali per la loro attuazione ed indicare le modalità di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti.

2. I programmi di investimento previsti al terzo comma dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1990 n. 385 dovranno conformarsi a quanto previsto nel comma precedente.

3. È fatto comunque obbligo alle aziende ed enti di cui ai precedenti commi di adeguare il parco veicoli assicurando un minimo del 10% di mezzi opportunamente attrezzati per il trasporto di invalidi entro tre anni dall'approvazione del programma di cui al precedente comma, da parte della Giunta regionale che, a tale riguardo, si avvale della commissione tecnica di cui all'art. 4.

Art. 8.

Acquisto dei veicoli e incentivazione per lo studio e la produzione degli stessi

1. La Giunta regionale all'atto di deliberare i provvedimenti per l'acquisto del materiale rotabile destinato al miglioramento del sistema di trasporto pubblico, privilegia i veicoli che presentano le caratteristiche rispondenti ai requisiti della presente legge e alle sue successive disposizioni attuative.

2. La regione, al fine di incentivare la produzione di mezzi destinati al trasporto pubblico aventi le caratteristiche di specifica idoneità, stipula apposite convenzioni con le aziende produttrici per lo studio e la realizzazione di tali veicoli.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE,
SANZIONATORIE E FINANZIARIE

Art. 9.

Programmi comunali di intervento

1. I Comuni predispongono, nell'ambito del programma operativo delle opere e degli interventi comunali previsto dall'art. 3 della Legge regionale 30 giugno 1984, n. 41 appositi programmi volti ad adeguare l'ambiente costruito alle finalità della presente legge.

2. Gli enti e le società pubbliche che svolgono servizi aperti al pubblico predispongono un programma di adeguamento alle disposizioni della presente legge sui beni immobili di loro proprietà.

3. Tale programma deve fissare scadenze temporali per la sua attuazione ed indicare le modalità di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti.

4. Il programma di cui al secondo e terzo comma viene inoltrato al sindaco per la predisposizione dei programmi di cui al primo comma.

5. I programmi di cui ai precedenti commi sono costituiti dai seguenti elaborati:

rilievo di spazi, strutture ed edifici, sia pubblici che privati, aperti al pubblico, riguardante la situazione su tutto il territorio rispetto all'accessibilità, fruibilità e sicurezza di detti luoghi;

relazione che illustra le azioni da realizzare nei vari settori di cui all'art. 2 e definisce le priorità d'intervento in riferimento alla disponibilità finanziaria ed ai programmi di intervento nei settori stessi nonché alle indicazioni contenute nelle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3;

schede tecniche riferite ai singoli interventi con l'indicazione dell'entità delle opere e dei relativi costi, nonché dei tempi previsti per la realizzazione degli stessi;

relazione finanziaria contenente, tra l'altro l'indicazione dei modi con i quali si intende far fronte alle spese.

6. Per la realizzazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al presente articolo, i Comuni destinano il 10% dei proventi annuali derivanti dalle concessioni edilizie di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia — ivi comprese le somme introitate ai sensi dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge regionale 7 maggio 1985, n. 51, nonché dalle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai portatori di handicap motori e sensoriali.

7. La concessione di contributi regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è vincolata all'inclusione nei programmi di cui al presente articolo delle opere e degli interventi riferiti al campo d'applicazione della presente legge.

Art. 10.

Sanzioni

1. Per gli interventi di cui all'art. 3 eseguiti in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge si applicano le sanzioni di cui ai seguenti commi.

2. Il sindaco ordina la demolizione delle opere eseguite in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge e la restituzione in pristino in conformità al progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Quando la demolizione o la restituzione in pristino non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco rilascia la concessione in sanatoria che, comunque, è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia.

3. Nel caso di mancata realizzazione delle opere, previste nel progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il sindaco ne ordina l'esecuzione.

4. Salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previsti da norme vigenti il sindaco nei casi di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 5, irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.

5. Le somme introitate dal Comune derivanti da riscossioni di sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti sono destinate alla realizzazione dei programmi previsti dall'art. 9.

Art. 11.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'art. 4, ultimo comma, si fa fronte nel 1991 con gli stanziamenti dei capitoli 720, 940, 1380 del bilancio 1991.

Agli oneri derivanti dall'art. 8 si fa fronte nel 1991 con gli stanziamenti dei capitoli 1380, 12260, 12310.

3. Ad altri oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nel 1991 con gli stanziamenti dei capitoli n. 835 e 13410.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 9 settembre 1991

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 luglio 1991 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 agosto 1991.

91R0861

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 48.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 61/82 concernente la programmazione dei punti di vendita di giornali e riviste.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 56 del 19 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1982, n. 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Indirizzi per la redazione dei piani di localizzazione

Sulla base delle informazioni e delle valutazioni di cui all'articolo precedente, i comuni sono tenuti ad adottare il piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita.

Con il piano di localizzazione i comuni:

a) determinano il numero complessivo dei punti di vendita nell'ambito del territorio comunale; all'interno di ciascuna delle zone I, II e III, individuano le aree di localizzazione, il numero dei punti di vendita per ciascuna area, nonché i criteri di ubicazione dei punti di vendita all'interno dell'area stessa;

b) nell'ambito della zona IV, determinano le sole aree di localizzazioni dei punti di vendita, dovendosi tenere conto in modo particolare delle condizioni di accesso e della esigenza di non condizionare la diffusione della stampa al rispetto di standards numerici predeterminati;

c) qualora l'attività di rivendita sia esercitata in apposite edicole, determinano altresì le caratteristiche tipologiche delle stesse al fine di assicurare la superficie più idonea all'esercizio dell'attività, compatibilmente agli altri interessi di uso pubblico del suolo, nonché al fine di salvaguardare, ove necessario, le caratteristiche ambientali della zona. A tale scopo il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune deve essere contestuale alla relativa concessione edilizia;

d) individuano gli esercizi della grande distribuzione, le librerie e le rivendite di tabacchi all'interno dei quali può essere autorizzata la vendita di giornali, quotidiani e periodici ai sensi del settimo comma dell'art. 14 della legge 5 luglio 1981, n. 41, come sostituito dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 7;

e) ai fini del rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale, indicano il numero e la localizzazione dei punti di vendita destinati ad assorbire la domanda aggiuntiva determinata da rilevanti flussi di popolazione non residente con particolare riguardo alle correnti turistiche stagionali risultanti dalle rilevazioni di cui all'art. 4;

f) prevedono comunque la localizzazione di rivendite di giornali e periodici all'interno di stazioni ferroviarie, aeroporti, autostazioni, aree di servizio autostradali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ed in genere all'interno di quelle strutture in cui la vendita sia rivolta ad una cerchia determinata di utenti.

I comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti applicano le disposizioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo in conformità alla diversa partizione territoriale operata ai sensi dell'art. 4, ultimo comma.

Al fine di evitare casi di sovradimensionamento della rete distributiva su singole zone, nella predisposizione del Piano di localizzazione si deve tenere conto anche di punti di vendita posti nei comuni limitrofi qualora siano ubicati ad una distanza inferiore a

mt. 200 dal confine comunale. A tal fine deve darsi notizia ai Comuni limitrofi dell'adozione del piano di localizzazione e del suo contenuto. Al medesimo fine, fino all'approvazione del Piano, il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'osservanza di una distanza inferiore a mt. 200 dal confine comunale. A tal fine deve darsi notizia ai comuni limitrofi dell'adozione del Piano di localizzazione e del suo contenuto. Al medesimo fine, fino all'approvazione del Piano, il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'osservanza di una distanza non inferiore a mt. 400 da eventuali punti vendita localizzati nei Comuni limitrofi».

Art. 2.

1. L'art. 6 della legge regionale 19 luglio 1982, n. 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Indirizzi per l'elaborazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Nell'ambito del Piano di cui al precedente art. 5, i Comuni dettano i criteri per il rilascio delle autorizzazioni permanenti e/o stagionali.

A tal fine:

a) individuano i criteri di priorità fra domande concorrenti, in modo da assicurare la preferenza:

nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti di vendita inerenti la stessa area di localizzazione, ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio.

A parità di condizioni deve farsi riferimento all'ordine di presentazione delle domande;

nel caso di domande per l'esercizio dei nuovi punti di vendita esclusivi, ai soggetti non titolari che abbiano esercitato l'attività nei casi consentiti dall'art. 14, commi 4 e 5 della legge n. 416/81;

nel caso di domande per l'esercizio dei punti di vendita non esclusivi, ai soggetti titolari di autorizzazioni al commercio affini;

b) determinano le modalità ed i termini della comunicazione al Comune da parte dei rivenditori interessati, nel caso di affidamento della gestione a terzi per chiusura temporanea e ricorrente della rivendita;

c) disciplinano le modalità di esercizio della vigilanza sulla gestione dell'attività di rivendita».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 19 luglio 1982, n. 61 è aggiunto il seguente:

«Art. 7.

Adozione dei piani comunali

In attuazione del disposto di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 14 della legge n. 41/1981, i comuni adottano il piano di localizzazione di cui all'art. 5 previa consultazione, mediante richiesta di parere scritto, delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta, per il tramite delle loro articolazioni locali, qualora esistenti.

I comuni acquisiscono inoltre il preventivo parere degli enti eventualmente interessati alla localizzazione delle rivendite agli effetti del secondo comma, lettera f), dell'art. 5».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 19 luglio 1982, n. 61 è aggiunto il seguente:

«Art. 8.

Autorizzazioni temporanee

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di rivendita o comunque di impedimento temporaneo dei titolari, questi devono provvedere all'affidamento in gestione a terzi, ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge n. 41/81.

Trascorsi trenta giorni, se non si sia adempiuto a tale obbligo, ed all'erogazione del servizio non provvedano le imprese editrici e di distribuzione, il Comune ai soli fini e limitatamente al tempo necessario alla continuazione del servizio, può rilasciare a terzi, titolari o meno di altra licenza di esercizio di attività commerciale, un'autorizzazione temporanea alla vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 19 luglio 1982, n. 61 è aggiunto il seguente:

«Art. 9.

Autorizzazioni a carattere stagionale

Le autorizzazioni a carattere stagionale rilasciate sulla base delle previsioni del Piano comunale di localizzazione non possono avere validità per un periodo superiore ai cinque mesi nel corso dell'anno».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 19 luglio 1982, n. 61 è aggiunto il seguente:

«Art. 10.

Autorizzazioni dovute

In attuazione del disposto di cui al nono comma dell'art. 14 della legge n. 416/1981 in mancanza di Piano comunale, qualora nel territorio del comune, di una frazione di comune ovvero di una circoscrizione comunale non esistano punti di vendita, il sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti, quali esercizi della grande distribuzione, librerie e rivendite di tabacchi.

È parimenti dovuta, fino all'approvazione del Piano, l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano alcuni punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di mt. 400».

Art. 7.

Dopo l'art. 10 della legge regionale 19 luglio 1982, n. 61, è aggiunto il seguente:

«Art. 11.

Installazione di apparecchiature automatiche per la vendita di quotidiani e periodici

L'installazione di apparecchiature automatiche per la vendita di quotidiani e periodici:

non è subordinata ad autonoma autorizzazione purché l'apparecchiatura sia collocata a distanza non superiore a mt. 20 dall'esercizio principale e non inferiore a mt. 100 da altri punti di vendita;

è subordinata ad autonoma autorizzazione qualora l'apparecchiatura sia posta in essere senza che ricorrano le condizioni di cui al punto precedente.

L'autorizzazione è rilasciata in conformità delle previsioni del Piano comunale di localizzazione».

Art. 8.

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 19 luglio 1982, n. 61 è aggiunto il seguente:

«Art. 12.

Sistema informatico

I comuni inviano alla Giunta regionale a mezzo di apposite schede predisposte da quest'ultima, informazioni relative:

ai dati di carattere amministrativo e localizzativo riguardanti i singoli punti di vendita;

all'adozione del Piano comunale di localizzazione nonché alle previsioni ivi contenute.

I Comuni danno notizia alle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e distributori ed alle organizzazioni di rivenditori, per il tramite delle loro articolazioni locali, qualora esistenti, dell'avvenuto rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuovi punti di vendita o per il trasferimento di punti di vendita esistenti».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 9 settembre 1991

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 luglio 1991 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 agosto 1991.

91R0862

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 49.

C.R.F. Rendiconto esercizio finanziario 1990 Approvazione.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 56 del 19 settembre 1991)

(Omissis).

91R0863

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 50.

Norme integrative dell'art. 45 della legge regionale n. 5/1986 contenente la disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 56 del 19 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Al fine di consentire la conclusione dell'adeguamento tecnico dell'impianto di depurazione dei reflui derivanti dalle lavorazioni tessili ubicato nel Comune di Prato e denominato Baciacavallo, senza interruzione del servizio pubblico, il termine per il conseguimento, relativamente a tale impianto, del limite prescritto dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, per il parametro «tensioattivi» fissato dal primo comma dell'articolo unico della legge regionale 23 ottobre 1989, n. 67, è prorogato di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 9 settembre 1991

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 luglio 1991 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 agosto 1991.

91R0864

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 51.

Istituzione e funzionamento dei SERT Servizi per le tossicodipendenze Attuazione del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 56 del 19 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

OGGETTO DELLA LEGGE

1. La presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei SERT (servizi per le tossicodipendenze).

2. I SERT sono moduli organizzativi a carattere interdisciplinare (gruppi operativi) costituiti secondo i criteri di cui all'art. 26 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 38.

3. Le dotazioni numeriche e funzionali di personale sono determinate ai sensi dell'art. 6 recante modifiche ai parametri fissati dall'allegato n. 12 di cui all'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61, relativamente alle seguenti figure professionali:

medico;
infermiere professionale;
psicologo;
assistente sociale;
educatore professionale;
amministrativo;
altro.

4. Le Unità Sanitarie Locali possono determinare altre figure professionali secondo i parametri di cui all'art. 6.

Art. 2.

Attribuzioni e funzionamento dei SERT

1. I SERT, sono istituiti in ciascuna USL; assicurano ai tossicodipendenti alle loro famiglie, nel rispetto della riservatezza e, se richiesti, dell'anonimato, la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico e socio-riabilitativo; i SERT assicurano altresì ai tossicodipendenti il trattamento medico-farmacologico.

I SERT, nell'ambito delle competenze fissate dall'art. 90 della legge 5 giugno 1990 n. 162 e dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 svolgono funzioni di coordinamento degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza secondo le direttive emanate dalla Regione.

2. L'attività dei SERT si svolge nei giorni feriali della settimana per dodici ore diurne e nei giorni festivi per sei ore antimeridiane. Nel restante orario festivo e notturno, l'emergenza è assicurata dal pronto soccorso medico ospedaliero. Per le UU.SS.LL. 10/A-B-C-D-E-F-G-H tale attività di emergenza è organizzata in conformità di quanto previsto dall'allegato n. 11.1. punto 4. di cui all'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61, circa la competenza del Comune di Firenze.

3. Le Unità Sanitarie Locali, tramite apposite direttive agli operatori competenti, assicurano che le informazioni assunte in sede di emergenza siano trasmesse ai SERT.

Art. 3.

Adempimenti delle Unità Sanitarie Locali

1. Le Unità Sanitarie Locali, sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'allegato F della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 e della legge regionale 9 aprile 1990, n. 38, secondo le previsioni della presente legge ed in conformità di quanto indicato dal decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, provvedono:

- alla istituzione dei SERT;
- alla modifica della dotazione organica delle Unità Operative interessate dal medesimo SERT sulla base dei parametri di cui all'art. 6;
- all'assegnazione al SERT del personale di cui alla precedente lettera b) con orario a tempo pieno.

Art. 4.

Classificazione delle Unità Sanitarie Locali per utenza

1. Nel rispetto di quanto previsto nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale 30 novembre 1990 n. 444, le Unità Sanitarie locali sono classificate in alta, media, bassa utenza, come di seguito specificato:

- UU.SS.LL. ad alta utenza: n. 2 Area di Massa e Carrara, n. 3 Versilia, n. 6 Piana di Lucca, n. 7 Val di Nievole, n. 9 Area Pratese, n. 10/a, c, d, e Area Fiorentina, n. 10/f, g, h, Sub Area Fiorentina, n. 12 Area Pisana, n. 13 Area Livornese, n. 18 Bassa Val d'Elsa, n. 23 Area Aretina Nord, n. 28 Area Grossetana;
- UU.SS.LL. a media utenza: n. 8 Area Pistoiese, n. 10/b Area Fiorentina, n. 11 Mugello Val di Sieve, n. 16 Val d'Era;
- UU.SS.LL. a bassa utenza: n. 1 Lunigiana, n. 4 Garfagnana, n. 5 Media Valle del Serchio, n. 14 Bassa Val di Cecina, n. 15 Alta Val di Cecina, n. 17 Valdarno inferiore, n. 19, Alta Val d'Elsa, n. 20/A Valdarno Superiore Sud, n. 20/B Valdarno Superiore Nord, n. 21 Casentino, n. 22 Val Tiberina, n. 24 Val di Chiana Est, n. 25 Val di Cornia, n. 26 Arcipelago Toscana, n. 27 Colline Metallifere, n. 29 Colline d'Albenga, n. 30 Area Senese, n. 31 Val di Chiana n. 32 Amiata.

2. Con successivo provvedimento del Consiglio regionale, la classificazione di cui sopra può essere eventualmente aggiornata secondo il variare dell'utenza.

Art. 5.

Responsabilità dei SERT

1. La direzione dei SERT è affidata dall'organo di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, ai sensi del quinto comma del successivo art. 10, ad un dirigente appartenente al profilo professionale medico o psicologo e con posizione funzionale apicale nelle Unità Sanitarie Locali ad alta utenza, e da un coadiutore del profilo professionale medico o psicologo nelle unità Sanitarie Locali a media e bassa utenza.

2. Alla funzione di dirigente dei SERT si accede mediante acquisizione di idoneità, sulla base della disciplina emanata dal Ministero della Sanità.

3. La classificazione delle Unità Sanitarie Locali in alta, media, bassa utenza è quella risultante dall'art. 4.

4. Il Responsabile dei SERT opera in base alle direttive emanate dall'organo di gestione delle Unità Sanitarie Locali in merito alle attribuzioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 444/1990.

Art. 6.

Modifiche dell'allegato 12 di cui all'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61.

1. I parametri contenuti nell'allegato 12 di cui all'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 come sostituito ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1990 n. 61, sono modificati e integrati, relativamente alle figure professionali di cui all'art. 1 della presente legge, come segue:

- PERSONALE MEDICO
Parametro 0102-0301.

Attività sanitarie di nella parte riferita al GOD, è modificato come segue:

SERT: n. 4 nelle UU.SS.LL. n. 2, 3, 6, 7, 9, 10/a, 10/c, 10/d, 10/e, 10/f, 10/g, 10/h, 12, 13, 18, 23, 28,
n. 3 nelle UU.SS.LL. n. 8, 10/b, 11, 16,
n. 2 nelle UU.SS.LL. n. 1, 4, 5, 14, 15, 17, 19, 20/a, 20/b, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32.

Aggiunzione per attività negli istituti penitenziari:

n. 1 unità nelle UU.SS.LL. n. 1, 2, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 23, 28, 30,
n. 2 unità nelle UU.SS.LL. n. 13, 26,
n. 3 unità nella U.S.L. n. 10/c.

Ulteriore aggiunta per comunità terapeutiche n. 1 unità nelle UU.SS.LL. n. 2, 8, 10/a, 12, 13, 23.

b) ASSISTENTI SOCIALI (ruolo S.S.N.)

Parametro 1101 1102.

Nella parte riferita al GOD risulta modificato come segue:

SERT: n. 4 nelle UU.SS.LL. n. 2, 3, 6, 7, 9, 10 a, 10/c, 10/d, 10 e, 10 f, 10/g, 10/h, 12, 13, 18, 23, 28,
n. 3 nelle UU.SS.LL. n. 8, 10/b, 11, 16,
n. 2 nelle UU.SS.LL. n. 1, 4, 5, 14, 15, 17, 19, 20 a, 20 b, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32.

Aggiunzione per attività negli istituti penitenziari:

n. 3 unità alla U.S.L. n. 10/c,
n. 2 unità nelle UU.SS.LL. n. 13, 26,
n. 1 unità nelle UU.SS.LL. n. 1, 2, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 23, 28, 30.

c) PERSONALE INFERMIERISTICO

Parametro 0801

Nella parte riferita al GOD risulta modificato come segue:

SERT: n. 4 nelle UU.SS.LL. n. 2, 3, 6, 7, 9, 10/a, 10/c, 10/d, 10/e, 10/f, 10/g, 10/h, 12, 13, 18, 23, 28,
n. 3 nelle UU.SS.LL. n. 8, 10/b, 11, 16,
n. 2 nelle UU.SS.LL. n. 1, 4, 5, 14, 15, 17, 19, 20 a, 20 b, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32.

Aggiunzione per attività negli istituti penitenziari:

n. 1 unità nelle UU.SS.LL. n. 10/c e 26.

d) PERSONALE CON FUNZIONI DI RIABILITAZIONI

Parametro 0612 0629 11.

Nella parte riferita al GOD risulta modificato come segue:

SERT: n. 2 nelle UU.SS.LL. n. 2, 3, 6, 7, 9, 10 a, 10/c, 10/d, 10/e, 10/f, 10/g, 10/h, 12, 13, 18, 23, 28,
n. 2 nelle UU.SS.LL. n. 8, 10/b, 11, 16,
n. 1 nelle UU.SS.LL. n. 1, 4, 5, 14, 15, 17, 19, 20 a, 20 b, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32.

Aggiunzione per attività negli istituti penitenziari:

n. 1 nelle UU.SS.LL. n. 10/c e 26.

e) PSICOLOGI n. 1 Unità nelle UU.SS.LL. 10/E e 26

Parametro 0627: viene integrato come segue:

SERT: n. 4 nelle UU.SS.LL. n. 2, 3, 6, 7, 9, 10 a, 10/c, 10/d, 10/e, 10/f, 10/g, 10/h, 12, 13, 18, 23, 28,
n. 3 nelle UU.SS.LL. n. 8, 10/b, 11, 16,
n. 2 nelle UU.SS.LL. n. 1, 4, 5, 14, 15, 17, 19, 20/a, 20 b, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32.

Aggiunzione per attività negli istituti penitenziari:

n. 2 unità nelle UU.SS.LL. n. 10/c, 13, 26, di n. 1 unità alle UU.SS.LL. n. 2, 6, 9, 12, 15, 19, 23.

f) RUOLO AMMINISTRATIVO E LEGALE

Il relativo parametro riferito alla posizione di «assistente amministrativo» viene integrato come segue:

SERT: aggiudicazione di 1 unità in tutte le UU.SS.LL.

g) Le figure professionali comprese nella categoria «altro», di cui all'ultimo alinea del terzo comma dell'art. 1, sono quantitativamente determinate nella seguente misura:

UU.SS.LL. al alta utenza: di cui un sociologo.

UU.SS.LL. a bassa e media utenza: 1

Art. 7.

Modifiche e abrogazioni

1. A modifica e parziale abrogazione dell'allegato f) della legge 6 dicembre 1984 n. 70 e della legge regionale 30 aprile 1990 n. 61, la dizione «GOT» gruppo operativo per le tossicodipendenze contenuta nell'allegato f) della legge 6 dicembre 1984 n. 70, e la dizione «GOD» contenuta nell'allegato l) della legge regionale 30 aprile 1990 n. 61 vengono sostituite con la dizione SERT. Il terzo ed il quarto comma del paragrafo 6.3.2. dell'allegato f) della legge regionale 6 dicembre 1984 n. 70 sono abrogati.

Art. 8.

Copertura dei nuovi posti

1. La copertura dei posti istituiti con la presente legge sarà autorizzata all'atto del trasferimento degli appositi finanziamenti finalizzati di cui all'art. 118, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309. (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti).

Art. 9.

Norme finanziarie

1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi assegnati dello Stato e previsti dall'art. 118, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1990, n. 309 che vengono iscritti nel bilancio 1991 con la variazione di cui al secondo comma.

2. Al bilancio di previsione 1991 è apportata, per analogo importo competenza e cassa, la seguente variazione agli stati di previsione delle entrate e delle spese:

(Omissis).

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio utilizzando allo scopo i fondi di cui al primo comma.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Fino alla emanazione, da parte del Ministero della Sanità, della disciplina per l'accesso alla dirigenza, di cui al quinto comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, sono riconfermate le posizioni di responsabilità già attribuite ai sensi del comma 0.3.2 dell'allegato f) della legge regionale 6 dicembre 1984 n. 70 a dipendenti con profilo professionale di medico e psicologo, ancorché non a tempo pieno e di sociologo.

2. Per il periodo di tempo di cui al primo comma, le posizioni di responsabilità che si rendono vacanti sono attribuite a operatori con profilo medico.

Per il periodo di cui sopra, la responsabilità dei SERT può essere affidata a medici in posizione funzionale di aiuto anche per le Unità Sanitarie Locali ad alta utenza.

3. In via transitoria, e fino alla copertura degli organici di cui al precedente art. 6, le Unità Sanitarie Locali assicurano che l'espletamento delle attività a favore dei tossicodipendenti sia garantito nell'arco delle ore diurne e per i giorni festivi anche attraverso l'utilizzazione di altri servizi interessati all'intervento, ivi compreso il pronto soccorso medico ospedaliero.

4. L'organo di gestione della Unità Sanitaria Locale individua i servizi di cui al terzo comma, determinando le figure professionali interessate ed il numero di queste.

5. La costituzione dei SERT, l'assegnazione ad essi del personale e la nomina dei relativi responsabili sono di competenza dell'Amministrazione straordinaria secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111.

Art. 11.
Norma finale

1. Fino all'emanazione di apposita normativa nazionale o regionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da alcool e di assistenza agli alcooldipendenti, al responsabile dei SERT è affidata altresì la posizione di responsabilità del gruppo operativo alcooldipendenza.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 9 settembre 1991

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 luglio 1991 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 agosto 1991.
91R0865

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 52.

I.R.P.E.T. - Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1990 - Approvazione.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 56 del 19 settembre 1991)

(Omissis).

91R0866

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1991, n. 26.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1991 - Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 74 del 6 novembre 1991)

(Omissis).

91R0813

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1991, n. 27.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1991 e del bilancio pluriennale 1991-1993 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 - Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 75 del 6 novembre 1991)

(Omissis).

91R0814

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1991, n. 33.

Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 121 del 31 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Decorso il termine di cui all'art. 127, I comma, della Costituzione ed all'art. 47, II comma dello statuto regionale;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione degli artt. 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la Regione nell'ambito della programmazione regionale, al fine di conseguire lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica, favorisce le iniziative atte ad innovare e ammodernare le piccole e medie imprese, nonché l'avvio di nuove attività per il turismo giovanile e la diffusione di servizi a carattere consortile o cooperativo.

2. La Regione, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, interviene per promuovere e sostenere la realizzazione di centri congressuali, intesi quali fondamentali strutture per l'organizzazione e lo svolgimento di convegni, manifestazioni di affari, nonché dell'attività turistica agli stessi collegata.

Art. 2.

Destinatari dei finanziamenti

1. Possono accedere ai finanziamenti le imprese turistiche singole o associate, gli enti pubblici, le cooperative, le associazioni in qualsiasi forma costituite e chiunque eserciti o intenda esercitare attività di interesse turistico, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 e dalle leggi regionali di attuazione 5 dicembre 1984, n. 40 e 2 maggio 1989, n. 8.

2. Sono esclusi dai finanziamenti gli interventi per case ed appartamenti per vacanze e case destinate all'affitto.

Art. 3.

Iniziativa ammesse a finanziamento

1. I finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere concessi, fatte salve le esclusioni e le limitazioni per le spese di cui all'art. 7, per opere di:

a) ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento a norma di legge, in particolare in materia di superamento di barriere architettoniche ed antincendio;

b) ammodernamento, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria;

c) arredamento, attrezzature ed impianti il cui ammortamento non sia superiore al 12 per cento a norma della tabella dei coefficienti approvata con decreto ministeriale 29 ottobre 1974 e successive modificazioni;

d) installazione di sistemi elettromeccanici ed elettronici, compresi i computers e gli impianti telefonici elettronici;

e) impianti atti alla diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica, ivi compresi gli impianti sportivi;

f) accorpamento di struttura ricettiva con altra anche non ricettiva attigua e conseguente ristrutturazione, compreso l'acquisto dell'immobile;

g) creazione e/o potenziamento di servizi turistici con iniziative idonee all'arricchimento dell'offerta turistica regionale, costruzione, ammodernamento e ristrutturazione di impianti di risalita;

h) attuazione per progetti dei piani di spiaggia approvati;

i) costruzione di strutture ricettive, compreso l'acquisto dell'area;

l) trasformazione in strutture ricettive di edifici precedentemente destinati ad altri usi, compreso l'acquisto dell'immobile.

2. La realizzazione degli interventi è riferita alle strutture ricettive previste all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonché ai centri di vacanza, centri di turismo rurale, congressuale, termale, lacuale, balneare e di turismo nautico con l'esclusione dei porti turistici.

Art. 4.

Priorità degli interventi

1. I finanziamenti sono concessi secondo l'ordine di priorità definito al comma 1 dell'art. 3.

Gli interventi che nel loro complesso comportano una qualificazione di grado superiore alla preesistente hanno la precedenza nell'ammissione ai finanziamenti stessi.

2. Il 60 per cento dei finanziamenti è destinato agli interventi di cui alle lettere da a) a h), comma 1 dell'art. 3; il restante 40 per cento a quelli di cui alle lettere i) ed l).

3. Le provvidenze per la realizzazione delle opere di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 dell'art. 3 sono destinate, secondo il seguente ordine di priorità a strutture localizzate in ambienti territoriali compresi:

- a) in comuni classificati montani;
- b) in comuni non costieri;
- c) in comuni costieri.

4. Il mancato utilizzo di parte di una delle quote in percentuale di cui al comma 2 è devoluta al finanziamento dell'altra.

Art. 5.

Contributi in conto capitale

1. Per gli interventi di cui all'art. 3 la Regione concede un contributo in conto capitale del 28 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 35 per cento per quelle strutture che ottengano la qualifica superiore, classificata con 3, 4 e 5 stelle, prevista dalla legge regionale 5 dicembre 1984, n. 40, ovvero prevedano la realizzazione di spazi comuni coperti, idoneamente attrezzati, pari almeno a 3,50 mq a posto letto, escluso il ristorante.

2. La Regione concede ad imprenditori esercenti la gestione di attività ricettive un contributo in conto capitale del 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione degli spazi attrezzati o sportivi sottoindicati di supporto all'offerta turistica:

- a) campi polivalenti di misura regolamentare;
- b) piscina scoperta con superficie minima non inferiore a 180 mq e a 360 mc;
- c) piscina coperta con superficie minima non inferiore a mq 80;
- d) verde attrezzato non inferiore a 10 mq per ogni posto letto;
- e) palestra con relativi attrezzi sportivi con superficie minima non inferiore a mq 40.

3. Il medesimo contributo in conto capitale del 35 per cento delle opere ritenute ammissibili viene concesso per la realizzazione, da parte di consorzi o società costituiti da operatori turistici, enti privati e/o da enti pubblici dei seguenti servizi turistici od impianti ricettivi: campi da golf di misura regolamentare ad almeno 9 buche, rifugi alpini, ostelli della gioventù, centri di vacanze per giovani.

4. I contributi di cui ai commi precedenti sono elevati al 40 per cento per gli interventi da realizzarsi nei comuni facenti parte delle comunità montane, nei comuni della provincia di Ascoli Piceno compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nei restanti comuni indicati al punto 2 della deliberazione 30 gennaio 1980, n. 100.

5. La Regione concede un contributo in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di centri congressuali, nonché parchi urbani e verde pubblico attrezzato, da parte di enti pubblici o consorzi fra privati ed enti pubblici.

6. Nelle zone delle Marche ove sono state istituite azioni comunitarie di sviluppo le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con l'aiuto comunitario, nelle percentuali previste dai relativi piani finanziari.

Art. 6.

Contributi su mutui

1. In alternativa ai finanziamenti di cui all'art. 5, la Regione concede un contributo «una tantum» pari al valore attuale delle semestralità d'ammortamento del mutuo decennale corrispondente al concorso sugli interessi nella misura del 7 per cento. Detto contributo viene ceduto all'istituto di credito mutuante.

2. Il capitale mutuato non può superare il 70 per cento del costo di investimento ritenuto ammissibile.

3. Le operazioni di credito possono essere effettuate con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito alberghiero che abbiano stipulato apposita convenzione con la Regione.

Art. 7.

Esclusioni

1. Sono escluse dai finanziamenti le spese non strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento ed in particolare:

- a) le spese, non di opere murarie, già sostenute alla data di presentazione della domanda ad eccezione di quelle di progettazione;
- b) le spese sostenute a titolo di imposte ed oneri sociali;
- c) le spese per le quali siano state concesse altre incentivazioni gravanti sui bilanci statali o regionali, ad eccezione di quelle previste per garanzia di cambio su prestiti in valuta estera o in relazione a eventi calamitosi;
- d) le spese per l'acquisto di aree o immobili eccedenti il 20 per cento del costo globale ammissibile.

2. Le strutture realizzate, ampliate o comunque migliorate con i finanziamenti previsti dalla presente legge non possono beneficiare della concessione di ulteriore contributi, qualora la spesa complessiva per i vari interventi superi i limiti massimi ammissibili di cui all'art. 8.

Art. 8.

Limiti di spesa

1. La spesa totale ammissibile, al fine della concessione dei finanziamenti, è compresa tra il limite minimo di lire 50 milioni e il limite massimo di lire 3 miliardi.

2. Per gli interventi relativi agli stabilimenti balneari e lacuali la spesa totale ammissibile è da comprendersi fra il limite minimo di lire 20 milioni e il massimo di lire 700 milioni.

Art. 9.

Vincolo di destinazione

1. Le strutture, le attrezzature, gli impianti e gli arredi realizzati con i finanziamenti previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione di uso indicata nel provvedimento di concessione per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo.

2. Per i beni immobili il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

3. Per i beni mobili i beneficiari e gli eventuali subentranti si obbligano, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione.

4. Le spese di registrazione sono a carico dei beneficiari.

5. L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo è autorizzata dalla giunta regionale quando sia dimostrata l'impossibilità o la non economicità della destinazione delle opere e comporta l'obbligo della preventiva restituzione al tasso ufficiale di sconto valutato al momento della restituzione e conteggiato a partire dalla data di concessione.

Art. 10.

Termini di inizio e ultimazione dei lavori

1. I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di opere non ancora ultimate e per forniture non ancora acquisite alla data di presentazione della domanda. Per le opere fa fede il certificato dello stato di attuazione dei lavori rilasciato dal sindaco del comune competente per territorio.

2. Nel provvedimento di concessione è indicato il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori ed acquisite le forniture. Tale termine non può essere inferiore a dodici mesi, né superiore a ventiquattro mesi dalla data del provvedimento stesso.

3. Per comprovati motivi di forza maggiore il termine può essere prorogato dalla giunta regionale per un periodo non superiore a dodici mesi.

4. Trascorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 senza che i lavori siano ultimati o le forniture acquisite, la concessione del contributo decade; della decadenza è data comunicazione agli interessati. Le somme rese disponibili per effetto dell'intervenuta decadenza sono impiegate, nell'anno successivo, per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

5. In caso di decadenza, la giunta regionale provvede altresì al recupero delle eventuali anticipazioni erogate in applicazione del comma 3 dell'art. 15.

Art. 11.

Ampliamenti volumetrici e deroghe dai distacchi

1. Indipendentemente dalle provvidenze previste dalla presente legge, i comuni entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima, sulla base di un censimento delle aziende organizzate per l'esercizio delle attività ricettive e degli altri servizi di cui al comma 2 dell'art. 3, possono individuare i relativi edifici sulla planimetria dello strumento urbanistico generale e, con apposita normativa riguardante fra l'altro gli allineamenti, le altezze massime, i volumi, la densità fondiaria massima, possono distinguere gli edifici aventi bisogno di deroga dai distacchi, gli edifici aventi bisogno di completamento volumetrico e gli edifici aventi bisogno sia di completamento volumetrico che di deroga dai distacchi.

2. Gli interventi di cui al comma 1, anche in deroga alle distanze ed ai volumi stabiliti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti a condizione che:

a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio;

b) siano rispettate le disposizioni di legge vigenti in materia di norme tecniche per le costruzioni nelle zone dichiarate sismiche;

c) siano definiti dei piani particolareggiati adottati e approvati dai comuni ai sensi della legge regionale 16 maggio 1979, n. 19.

Art. 12

Interventi per il superamento delle barriere architettoniche, per adeguamenti igienico-sanitari e per servizi tecnologici

1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle aziende organizzate per l'esercizio delle attività ricettive e degli altri servizi di cui al comma 2 dell'art. 3 possono essere effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, in ordine ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, interventi per adeguamenti igienico-sanitari e per servizi tecnologici.

2. Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non possono superare il 20% dei volumi esistenti.

Art. 13.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande intese ad ottenere i finanziamenti debbono essere presentate, pena l'esclusione, con scadenza semestrale entro il 31 marzo ed il 30 settembre al presidente della giunta regionale corredate della seguente documentazione:

a) progetto di massima delle opere da eseguire completo degli elaborati tali da individuare il tipo di intervento;

b) preventivo di spesa dell'intero intervento;

c) preventivi di spesa per arredi ed attrezzature o sistemi elettromeccanici ed elettronici;

d) relazione tecnico-illustrativa dell'intervento contenente l'indicazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

e) dichiarazione di opzione per il contributo in conto capitale ovvero per il contributo sul mutuo;

f) autocertificazione provvisoria resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 di non essere mai stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di procedimenti in corso come previsto dal comma 7 dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

2. La domanda può essere inoltrata anche da persona diversa dal proprietario dell'immobile o dell'area purché risulti, da apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'assenso del proprietario all'esecuzione delle opere ed all'iscrizione del vincolo di destinazione.

3. Gli enti privati e le società devono, inoltre, allegare l'atto costitutivo, lo statuto sociale, il certificato della cancelleria del tribunale e il certificato di iscrizione alla camera di commercio, qualora prescritti. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o della società.

4. I richiedenti devono fare espressa menzione, nella domanda, di accettazione del vincolo di cui all'art. 9.

5. I richiedenti devono altresì fare espressa dichiarazione di ottemperanza alle eventuali particolari prescrizioni tecnico-funzionali o di altra natura stabilite nell'atto di concessione.

6. Copia della domanda deve essere inviata al sindaco del comune competente per territorio e all'istituto di credito mutuante.

7. La mancata ottemperanza alle modalità di cui al presente articolo comporta la dichiarazione di inammissibilità della domanda.

Art. 14.

Concessione dei finanziamenti

1. La giunta regionale, entro novanta giorni, sulla base delle priorità previste dalla presente legge, delibera la concessione dei contributi e ne dà comunicazione agli interessati.

2. Per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 6 la giunta regionale rilascia, contestualmente al provvedimento di concessione di cui al comma 1, il nulla osta per l'ammissione al concorso regionale sul mutuo da inviarsi al soggetto richiedente ed all'istituto di credito mutuante.

3. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati devono presentare:

a) concessione o autorizzazione edilizia relativa alle opere da finanziare qualora sia prevista in relazione al tipo di intervento;

b) progetto esecutivo delle opere completo di piante, prospetti e sezioni;

c) computo metrico estimativo dettagliato contenente prezzi unitari, misure e quantità per ogni categoria di lavoro, prezzi complessivi, importi parziali e totali per quelle murarie e gli impianti tecnologici, e corredato da disegni quotati;

d) certificato del sindaco attestante lo stato di attuazione dei lavori.

Art. 15.

Liquidazione dei finanziamenti

1. Il presidente della giunta regionale, in attuazione della delibera di cui al comma 1 dell'art. 14, dispone, con proprio decreto, la liquidazione dei finanziamenti di cui agli artt. 5 e 6, previa acquisizione della seguente documentazione:

a) certificato di ultimazione dei lavori e di conformità degli stessi al progetto approvato, rilasciato dal sindaco del comune competente per territorio;

b) relazione redatta e giurata di un tecnico iscritto all'albo professionale sull'avvenuta realizzazione delle opere murarie e acquisizione di arredi, impianti e attrezzature; per detti beni deve essere indicata la spesa sostenuta nonché la data d'acquisto;

c) copia del provvedimento di classifica alberghiera rilasciato dal comune a seguito dell'intervento; la mancata allegazione di detto documento vale come attestazione di classifica pari a quella precedentemente posseduta;

d) copia delle autorizzazioni amministrative relative all'esercizio dell'attività per la quale si richiedono i finanziamenti;

e) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 dell'allegge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante che la stessa iniziativa non ha beneficiato di contributi statali o regionali;

f) atto comprovante che l'immobile oggetto delle provvidenze è stato vincolato alla specifica destinazione per la durata di dieci anni;

g) certificato antimafia rilasciato dalla competente prefettura.

2. Qualora dalla predetta documentazione venga rilevata una diminuzione della spesa riconosciuta ammissibile in fase istruttoria, si provvederà contestualmente alla proporzionale riduzione dei finanziamenti.

3. La giunta regionale può, in attuazione delle delibere di cui al comma 1 dell'art. 14 e a lavori iniziati, deliberare dietro produzione di fidejussione, rilasciata da istituti di assicurazione o di credito autorizzati, un'anticipazione pari al 40 per cento del contributo concesso.

Art. 16.

Obblighi dei beneficiari

1. I soggetti che facciano domanda per ottenere o abbiano ottenuto la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge hanno l'obbligo, su richiesta dei competenti uffici regionali, di comunicare, entro il termine indicato nella richiesta, tutti i dati, le informazioni e i documenti che la Regione ritenga utili in ordine all'erogazione dei finanziamenti richiesti compresi quelli concernenti la situazione patrimoniale, fiscale, di bilancio e di gestione del personale dipendente.

2. Eventuali modifiche e varianti al progetto vanno preventivamente autorizzate dalla giunta regionale. Le variazioni, effettuate su progetti aventi diritto all'elevazione del contributo previsto dal comma 1 dell'art. 5, che determinino la mancata realizzazione delle strutture rilevanti a tal fine, comportano la restituzione dell'eventuale anticipazione erogata ed il saldo calcolato sul minor contributo previsto.

3. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione o la decadenza delle provvidenze.

4. La giunta regionale può disporre accertamenti e ispezioni al fine di verificare il rispetto della presente legge.

Art. 17.

Revoca

1. Ferme restando le ipotesi di decadenza precedentemente contemplate, la giunta regionale delibera la revoca dei finanziamenti concessi qualora non vengano rispettate le prescrizioni contenute nella presente legge e nell'atto di concessione dei finanziamenti stessi.

2. Il provvedimento di revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate con le maggiorazioni previste dal comma 5 dell'art. 9.

Art. 18.

Provvedimenti di classificazione

1. I comuni, per l'espletamento delle competenze loro delegate dalle lettere c) ed f) comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1988, n. 10 possono avvalersi della collaborazione dell'azienda di promozione turistica nel cui ambito insiste il territorio comunale. Fino alla costituzione delle aziende di promozione turistica, i comuni possono avvalersi degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

2. Le operazioni relative dovranno essere espletate entro i termini fissati dall'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1984, n. 40. Nei casi di accertata inerzia del comune, si applica la norma di cui al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 7 aprile 1988, n. 10.

Art. 19.

1. Le domande di contributo presentate entro il 31 dicembre 1990 ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1984, n. 39 e non ancora finanziate restano assoggettate alla disciplina in essa prevista. Le domande di contributo presentate dopo il 1° gennaio 1991 ai sensi della suddetta legge, in possesso dei requisiti di ammissibilità dalla stessa legge, e non ancora finanziate sono assoggettate alla disciplina di cui alla presente legge previo adeguamento della documentazione da produrre su richiesta degli uffici regionali.

2. Le domande relative agli interventi di cui al comma 2 dell'art. 2, già prodotte alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere ammesse a contributo con le modalità ed i limiti previsti dalla legge regionale n. 39/84.

3. Per l'anno 1991, le domande debbono essere presentate, pena l'esclusione, entro il 30 novembre.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di L. 3.058.314.000 così ripartita:

a) per i contributi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5, lire 1 miliardo;

b) per gli interventi previsti dal comma 5 dell'art. 5, lire 1 miliardo;

c) per gli interventi previsti dall'art. 6, L. 1.058.314.000.

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si intende aumentata per importo pari alle somme che saranno assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'art. 22 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, nonché delle altre somme che saranno parimenti assegnate a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dalle leggi di rifinanziamento della legge n. 217/1983 e si intende ripartita in parti uguali per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a L. 3.058.314.000, si fa fronte mediante impiego di quota parte delle economie verificatesi alla chiusura dell'esercizio 1990 sul capitolo 3232201 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, riferita all'assegnazione di pari importo, disposto nell'anno 1990, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 e per le finalità indicate dall'art. 13 della legge n. 217/1983, che concorrono alla determinazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1990 quota a destinazione vincolata iscritta al bilancio per l'anno 1991.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto delle lettere a), b) e c) del comma 1 sono iscritte per l'anno 1991, a carico di appositi capitoli da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con le denominazioni sottoindicate ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a) «Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici, cooperative, associazioni e privati per investimenti tesi allo sviluppo, all'ammodernamento e alla riqualificazione dell'offerta turistica regionale» lire 1 miliardo;

b) «Contributo una tantum, in forma attualizzata da corrispondere agli istituti di credito mutuanti, come intervento regionale sui mutui contratti per opere di realizzazione, razionalizzazione, ammodernamento e riqualificazione di strutture turistiche», lire 1 miliardo;

c) «Contributo in conto capitale a favore di enti pubblici o consorzi fra privati ed enti pubblici per realizzazione di servizi a sostegno del turismo», L. 1.058.314.000.

5. Per ciascuno degli anni successivi, sarà stabilita, con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci l'entità della spesa per la concessione dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, all'uso utilizzando quote parti delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle disponibilità recate dall'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 28 ottobre 1991

GIAMPAOLI

91R0887

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1991, n. 16.

Disciplina della raccolta dei funghi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 27 agosto 1991)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi al fine di:

a) conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico;

b) assicurare la tutela delle risorse naturali e la conservazione dell'ambiente di diffusione delle specie fungine.

Art. 2.

Modalità di raccolta

1. Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai dieci anni, previo lascio dell'apposito permesso di raccolta di cui all'art. 3.

2. I minori di anni dieci possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiari in possesso del permesso, fermo restando il limite massimo ammesso.

3. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.

4. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.

5. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo stato ambientale del territorio.

6. È vietato altresì effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19 alle ore 7.

Art. 3.

Permesso per la raccolta

1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio da parte del sindaco o di organi dal medesimo delegati di apposito permesso, redatto secondo lo schema di cui all'allegato A della presente legge.

2. Il permesso è personale, ha validità fino al massimo di un mese ed abilita alla raccolta nell'ambito del territorio del comune che lo ha rilasciato con l'osservanza dei limiti quantitativi stabiliti dal comma 1 dell'art. 2 e di tutte le altre prescrizioni stabilite dalla presente legge.

3. Con provvedimento da assumere entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ogni comune determina le modalità ed i criteri nel rilascio dei permessi. In tale provvedimento possono essere stabiliti:

a) il numero massimo di permessi annualmente rilasciabili, in relazione all'estensione e alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti;

b) le quote di pagamento cui subordinare il rilascio dei permessi, che comunque non devono essere inferiori a L. 5.000 e non superiori a L. 50.000;

c) gli organi delegati al rilascio dei permessi.

4. In caso di ritardo o di omissione da parte del comune nell'assumere il provvedimento di cui al comma precedente si applica l'art. 69 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L. In caso di modifiche successive, queste dovranno essere assunte dal comune con apposito provvedimento entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 del presente articolo può essere assunto, previo accordo e con le stesse modalità e criteri da più comuni limitrofi. In tal caso il permesso rilasciato da ogni singolo comune abilita alla raccolta nell'ambito territoriale di ogni comune interessato.

6. Avuto riguardo alle antiche consuetudini locali, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i cittadini residenti in un comune della provincia. Non si applicano inoltre per i proprietari o possessori di aree boscate non inferiori ad un ettaro, ancorché non residenti in un comune della provincia, limitatamente alla raccolta sui fondi di proprietà o possesso.

7. La qualità di residente è comprovata da un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza; la qualifica di proprietario o possessore di cui al comma 6 deve essere documentata da apposito attestato rilasciato, su richiesta, dal comune competente per zona.

8. Gli interessati devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza, il permesso o l'attestato di cui al comma 7 del presente articolo unitamente ad idoneo documento di identificazione.

Art. 4.

Permessi speciali

1. Il comune può rilasciare speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi ai soggetti residenti nel proprio territorio per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e di sussistenza.

2. Tali permessi sono gratuiti, hanno validità annuale e per l'ambito territoriale di competenza del comune che li rilascia. Il loro numero complessivo non può superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.

3. Speciali permessi a titolo gratuito possono essere rilasciati a gruppi micologici in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali, svolti nel territorio provinciale e aventi carattere culturale, scientifico e didattico e per la durata delle manifestazioni medesime.

Art. 5.

Zone interdette alla raccolta

1. Al fine di pervenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su proposta del servizio competente in materia di foreste o dei comuni interessati e sentiti i proprietari interessati. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione a carico dell'amministrazione provinciale lungo il perimetro del territorio interessato di cartelli indicatori.

2. Per i fini di cui al comma 1 ed in alternativa al divieto ivi previsto, la Giunta provinciale, su proposta del servizio competente in materia di foreste e sentiti i comuni interessati, può determinare il numero massimo dei permessi rilasciabili dai singoli comuni per la raccolta dei funghi in dette zone.

3. Nell'ambito della disciplina e tutela dei parchi naturali provinciali possono essere istituite, ai sensi dell'art. 20, comma terzo, della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, riserve speciali aventi specifica finalità micologica nelle quali è vietata la raccolta dei funghi.

4. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione a loro cura e spese di tabelle nei modi previsti dalle leggi vigenti e recanti l'esplicito divieto.

5. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e le tabelle di divieto.

Art. 6.

Informazione

1. L'informazione sull'attuazione della legislazione provinciale concernente la disciplina della raccolta dei funghi può essere affidata anche alle strutture della promozione turistica previste dalla vigente legislazione e le medesime strutture possono essere delegate al rilascio dei permessi previsti dall'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

Vigilanza

1. Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni, dei loro consorzi e della Magnifica Comunità generale di Fiemme, nonché gli agenti giurati designati da enti e da associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale ed abbiano frequentato un apposito corso abilitante e, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 30.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 40.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall'art. 3;

c) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 60.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta, di cui all'art. 5, comma 1;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 100.000 a L. 600.000 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'art. 5, commi 1 e 4;

e) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 10.000 a L. 60.000 per chi violi le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, 5 e 6.

2. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.

3. Per la violazione delle disposizioni della presente legge commessa nei parchi naturali provinciali si applicano le sanzioni nella misura prevista dall'art. 29 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18.

4. Le violazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intera quantità di funghi alla quale precede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza e/o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati devono essere distrutti. Della destinazione o della distruzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a), b) e c) del comma 1 è raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente della quantità di funghi detenuti.

5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di foreste.

7. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge relative all'obbligo del permesso per la raccolta dei funghi non si applicano fino a quando non sia stato adottato il provvedimento di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 10.

Regolamento di esecuzione

1. Salvo l'emanazione di apposite norme di esecuzione della presente legge, da effettuarsi dopo aver sentiti i rappresentanti dei comuni e delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, rimane in vigore, per quanto compatibile, il regolamento approvato con decreto del Presidnete della Giunta provinciale 13 gennaio 1975, n. 435/Legisl.

Art. 11.

Norma abrogativa

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 8 della legge provinciale 28 luglio 1986, n. 20.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 agosto 1991

MALOSSINI

Visto, p. il commissario del Governo per la provincia: DESTRO

N.B. La presente legge viene promulgata per decorrenza dei termini.

(Omissis).

91R0766

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZÉCCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI** (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
- ◇ **SOVERATO** (Catanzaro)
Rivenditori generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI** (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA** (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE** (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA** (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI** (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA** (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO** (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA** (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI** (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabetini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA** (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE** (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazi
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOGASSO**
DI E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA** (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA** (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO Cc. Di. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA** (Bari)
JOLLY V. CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOVA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO** (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA** (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO** (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- ◇ **ENNA**
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA** (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BANONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Profite SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO** (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Ealdan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiora, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 330.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 180.000</td> </tr> </table> <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 60.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 42.000</td> </tr> </table> <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 185.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 100.000</td> </tr> </table>	- annuale	L. 330.000	- semestrale	L. 180.000	- annuale	L. 60.000	- semestrale	L. 42.000	- annuale	L. 185.000	- semestrale	L. 100.000	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 60.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 42.000</td> </tr> </table> <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 185.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 100.000</td> </tr> </table> <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 635.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 350.000</td> </tr> </table>	- annuale	L. 60.000	- semestrale	L. 42.000	- annuale	L. 185.000	- semestrale	L. 100.000	- annuale	L. 635.000	- semestrale	L. 350.000
- annuale	L. 330.000																								
- semestrale	L. 180.000																								
- annuale	L. 60.000																								
- semestrale	L. 42.000																								
- annuale	L. 185.000																								
- semestrale	L. 100.000																								
- annuale	L. 60.000																								
- semestrale	L. 42.000																								
- annuale	L. 185.000																								
- semestrale	L. 100.000																								
- annuale	L. 635.000																								
- semestrale	L. 350.000																								

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 0 2 0 9 2 *

L. 4.800